COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
FISCALITA' E UNIONE DOGANALE
Politica doganale
Regole d'origine

Bruxelles, 14.11.2005.
C2/PW D(2005)

TAXUD/1155/05 – EN

Documento informativo

Oggetto: Manuale di istruzioni relativo alle regole di origine preferenziale utilizzate nel commercio tra i Paesi Pan Euro mediterranei

Manuale di istruzioni relativo alle regole dell'origine per i Paesi Pan Euro mediterranei è rivolto in particolare ad operatori commerciali e, mediante esempi pratici, intende fornire una spiegazione dettagliata del protocollo d'origine.
Sulla scorta di suggerimenti da parte di delegati, il Manuale di istruzioni sarà pubblicato sul sito web della Commissione europea.

Manuale di istruzioni
relativo alle
regole di origine preferenziale
utilizzate nel commercio tra
la Comunità Europea, altri Paesi europei
ed
i Paesi che partecipano al partenariato
Euro-Mediterraneo

INDICE

Pag.

Prefazione
Informazioni generali

PARTE 1
Informazioni relative al concetto di prodotti originari

1 Cos'è l'origine?
2 Cos'è l'origine non-preferenziale?
3 Cos'è l'origine preferenziale?
4 Possono beneficiare tutti i prodotti dell'origine preferenziale?
5 Da chi posso sapere se i miei prodotti possono beneficiare del trattamento preferenziale?
6 Cos'è la classificazione tariffaria?
7 Ci sono criteri da rispettare oltre a quelli della lavorazione e della trasformazione?
8 Cos'è il cumulo?
9 Cos'è il cumulo bilaterale?
10 Cos'è il cumulo diagonale?
11 Cos'è il cumulo totale o integrale?
12 Qual è la differenza tra il cumulo diagonale e quello totale o integrale?
13 Cos'è il cumulo Pan Euro mediterraneo ?
14 Quali Paesi operano il sistema di cumulo dell'origine Pan Euro mediterranea ?
15. Cos'è la 'geometria variabile'?
16 Dove posso trovare il Protocollo per il Paese con cui ho rapporti commerciali?
17 Quale accordo si applica alle mie merci?

PARTE 2
Spiegazione di un protocollo di origine

Introduzione
Struttura dei protocolli di origine
Titolo I: Disposizioni generali
Articolo 1 - Definizioni
Titolo II: Definizione del concetto di "prodotto originario "
Articolo 2 - Requisiti di carattere generale
Domande:
1 Come possono i prodotti acquisire l'origine?
2 Cosa vuol dire "merce interamente ottenuta"?
3 Cosa significa l'espressione "sufficientemente lavorato o trasformato"?
Articolo 3 – Il cumulo nella Comunità europea
Articolo 4 – Il cumulo in Svizzera
Articolo 5 - Prodotti interamente ottenuti
Articolo 6 - Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
Domande:
1 Esistono circostanze per cui materiali non originari normalmente vietati possono essere utilizzati per fabbricare un prodotto originario?
2 Come deve essere letto l'Allegato II?

Articolo 7 - Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Articolo 8 - Unità da prendere in considerazione
Articolo 9 - Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Articolo 10 - Assortimenti
Articolo 11 - Elementi neutri
Titolo III: Requisiti territoriali
Articolo 12 - Principio della territorialità
Articolo 13 - Trasporto diretto
Articolo 14 - Esposizioni
Titolo IV: Restituzione o esenzione
Articolo 15 - Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
Titolo V: Prova dell'origine
Articolo 16 - Requisiti generali
Articolo 17 - Procedura per il rilascio di un certificato di movimentazione EUR 1 o EUR-MED
Domande:
1 Come va compilata una richiesta di certificato di circolazione ?
2 come si compila il certificato di circolazione eur 1 o eur-med?
3 Come devo indicare l'origine se la merce della mia spedizione ha origine in piu' di un Paese?
Articolo 18 - Certificati di circolazione EUR 1 o EUR-MED rilasciati "a posteriori"
Articolo 19 - Rilascio di un duplicato di certificato di circolazione
Articolo 20 - Rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Articolo 21 - Contabilità separata
Articolo 22 - Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED
Domande:
1 Come deve essere compilata una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED
Articolo 23 - Esportatore autorizzato
Domande:
1 Quali sono gli obblighi che incombono su un esportare autorizzato?
2 Come può un esportatore ottenere lo status di "esportatore autorizzato"?
Articolo 24 - Validità della prova dell'origine
Articolo 25 - Presentazione della prova dell'origine
Articolo 26 - Importazione con spedizioni scaglionate
Articolo 27 - Esonero dalla prova dell'origine
Articolo 28 - Documenti giustificativi
Articolo 29 - Conservazione della prova dell'origine e dei documenti giustificativi
Articolo 30 - Discordanze ed errori formali
Articolo 31 - Importi espressi in euro
Titolo VI: Misure di cooperazione amministrativa
Articolo 32 - Assistenza reciproca
Articolo 33 - Controllo delle prove dell'origine
Domanda:
Quali sono i "ragionevoli dubbi"?
Articolo 34 - Dirimere le controversie

Articolo 35 - Sanzioni
Articolo 36 - Zone franche
Titolo VII: Ceuta e Melilla
Articolo 37 - Applicazione del Protocollo
Articolo 38 - Condizioni speciali
Titolo VIII: Disposizioni finali
Articolo 39 - Emendamenti al Protocollo
Articolo 40 - Disposizione transitoria per merce in transito o deposito
Dichiarazione congiunta relativa al Principato di Andorra
Dichiarazione congiunta relativa Repubblica di San Marino

Appendici

Appendix 1 - Elenco delle Gazzette Ufficiali dell'Unione europea nelle quali sono stati pubblicati i protocolli di origine
Appendix 2 – Diverse versioni linguistiche delle espressioni da utilizzare sulle prove di origine e sulle dichiarazioni su fattura.

PREFAZIONE

Scopo del presente manuale è di fornire una spiegazione di carattere generale a operatori commerciali, a studenti e a tutti coloro che hanno bisogno di informazioni sulle regole di origine preferenziale attualmente utilizzate nel commercio tra la Comunità europea, un grande numero di altri partner europei ed i Paesi del Mediterraneo che partecipano al partenariato Euro-Mediterraneo.

Pertanto, è inevitabile che ci siano parti del presente documento che contengono informazioni già note a molti, ma che potrebbero risultare completamente nuove ad altri. Tuttavia, l'intento è di fornire uno strumento che possa essere utile ed informativo per tutti coloro che lo consulteranno.

Il manuale è diviso in due parti distinte ed ha due appendici. La prima parte affronta questioni relative all'origine, mentre la seconda parte si concentra sulla spiegazione di disposizioni del protocollo in materia di origine. E' stato ritenuto necessario adottare tale struttura affinché quegli utenti che non hanno una conoscenza approfondita della materia dell'origine possano apprenderla attraverso la lettura della prima parte. Le spiegazioni della seconda parte seguono l'ordine degli articoli del Protocollo in materia di origine che rappresenta la base giuridica delle regole d'origine.

Infine, trattandosi di un manuale per gli utenti, esso è limitato all'applicazione pratica delle disposizioni del Protocollo. Pertanto, il background storico e giuridico e la teoria economica alla base delle relazioni doganali, ecc., non sono stati affrontati, poiché non rientrano nel campo d'applicazione di un manuale pratico.

(Torna all'indice)

INFORMAZIONI GENERALI

Il presente manuale non ha status giuridico ed ha solo uno scopo informativo. Il sistema delle regole di origine preferenziale descritte in questo manuale si basa sulle disposizioni giuridiche degli Accordi tra la Comunità europea e la maggior parte dei suoi partner commerciali europei e mediterranei.

Le regole dell'origine preferenziale descritte in questa Guida si applicano al commercio tra la Comunità europea, la Bulgaria, l'Islanda, la Norvegia, la Romania, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), le isole Faeroe, la Turchia, l'Algeria, l'Egitto, Israele, la Giordania, il Libano, il Marocco, la Tunisia e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e la striscia di Gaza.

Nel futuro altri Paesi potranno essere integrati nel sistema.

Il sistema delle regole dell'origine preferenziale descritto nel presente manuale viene comunemente denominato il "sistema di cumulo Pan Euro mediterraneo" delle regole di origine. Tale termine non ha rilevanza giuridica.

I termini "zona" e "zona Pan Euro mediterranea" devono essere intesi come termini che si riferiscono ai territori dei Paesi che applicano il cumulo Pan Euro mediterraneo delle regole di origine, a meno che non sia definito diversamente. Allo stesso modo, i riferimenti a "partner" e "Paesi partner" devono essere intesi come riferimenti ai Paesi che applicano il sistema delle regole d'origine, a meno che non sai definito diversamente. Nessuno dei summenzionati termini ha rilevanza giuridica.

Il termine "Paesi in cui si può applicare il cumulo" si riferisce a quei Paesi della zona Pan Euro mediterranea che hanno siglato accordi di libero scambio tra loro e tra questi anche il protocollo Pan Euro mediterraneo sull'origine.

Gli esempi riportati nel presente manuale devono essere considerati mere illustrazioni di come il sistema funzioni in termini pratici.

Il Protocollo utilizzato nel presente manuale per illustrare e spiegare il sistema è quello tra la CE e la Svizzera. Tuttavia, i requisiti di origine in tutti i Protocolli di Origine degli Accordi tra la CE e gli altri Paesi sopra elencati sono pressoché identici. Le differenze esistenti tra i protocolli sono illustrate nel manuale.

L'appendice 1 contiene l'elenco delle Gazzette ufficiali dell'Unione Europea su cui i Protocolli di Origine con i vari Paesi che applicano il sistema sono stati pubblicati.

(Torna all'indice)

PARTE 1

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL CONCETTO DI PRODOTTI ORIGINARI

1. COS'E' L'ORIGINE?

In poche parole, l'origine è la nazionalità "economica" delle merci commercializzate. Occorre determinare la nazionalità e la classificazione tariffaria delle merci (s.v. domanda n. 6 *infra* per una breve spiegazione della classificazione tariffaria) per poter determinare dazi e imposte equivalenti o eventuali restrizioni o obbligazioni doganali applicabili. Ci sono due tipi di origine, **non-preferenziale** e **preferenziale** ed il trattamento doganale delle merci all'importazione è determinato dalla loro origine.

(Torna all'indice)

2. COS'E' L'ORIGINE NON PREFERENZIALE?

L'origine non preferenziale conferisce semplicemente una nazionalità "economica" alle merci e non attribuisce loro alcun beneficio. L'origine non preferenziale viene conferita o a merci "interamente ottenute" (Il concetto di "interamente ottenuto" viene spiegato nel paragrafo dedicato all'Articolo 5) in un Paese o, se sono coinvolti due o più Paesi nella produzione di un prodotto, l'origine si ottiene nel Paese in cui si eseguono le ultime lavorazioni o trasformazioni sostanziali giustificate da un punto di vista economico. L'origine non preferenziale, ad esempio, viene utilizzata nel determinare se le merci sono soggette o meno a misure antidumping o restrizioni quantitative oppure a fini statistici. Essa può essere altresì impiegata per determinare l'origine nell'ambito del "marchio d'origine" delle merci (cioè l'etichetta "made in").

(Torna all'indice)

3. COS'E' L'ORIGINE PREFERENZIALE?

L'origine preferenziale viene conferita a merci provenienti da alcuni Paesi se soddisfano determinati criteri. Questi ultimi in genere richiedono che le merci siano oggetto di lavorazioni e trasformazioni maggiori rispetto alle merci con origine non preferenziale. Tuttavia, le merci interamente ottenute in un Paese (s.v. spiegazione dell'art. 5) possono anche beneficiare dello status di origine preferenziale. Quest'ultimo permette alle merci scambiate tra Paesi che hanno concordato tale procedura di avere taluni benefici, quali ad esempio l'entrata ad un tasso ridotto o in esenzione.

(Torna all'indice)

4. POSSONO BENEFICIARE TUTTI I PRODOTTI DELL'ORIGINE PREFERENZIALE?

In teoria tutti i prodotti possono beneficiare dell'origine preferenziale. In realtà un Paese non concede trattamenti preferenziali alle merci che vengono considerate sensibili per le industrie, pertanto tali questioni devono essere negoziate tra le parti. Per quanto riguarda gli Accordi a cui il presente manuale fa riferimento, alcune merci sono escluse dai trattamenti preferenziali. Quindi occorre ricordarsi di confermare sempre che determinate merci rientrano tra quelle comprese nell'Accordo tra il proprio Paese e quello del partner commerciale.

(Torna all'indice)

5. DA CHI POSSO SAPERE SE I MIEI PRODOTTI POSSONO BENEFICIARE DEL TRATTAMENTO PREFERENZIALE?

Al fine di beneficiare dell'origine preferenziale le merci devono soddisfare le condizioni poste dal Protocollo in materia di Origine per quanto riguarda la definizione del concetto "prodotti originari". Ciò significa che le merci o devono essere interamente ottenute (s.v. spiegazione Articolo 5) o essere sottoposte ad un certo grado di lavorazione o trasformazione. In allegato a ciascun protocollo in materia di origine c'è un elenco delle lavorazioni o trasformazioni che ciascun prodotto deve subire per potere ottenere il trattamento preferenziale.
(Appendice I, al presente manuale, elenco (con link) delle varie Gazzette Ufficiali CE su cui sono stati pubblicati diversi protocolli in materia di origine).

L'elenco si basa sulla classificazione tariffaria dei prodotti nel Sistema Armonizzato (SA). Pertanto, prima di stabilire a quali trasformazioni sottoporre un prodotto, occorre conoscerne la classificazione tariffaria nel SA (s.v. domanda n.6, in cui si spiega in dettaglio la classificazione tariffaria). Per ulteriori informazioni su come leggere l'allegato relativo alle trasformazioni si rimanda alla risposta alla domanda n. 2 nella spiegazione dell'Articolo 6 e all'allegato 1 a ciascun Protocollo in materia di Origine.

(Torna all'indice)

6. COS'È LA CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA?

Sebbene la classificazione tariffaria sia di per sé un settore altamente specializzato nel contesto doganale, è necessario discuterne brevemente significato e importanza in questa sede. La classificazione tariffaria nasce da un sistema creato per individuare ogni elemento commercializzato, che può essere qualcosa di molto semplice, come l'argilla naturale per la produzione di ceramiche, oppure l'attrezzatura medica più sofisticata. Per fare ciò, occorre assegnare un codice tariffario a ciascun prodotto.

I codici tariffari sono elencati nelle tariffe nazionali di ciascun Paese. Per quanto riguarda i Paesi e i raggruppamenti a cui si riferisce il presente Manuale, il sistema di classificazione è basato sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, noto come "Sistema armonizzato" o "SA". Esso è diviso in 97 "capitoli" a loro volta suddivisi in voci di quattro cifre.

Sulla base della classificazione tariffaria e tenendo conto dell'origine, tutti i dazi e imposte equivalenti, preferenze, contingenti, massimali, ecc. possono essere determinati per ciascun prodotto. In alcuni casi la classificazione tariffaria e l'origine non preferenziale sono richieste entrambe (ad es. nel caso di misure anti-dumping).

Nel contesto dell'origine preferenziale è essenziale conoscere la voce tariffaria corretta, poiché la lavorazione o la trasformazione necessarie per conferire il carattere di prodotto originario sono determinate sulla base del sistema SA. L'elenco delle operazioni che conferiscono l'origine di cui all'All.2 di ciascun protocollo riporta tutti i prodotti secondo la loro classificazione nell'SA.

Pertanto è fondamentale assegnare il giusto codice tariffario ad una merce, altrimenti sorgeranno problemi e difficoltà per l'esportatore/importatore. Bisogna altresì sottolineare che è compito dell'operatore commerciale assegnare il corretto codice tariffario alla propria merce.

Se non si conosce la corretta classificazione tariffaria di una merce, ci si può rivolgere all'ufficio delle dogane di zona che sarà in grado di risolvere il problema. Comunque, per permettere alla dogana di farlo, occorre descrivere con chiarezza il prodotto, specificandone i materiali che lo costituiscono, le sue funzioni e, se necessario, fornire ulteriore documentazione di carattere descrittivo e informativo.

(Torna all'indice) (Torna alla domanda 1) (Torna alla domanda 5) (Torna all'Articolo 8)

7. CI SONO CRITERI DA RISPETTARE OLTRE A QUELLI DELLA LAVORAZIONE E DELLA TRASFORMAZIONE?

Oltre ai requisiti relativi alla lavorazione e trasformazione, ci sono definizioni ben precise in merito a cosa si intende per "nazionalità" nel contesto dell'origine. Ciò è particolarmente importante nel determinare l'origine di pesce e prodotti della pesca. La spiegazione dell'articolo 5 nella parte 2 del presente Manuale tratta in maggiore dettaglio la "nazionalità" nel contesto dell'origine.

(Torna all'indice)

8. COS'E' IL CUMULO?

L'Allegato al Protocollo in materia di Origine ("**Allegato II**") che stabilisce le trasformazioni richieste per conferire lo status di prodotto originario definisce cosa occorre fare affinché un prodotto possa beneficiare dell'origine preferenziale. Comunque, per la produzione moderna è abbastanza comune che due o più fonti diverse in Paesi diversi siano coinvolti nella produzione di merci. Nel caso in cui due o più Paesi applichino le stesse regole sull'origine ed abbiano siglato accordi di libero scambio, essi possono **cumulare l'origine.**

Nel contesto degli Accordi a cui si riferisce il presente manuale, il cumulo indica che i prodotti che hanno lo status di prodotti originari in un Paese partner possono essere utilizzati con prodotti che hanno origine nell'altro Paese partner senza pregiudizio dello status preferenziale del prodotto finito.

In caso di cumulo, la lavorazione o trasformazione eseguita in ciascun Paese partner sui prodotti originari non deve essere una "lavorazione o trasformazione sufficiente" ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 per conferire al prodotto finito lo status di prodotto originario del Paese partner, ma essa **deve** andare oltre le operazioni minime di cui all'art. 7

Esempio 1:

Un prodotto interamente ottenuto nella Comunità è esportato in Svizzera dove subisce ulteriori trasformazioni. I prodotti finiti saranno originari della Svizzera se la lavorazione o la trasformazione eseguita in Svizzera va al di là delle operazioni minime di cui all'art. 7. Se il prodotto finito viene esportato dalla Svizzera nella Comunità europea, esso verrà considerato come originario della Svizzera.

Esempio 2:

Un macchinario incompleto che ha origine nella Comunità viene spedito in Norvegia dove viene sottoposto ad ulteriore lavorazione o trasformazione, superiori alle operazioni minime di cui all'art.7. Quindi il macchinario viene spedito in Svizzera, dove ancora una volta è sottoposto a lavorazione o trasformazione che vanno al di là delle operazioni minime definite nell'art.7. Il macchinario viene completato e finito in Svizzera.
Il prodotto che esce dalla Comunità ha origine UE quando entra in Norvegia. La lavorazione o la trasformazione eseguita in Norvegia, superando la soglia minima, conferisce al prodotto un'origine Norvegese. Il prodotto finale ha origine svizzera, in quanto la lavorazione e trasformazione che vengono eseguite in quel Paese sono superiori alle operazioni minime.

I materiali o componenti non originari devono essere sufficientemente lavorati per poter ottenere il carattere originario prima di poter beneficiare delle disposizioni in materia di cumulo previste negli Accordi in questione.

Esempio 3:
Un tessuto di cotone di origine Indiana viene importato nell'UE. Esso è solo tagliato in sagome, prima di essere esportato in Svizzera, dove le sagome sono cucite e assemblate per produrre magliette da uomo o da ragazzo. Tutte le operazioni di finitura sono eseguite in Svizzera.

I prodotti finali saranno considerati come non originari e non benficeranno di quanto disposto dall'Accordo CE- Svizzera. Ciò accade in quanto la norma applicabile alle magliette da uomo o da ragazzo della voce SA 6205 specifica che al fine di ottenere l'origine preferenziale, la produzione all'interno di quella zona deve iniziare almeno dal filato. Poiché il filato è stato già tessuto in India, le magliette con esso prodotte non otterranno l'origine preferenziale.

Esempio 4:

Agrumi classificati al capitolo 8 vengono importati nell'UE dagli Stati Uniti. Nell'UE vengono impiegati per produrre succhi di frutta appartenenti alla voce 2009. Vengono soddisfatti i criteri per il cambiamento di voce, nonché il requisito che i materiali di cui al Capitolo 17 non superano il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto. In tal caso il succo di frutta ottiene il carattere originario, in quanto la frutta non originaria è stata sufficientemente trasformata.

La condizione secondo cui le merci oggetto del cumulo devono essere originarie è tesa ad incoraggiare lo sviluppo dell'industria in quella zona.

Nel presente Manuale si fa riferimento a tre tipi di cumulo: **bilaterale, diagonale e totale o integrale.**
(Torna all'indice)

9. COS'È IL CUMULO BILATERALE?

Il cumulo bilaterale viene attuato tra due partner. Ciò significa che i produttori in ciascun Paese partner possono utilizzare materiali e componenti che hanno origine nell'altro Paese,

come fossero originari del proprio e le operazioni eseguite in un Paese partner si aggregano a quelle eseguite nell'altro Paese partner per conferire il carattere originario alle merci che tra loro si scambiano. (Il simbolo ? indica un accordo bilaterale).

Diagramma A

Paese A ? Paese B

Esempio 1:

Tessuto di lino, originario della CE, viene esportato in Egitto dove viene tagliato e assemblato in indumenti da uomo e da donna. Gli indumenti sono esportati nella CE.

Poiché il tessuto è originario della CE viene trattato come fosse originario in Egitto quando viene assemblato in indumenti. Gli indumenti finiti hanno origine preferenziale egiziana. (Con il cumulo diagonale- cfr. infra Domanda 10- essi possono essere anche esportati in uno qualsiasi degli altri Paesi associati con origine preferenziale egiziana).

Esempio 2:

Latte, totalmente ottenuto in Svizzera, viene esportato in Germania, dove viene trasformato in formaggio da essere esportato in Svizzera.

Il latte è trattato come fosse originario della CE. Poiché tutte le trasformazioni necessarie per la produzione del formaggio sono eseguite su un prodotto con carattere originario (latte), il prodotto finito ha soddisfatto le regole in materia di origine ed ha origine CE. (Se spedite in un altro Paese partner della zona di cumulo Pan Euro mediterranea il formaggio avrebbe anche origine CE, ma secondo i termini del cumulo diagonale).

Occorre sottolineare che, anche se le merci possono ottenere carattere originario in virtù del cumulo bilaterale, manterranno il loro carattere originario se scambiate con un altro Paese partner del sistema, **non** per il cumulo bilaterale, **ma per quello diagonale** (s.v. la prossima domanda).

(Torna all'indice)

10. COS'E' IL CUMULO DIAGONALE?

Il cumulo diagonale si attua tra più di due Paesi. Se i Paesi A, B e C hanno siglato tra loro accordi e tutti applicano le stesse regole sull'origine per quanto riguarda la lavorazione o la trasformazione di materiali non originari, il Paese A può applicare il cumulo diagonale nei suoi scambi commerciali con gli altri due Paesi, se gli accordi prevedono tale cumulo.

Per es., i prodotti originari dei Paesi B e C possono essere utilizzati per produrre un prodotto con carattere originario del Paese A. Le importazioni nel Paese A da B e C avvengono ai sensi degli accordi bilaterali esistenti tra il Paese A e gli altri due Paesi. Comunque, poiché tutti e tre i Paesi applicano lo stesso sistema delle regole sull'origine, il carattere originario di tutti i componenti può essere sommato al fine di mantenere il carattere originario del prodotto finale, come illustrato dal diagramma B.

Diagramma B

PaeseA ? Paese B

? ?

Paese C

Dal diagramma è chiaro che i tre Paesi nella transazione sono legati tra loro da Accordi (indicati dai simboli ? e ?). Ciascun Paese deve applicare le stesse regole in materia di origine degli altri due Paesi coinvolti. Non è sufficiente che solo il Paese A applichi le stesse regole in materia di origine degli altri due Paesi coinvolti, anche questi ultimi devono applicare le stesse regole d'origine tra loro. **UN PAESE PUO' APPLICARE IL CUMULO SOLO CON QUEI PAESI CON CUI HA UN PROTOCOLLO IN MATERIA DI ORIGINE CHE PREVEDA TALE CUMULO E CONTENGA IDENTICHE REGOLE IN MATERIA DI ORIGINE**.

Per beneficiare del cumulo diagonale la lavorazione e la trasformazione devono essere eseguite su prodotti aventi carattere originario.

Esempio 1:

La Norvegia ha un accordo con la Svizzera e la Turchia che prevede il cumulo e contiene regole identiche in materia di origine. Anche la Svizzera ha un accordo analogo con la Turchia contenente le stesse regole in materia di origine che applica con la Norvegia.

Pertanto, la Norvegia può utilizzare prodotti originari della Turchia e della Svizzera per produrre una merce che avrà carattere originario della Norvegia.

In un'altra ipotesi il Paese A produce un prodotto originario utilizzando materiali originari del Paese B. Il prodotto finito nel Paese A viene quindi esportato nel Paese C dove viene incorporato in un altro prodotto insieme a materiale originario di un quarto Paese, Paese D. Tutti e quattro i Paesi hanno siglato accordi tra loro che prevedono il cumulo e applicano identiche regole in materia di origine tra loro e poiché tutti i materiali e componenti hanno carattere originario anche il prodotto finale avrà carattere originario.

Esempio 2:

L'Egitto produce un prodotto originario utilizzando componenti che hanno origine CE. Il prodotto finito avrà origine egiziana. Il prodotto egiziano viene quindi esportato in Svizzera dove viene incorporato in un macchinario che contiene anche componenti con origine Turca. Il macchinario prodotto in Svizzera ha origine svizzera poiché tutti i componenti utilizzati per produrlo hanno già carattere originario nella zona ed i componenti originari della dell'Egitto e della Turchia hanno subito lavorazioni e trasformazioni oltre la soglia minima (s.v. la spiegazione dell'Art. 7 per maggiori informazioni sulla trasformazione minima).

Se uno dei Paesi dell'area non è collegato mediante Accordi al Paese di fabbricazione finale, i materiali che hanno origine da questo Paese possono essere solo incorporati in un prodotto originario e solo sulla base di una sufficiente lavorazione o trasformazione.

Diagramma B

Paese A ? Paese B

? X

Paese C

Esempio 3

L'*Egitto (Paese A) produce una merce con carattere originario utilizzando componenti aventi origine CE. Il prodotto finito avrà carattere originario egiziano. Quindi il prodotto egiziano viene esportato in Giordania (Paese C), dove viene incorporato in una macchina che contiene anche componenti di origine Turca (Paese B). La macchina prodotta in Giordania ha origine giordana in quanto i componenti utilizzati per produrla avevano già carattere originario della zona ed i componenti originari dell'Egitto hanno subito una lavorazione o trasformazione superiore alla soglia minima e i materiali turchi sono stati incorporati in prodotti originari sulla base di una lavorazione o trasformazione sufficiente. (per ulteriori informazioni sulla trasformazione minima si rimanda alla spiegazione dell'Articolo 7).*

(Torna all'indice) (Torna alla domanda 9)

11. COS'È IL CUMULO TOTALE O INTEGRALE?

Nel contesto delle le regole sull'origine relative al cumulo Pan europeo, il **cumulo totale o integrale** viene attuato solo tra Paesi dello Spazio Economica Europeo (SEE). Esso è altresì applicabile sulla base di taluni Protocolli con la Tunisia, il Marocco e l'Algeria.

Lo SEE comprende la CE, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. Ai fini dell'origine lo SEE viene considerato un unico territorio. Il cumulo totale o integrale significa che, nello stabilire l'origine finale, si considerano tutte le operazioni eseguite nello SEE. Non è richiesto che le merci abbiano origine in uno dei Paesi SEE prima di essere esportati per ulteriore lavorazione o trasformazione in un altro Paese SEE, mentre si richiede che tutte le lavorazioni o trasformazioni necessarie per conferire il carattere originario siano eseguite sul prodotto.

I Protocolli esistenti tra CE e Tunisia, Marocco e Algeria disciplinano inoltre il cumulo di lavorazione e trasformazione. Come nello SEE, è necessario che tutte le lavorazioni e le trasformazioni necessarie per conferire l'origine vengano eseguite sul prodotto non nel territorio doganale di un singolo Paese, ma nell'area formata dai territori doganali di un gruppo di Paesi, quali la CE, la Tunisia, il Marocco e l'Algeria.

Per meglio comprendere il cumulo totale, gli esempi qui di seguito riportati illustrano il suo funzionamento.

Esempi di cumulo totale o integrale dello SEE:

Del filato di cotone al 100%, di origine Indiana, viene importato in Portogallo dove viene trasformato in tessuto di cotone. Tale tessuti mantiene il suo carattere non originario in Portogallo, poiché la regola dell'origine relativa ai tessuti impone la fabbricazione a partire dalla fibra.

Il tessuto non originario viene esportato dal Portogallo in Norvegia, dove viene trasformato in indumenti. In Norvegia gli indumenti finiti ottengono la posizione di origine preferenziale, in quanto la trasformazione eseguita in Portogallo si aggiunge a quella eseguita in Norvegia per produrre indumenti originari. Il requisito della doppia trasformazione (cioè da filato a tessuto e poi a indumento) è stato soddisfatto nello SEE, quindi il prodotto finale ottiene il carattere originario dello SEE e, poiché il cumulo viene riconosciuto dai Paesi Pan Euro mediterranei, il prodotto può essere esportato all'interno della stessa zona in regime preferenziale.

Esempio di cumulo totale o integrale con Tunisia, Marocco e Algeria

Il filato cinese viene importato in Tunisia dove viene trasformato in tessuto. Quest'ultimo mantiene la sua origine cinese, in quanto le regole di origine per il tessuto richiedono la fabbricazione dalle fibre.

Il tessuto non originario viene esportato dalla Tunisia al Marocco dove viene trasformato in indumenti. Nel Marocco, gli indumenti finiti ottengono il carattere di origine preferenziale, in quanto la trasformazione eseguita in Marocco si aggiunge a quella eseguita dalla Tunisia per produrre gli indumenti originari. Il requisito della doppia trasformazione, come nell'esempio precedente, è stato soddisfatto nel territorio dei Paesi che beneficiano del cumulo totale o integrale, quindi il prodotto finale ottiene il carattere originario del Marocco e il prodotto può essere esportato nella Comunità. Tuttavia, poiché il cumulo totale o integrale tra CE, Tunisia, Marocco e Algeria non viene riconosciuto dai Paesi Pan Euro mediterranei, il prodotto non può essere ri-esportato all'interno della zona in regime preferenziale.

(Torna all'indice)

12 QUAL È LA DIFFERENZA TRA IL CUMULO DIAGONALE E QUELLO TOTALE O INTEGRALE ?

La differenza tra il cumulo diagonale e quello totale o integrale o può essere meglio illustrato confrontando l'esempio qui di seguito riportato con il primo esempio della domanda 11.

Esempio:
Del filato di cotone al 100%, di origine Indiana, viene importato in Svizzera dove viene trasformato in tessuto di cotone. Tali tessuti mantengono il loro carattere non originario in Svizzera, poiché la regola dell'origine relativa ai tessuti impone la fabbricazione a partire dalla fibra.

Il tessuto non originario viene esportato dalla Svizzera in Turchia, dove viene trasformato in indumenti. Gli indumenti fabbricati dal tessuto non originario in Turchia non possono ottenere la posizione di origine preferenziale, in quanto la regola per i materiali con origini non preferenziale utilizzati nella fabbricazione degli indumenti (cioè la fabbricazione a partire dal filato) non è stata soddisfatta.

Il risultato sarebbe identico se il tessuto non originario fosse esportato dalla Svizzera in Germania e la fabbricazione di indumenti avvenisse lì.

(Torna all'indice)

13. COS'E' IL CUMULO PAN EURO MEDITERRANEO?

Il cumulo Pan Euro mediterraneo è il termine con cui si indica il sistema di cumulo diagonale tra la Comunità europea ed un numero di Paesi europei e Mediterranei. Tuttavia, è un termine che non ha alcuna rilevanza giuridica.

Nella seconda parte del presente manuale (Analisi di un Protocollo in materia di Origine) si esamina più dettagliatamente il cumulo Pan Euro mediterraneo.

(Torna all'indice)

14. QUALI PAESI OPERANO IL SISTEMA DI CUMULO DELL'ORIGINE PAN EURO MEDITERRANEO?

Gli Stati membri dell'UE (Austria, Belgio, Cipro, la Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, la Repubblica Slovacca, Slovenia, Svezia e il Regno Unito), Bulgaria, le isole Faeroe, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Romania, Svizzera, Turchia, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia e Autorità Palestinese della Cisgiordania e della striscia di Gaza).

La Comunità applica il sistema del cumulo con questi Paesi con i quali è in vigore un Accordo di libero scambio che disciplina tale sistema e contiene le regole in materia di origine Pan Euro mediterranea.

La CE ha un'unione doganale con Turchia, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino. I prodotti coperti dall'unione doganale con Andorra e San Marino sono trattati ai sensi di quanto stabilito dai Protocolli in materia di origine legati agli Accordi. Tutti gli Accordi contengono Dichiarazioni congiunte in cui si afferma che i **prodotti dei Capitoli da 25 a 97 che hanno origine in Andorra e tutti i prodotti originari nella Repubblica di San Marino devono essere considerati come originari dell'UE dai Paesi partner.**

(Torna all'indice)

15. **COS'E' LA 'GEOMETRIA VARIABILE' ?**

La "geometria variabile" significa che il cumulo diagonale è possibile solo tra quei Paesi dell'area Pan Euro mediterranea che hanno soddisfatto i requisiti necessari. (S.v. il terzo esempio *supra*, punto 10).

16. **DOVE POSSO TROVARE IL PROTOCOLLO PER IL PAESE CON CUI HO RAPPORTI COMMERCIALI?**

I protocolli in materia di origine allegati a ciascun Accordo tra la Comunità ed i suoi partner sono stati pubblicati nella serie L della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. L'elenco completo delle Gazzette Ufficiali insieme alle date di pubblicazione si trova nell'Appendice 1 al presente manuale.

(Torna all'indice)

17. QUALE ACCORDO SI APPLICA ALLE MIE MERCI?

L'accordo che si applica alle merci è quello esistente tra il proprio Paese e il partner commerciale (ad es. Egitto, Marocco, ecc.) o gruppo di Paesi (ad es., CE, SEE). Gli esempi che seguono illustrano tale punto.

Occorre altresì notare che per motivi storici la Comunità ha stipulato Accordi con i singoli Stati membri dell'EFTA (cioè Islanda, Norvegia e Svizzera, che ha un'unione doganale con il Liechtenstein, stato membro dello SEE). Tuttavia, gli Stati membri dell'EFTA hanno firmato Accordi con altri Paesi partner in quanto gruppo. L'esempio 3, *infra*, illustra questo punto.

Esempio 1:

Un esportatore Turco che vuole spedire un prodotto dalla Turchia nel Regno Unito opererà nell'ambito delle disposizioni dell'Accordo tra Turchia e Comunità europea. In questo caso, poiché il Regno Unito è uno Stato membro della Comunità europea, si applica l'Accordo tra il Paese esportatore e la CE .

Esempio 2:

Per un esportatore norvegese che spedisce un prodotto dalla Norvegia al Belgio, si applica l'Accordo che istituisce lo Spazio Economico Europeo oppure l'Accordo CE-Norvegia.

Esempio 3:

L'Accordo EFTA/Egitto si applicherebbe alle merci esportate da un esportatore islandese in Egitto. (L'Islanda ha firmato un Accordo con l'Egitto non da sola, ma in qualità di Stato membro dell'EFTA).

Esempio 4:

Un produttore ***Giordano che vuole esportare merci in Cirgiordania e nella Striscia di Gaza farà riferimento all'Accordo tra Giordania e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza.***

Esempio 5:

Merci Turche esportate in Marocco saranno soggette ai termini dell'accordo tra la Turchia e il Marocco.

Per l'elenco degli Accordi a cui si riferisce il presente manuale, insieme ai collegamenti con l'edizione della **Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea** in cui essi sono stati pubblicati, si rimanda all'Appendice 1. Tuttavia, se per un motivo qualsiasi non si ha accesso all'Accordo

che interessa, si raccomanda di contattare l'ufficio informazioni dell'Amministrazione nazionale, che dovrebbe essere in grado di rispondere alla richiesta.

Si prega altresì di vedere la matrice degli Accordi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea SERIE C che stabilisce quali sono gli Accordi in vigore tra i diversi partner che applicano le regole del cumulo in materia di origine Pan Euro mediterraneo.

(Torna all'indice)

PARTE 2

SPIEGAZIONE DI UN PROTOCOLLO DI ORIGINE

INTRODUZIONE

La Parte 2 del presente manuale esamina e spiega i protocolli di origine degli Accordi in vigore tra la Comunità e i Paesi partner e tra i Paesi partner stessi.

La presente analisi viene effettuata articolo per articolo. Il presente metodo fornisce una chiara spiegazione di ciò che, dopo tutto, è un argomento complesso. Ciascun articolo viene riprodotto e poi seguito da una breve spiegazione e, laddove si ritiene opportuno, esempi relativi. Non sarà mai sottolineato a sufficienza che il **presente manuale ha una natura puramente esplicativa e non ha valenza giuridica**.
Gli operatori devono ricordare che nel momento in cui hanno un dubbio relativamente a quali articoli applicare ad una situazione specifica, una semplice regola generale è quella di esaminare gli articoli in questione in ordine progressivo e di eliminarli sulla stessa base.

(TORNA ALL'INDICE)

STRUTTURA DEI PROTOCOLLI DI ORIGINE

Ciascun Protocollo è diviso in otto sezioni dette “Titoli”, che si riferiscono a tutti gli aspetti del sistema di origine messo in atto dal Protocollo. Gli otto titoli dei relativi Protocolli sono i seguenti:

Titolo I	**Disposizioni generali**
Titolo II	**Definizione del concetto di "prodotti originari"**
Titolo III	**Requisiti territoriali**
Titolo IV	**Ritiro o esenzione**
Titolo V	**Prova di origine**
Titolo VI	**Accordi di cooperazione amministrativa**
Titolo VII	**Ceuta e Melilla**
Titolo VIII	**Disposizioni finali**

Gli otto gruppi costituiscono il fondamento giuridico del sistema di origine attualmente in vigore nella cosiddetta area del cumulo Pan europeo. Ciascun Titolo contiene un numero di articoli, ciascuno dei quali si riferisce ad un aspetto specifico del Protocollo. Questa parte del Manuale spiega il sistema d origine titolo per titolo ed articolo per articolo.

(TORNA ALL'INDICE)

Titolo I

Disposizioni generali

Il Titolo I consta di un solo articolo che stabilisce le definizioni giuridiche dei vari termini del Protocollo. Si ricorda che le definizioni di cui all’Articolo 1 sono definizioni giuridiche e non da dizionario.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

a) Per 'fabbricazione' si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso l'assemblaggio o le operazioni specifiche;

b) Per 'materiale' si intende qualsiasi ingrediente, material prima, componente o parte, ecc. utilizzato nella fabbricazione del prodotto;

c) Per 'prodotto' si intende il prodotto fabbricato, anche se in seguito utilizzato per un'altra operazione di fabbricazione;

d) Per 'merci' si intendono tanto i materiali che i prodotti;

e) Per 'valore in dogana' si intende il valore determinato in conformità con l'Accordo del 1994 sull'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) (Accordo OMC sulla valutazione in dogana);

f) Per 'prezzo franco fabbrica' si intende il prezzo pagato per il prodotto franco fabbrica al produttore nella Comunità o in Svizzera nei locali del quale ha avuto luogo l'ultima lavorazione o trasformazione, sempreché il prezzo comprenda il valore di tutti I materiali utilizzati meno tutte le imposte interne che vengono o possono essere rifuse al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) Per 'valore dei materiali' si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati oppure, se questo non è noto e non si può accertare, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali nella Comunità o in Svizzera;

h) Per 'valore dei materiali originari' si intende il valore di tali materiali secondo la definizione di cui alla lettera (g) applicata mutatis mutandis;

i) Per 'valore aggiunto' si intende la differenza fra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati originari di altri Paesi di cui all'Articolo 3 e 4 con i quali è applicabile il cumulo, o se il valore in dogana non è noto o non può essere accertato, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali nella Comunità o in Svizzera;

j) Per 'capitoli' e 'voci' si intendono I capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di codifica e di designazione delle merci, cui il presente Protocollo si riferisce come 'Sistema armonizzato' o 'SA';

k) Per 'classificato' si intende la classificazione di un prodotto o materiale in una determinata voce;

l) Per 'spedizione' si intendono i prodotti che vengono inviati contemporaneamente da un esportatore ad un destinatario oppure che sono accompagnati da un titolo di trasporto unico per la spedizione dall'esportatore al destinatario oppure, in assenza di tale documento, da una fattura unica;

m) Per 'territori' si intendono anche le acque territoriali.

NOTA ESPLICATIVA

Articolo 1 (f) - "Prezzo franco fabbrica”

Il prezzo franco fabbrica di un prodotto comprende:

- il valore di tutti I materiali forniti utilizzati nella fabbricazione,

tutte le spese (quelle relative ai materiali e tutte le altre spese) effettivamente sostenute dal produttore. Ad esempio il prezzo franco fabbrica di video cassette registrate, registrazioni, dischi, software informatico media-carrying e prodotti simili che includano un elemento di diritti sulla proprietà intellettuale per quanto possibile comprendono tutti I costi relativi all’utilizzo dei diritti sulla proprietà intellettuale per la fabbricazione della merce sostenuti dal produttore, a prescindere dal fatto se il titolare di tali diritti abbia la propria sede o risieda nel Paese di produzione.

Non si tiene conto di riduzioni sul prezzo (ad esempio dovute a pagamento anticipato o ad acquisti in stock).

OSSERVAZIONI:

L’Articolo 1 definisce i significati giuridici di tutti i termini utilizzati nel Protocollo.

L’Articolo 1(k) si riferisce alla classifica di un prodotto o di un materiale in una particolare voce del sistema armonizzato. Assicurare che la merce sia classificata in maniera corretta nel SA è compito dell’operatore. Nel caso in cui questi non sia in grado di determinare l’esatta classificazione tariffaria della merce, è necessario contattare l’ufficio doganale competente per territorio, che sarà in grado di darvi informazioni, benché per ricevere l’aiuto necessario bisogna fornire alla dogana tutte le informazioni da essa richieste.

Ricordate che una classificazione tariffaria errata può comportare inconvenienti per voi e per il vostro partner commerciale il che si può tradurre in una perdita di tempo e denaro per entrambi.

Risulta essenziale conoscere bene il significato dei vari termini utilizzati nel Protocollo. Le definizioni si ripetono in tutti i Protocolli di Origine.

(TORNA ALL'INDICE)

Titolo II

Definizione del concetto di "prodotto originario "

A seguito delle definizioni terminologiche utilizzate nei Protocolli, il Titolo II procede, nello spazio di 10 articoli, a definire il concetto di origine preferenziale nell'ambito degli Accordi.

Come menzionato nella prefazione, gli articoli seguono una progressione logica: iniziano con gli elementi fondamentali e passano ai concetti più generali. Ad esempio, gli articoli 3 e 4 trattano del cumulo (tanto bilaterale che diagonale), mentre gli articoli 5 e 6 trattano i mezzi con i quali le merci possono ottenere l'origine preferenziale. In tal modo, il concetto viene spiegato prima che si spieghi come ottenere l'origine preferenziale.

Come regola generale, gli operatori devono procedere nello stesso modo. È necessario determinare se le merci sono state ottenute per intero oppure se includono materiali non originari e se tali materiali hanno subito una lavorazione o una trasformazione sufficiente per soddisfare la regola dell'elenco.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

(a) Prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'Articolo 5;

(b) Prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali che non sono stati interamente ottenuti sul suo territorio, sempre che siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'Articolo 6;

(c) Merci originarie dello Spazio Economico Europeo (SEE) ai sensi del Protocollo 4 dell'Accordo sull'Area Economica Europea.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Svizzera:

(a) Prodotti interamente ottenuti in Svizzera ai sensi dell'Articolo 5;

(b) Prodotti ottenuti in Svizzera che incorporano materiali che non sono stati interamente ottenuti sul suo territorio, sempre che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in Svizzera ai sensi dell'Articolo 6.

(RETURNO AD ARTICOLO 12)

OSSERVAZIONI:

Il presente Articolo stabilisce i criteri da applicare alle merci affinché possano essere considerate originarie della Comunità e dei Paesi partner. (Si ricorda che il protocollo portato ad esempio nella presente analisi è quello tra la Comunità e la Svizzera. Gli stessi criteri si applicano alle merci provenienti da qualsiasi Paese che fa parte del sistema).

L'Articolo 2(1)(b) stabilisce che qualsiasi materiale non originario utilizzato nella produzione di prodotti deve essere stato oggetto di lavorazione o trasformazione sufficienti nel Paese di fabbricazione. Ciò equivale ad affermare che i materiali non originari possono essere utilizzati nella Comunità o in Svizzera, in questo caso, per produrre un prodotto originario, purché tali materiali siano stati oggetto di una lavorazione o trasformazione sufficienti nella Comunità o in Svizzera.

Se i materiali non originari importati nella Comunità o in qualsiasi altro Paese della zona non sono stati oggetto di una lavorazione o trasformazione sufficienti, tali materiali mantengono il proprio carattere non originario e non possono beneficare del trattamento preferenziale del protocollo di origine quando vengono importati in un altro Paese della zona. Ad esempio, se le merci non originarie vengono importate nella Comunità devono essere oggetto di una lavorazione o trasformazione sufficienti nella Comunità ed ottenerne l'origine. La stessa condizione si applica alla Svizzera (o a qualsiasi altro Paese partner). Una volta che i materiali hanno ottenuto l'origine, possono essere inviati all'altro Paese partner nel quale possono essere oggetto di un'ulteriore trasformazione ed ottenere l'origine preferenziale di quel partner; tale situazione è spiegata nel dettaglio più avanti nel manuale.

Il termine "origine preferenziale" ed "originario" nel contesto degli Accordi qui considerati si riferisce unicamente ai materiali o alle merci originarie della Comunità o di uno dei Paesi partner appartenenti alla zona Pan Euro mediterranea; non si riferisce ai materiali o alle merci che possono avere un carattere di origine preferenziale in altri regimi preferenziali attivati dalla Comunità o dai suoi partner. Il che equivale a dire che le merci che hanno un'origine ACP (africana, caraibica o pacifica) o SPG vengono considerate come materiali o prodotti non originari secondo i termini del cumulo Pan Euro mediterraneo del sistema di origine.

A seguito dell'introduzione della 'geometria variabile', il termine 'origine preferenziale' ed 'originario' non si riferisce a materiali o merci originarie del Paese della zona Pan Euro mediterranea con la quale il cumulo non è applicabile.

DOMANDE:

1. COME POSSONO I PRODOTTI ACQUISIRE L'ORIGINE?

Come spiegato nella risposta alla domanda 1, l'origine è la nazionalità economica di un prodotto. Essa si può ottenere o attraverso merci interamente ottenute (Articoli 2(1)(a) e 2(2)(a)) oppure attraverso una lavorazione o una trasformazione sufficienti (Articoli 2(1)(b) e 2(2)(b)).

(TORNA ALL'INDICE)

2. COSA VUOL DIRE "MERCE INTERAMENTE OTTENUTA"?

L'espressione merce interamente ottenuta si riferisce ai prodotti freschi, (ad esempio frutta e verdura) coltivata e raccolta nel Paese di esportazione o ai prodotti minerali ivi estratti. Il concetto di merce interamente ottenuta non implica necessariamente la totale esclusione di elementi importati. Ad esempio, la regola si riferisce a prodotti vegetali "raccolti lì", il che non esclude, per la produzione di quelle verdure, l'utilizzo di semi importati.

Le merci prodotte in un Paese totalmente da prodotti interamente ottenuti in quel Paese sono esse stesse prodotti interamente ottenuti.

L'articolo 5 spiega quali prodotti possono essere considerati come intermente ottenuti. Maggiori dettagli relativi a tale concetto vengono forniti nella spiegazione dell'Articolo 5.

(TORNA ALL'INDICE)

3. COSA SIGNIFICA L'ESPRESSIONE "SUFFICIENTEMENTE LAVORATO O TRASFORMATO"?

A seguito della moderna divisione internazionale del lavoro e della tecnologia in continua evoluzione, la maggior parte delle merci scambiate contiene materie prime, prodotti semitrasformati, componenti, ecc. di più Paesi diversi.

In tali casi, perché un prodotto acquisisca un'origine è necessario che sia stato oggetto di uno o più processi nel corso della sua fabbricazione. Le operazioni o le trasformazioni

obbligatorie richieste sulle merci non originarie vengono definite con chiarezza nell'Articolo 6 e nella colonne 3 e 4 dell'Allegato II dei Protocolli di Origine.

L'Articolo 6 dei protocolli di origine tratta la lavorazione e trasformazione sufficienti; altri dettagli relativi al concetto in questione vengono forniti nella spiegazione di detto Articolo.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 3

Il cumulo nella Comunità europea

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'Articolo 2 (1), I prodotti si considerano originari della Comunità se sono ottenuti nel suo territorio, incorporando materiali originari di Bulgaria, Svizzera (compreso il Liechtenstein)[8], Islanda, Norvegia, Romania, Turchia o Comunità, purché la lavorazione o trasformazione effettuata nella Comunità ecceda le operazioni di cui all'Articolo 7. Non è necessario che tali materiali siano sottoposti ad una lavorazione o trasformazione sufficienti.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'Articolo 2(1), i prodotti si considerano originari della Comunità se sono ottenuti nel suo territorio, incorporando materiali originari delle Isole Faeroe o di qualsiasi altro Paese partecipante alla partnership euromediterranea, in base alla Dichiarazione di Barcellona adottata alla Conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, tranne la Turchia, , purché la lavorazione o trasformazione effettuata nella Comunità ecceda le operazioni di cui all'Articolo 7. Non è necessario che tali materiali siano sottoposti ad una lavorazione o trasformazione sufficienti.

3. Se la lavorazione o trasformazione effettuata nella Comunità eccede le operazioni di cui all'Articolo 7, il prodotto ottenuto si considera originario della Comunità solo se il valore aggiunto è maggiore del valore dei materiali originari utilizzati in ciascuno degli altri Paesi di cui al paragrafo 1 e 2. Se non è questo il caso, il prodotto ottenuto si considera originario del Paese che risponde del valore maggiore dei materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella Comunità.

4. I prodotti, originari di uno dei Paesi di cui ai paragrafi 1e 2, che non subiscono nessuna lavorazione o trasformazione nella Comunità, mantengono la propria origine se esportati in uno di questi Paesi.

5. Il cumulo di cui al presente Articolo può essere applicato purché:

(a) sia applicabile un accordo commerciale preferenziale conforme all'Articolo XXIV dell'Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) tra i Paesi interessati all'acquisizione del carattere originario e il Paese di destinazione;

(b) materiali e prodotti abbiano acquistato il carattere originario con l'applicazione di regole di origine identiche a quelle riportate nel presente protocollo;

e

[8] Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è parte contraente dell'Accordo sull'Area economica europea.

(c) gli avvisi che indicano l'adempimento dei requisiti richiesti per applicare il cumulo sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Svizzera seconde le procedure di quel Paese.

Il cumulo previsto nel presente Articolo si applica a partire dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell' Unione europea (serie C).

La Comunità fornisce alla Svizzera, attraverso la Comissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli Accordi, comprese le date di entrata in vigore e le relative regole di origine che vengono applicate con gli altri Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

(RETURN TO ARTICOLO 12)

NOTA ESPLICATIVA

Articoli 3 e 4 – Cumulo

Attribuzione dell'origine

In generale, l'origine del prodotto finale verrà determinata attraverso "l'ultima lavorazione o trasformazione" effettuata, sempreché le operazioni effettuate superino quelle di cui all'Articolo 7.

Se, nel Paese della fabbricazione finale i materiali originari di uno o più Paesi non sono soggetti a lavorazione o trasformazione che eccedano le operazioni minime, l'origine del prodotto finale viene atribuita al Paese che contribuisce per il valore maggiore. A tale fine, il valore aggiunto nel Paese della fabbricazione finale – compreso il valore dei materiali non originari che sono stati trasformati a sufficienza – viene paragonato al valore dei materiali originari di ciascuno degli altri Paesi.

Se non viene effettuata nessuna lavorazione o trasformazione nel Paese di esportazione, I materiali o i prodotti semplicemente mantengono la propria origine se vengono esportati in uno dei Paesi in questione.

Geometria variabile

Il cumulo può essere applicato solamente se i Paesi di fabbricazione o destinazione finale hanno concluso, con tutti i Paesi partecipanti all'acquisizione del carattere originario, ovvero con tutti i Paesi nei quali hanno origine tutti i materiali utilizzati, accordi di libero scambio contenenti regole di origine identiche. I materiali originari del Paese che non ha concluso un accordo con i Paesi di fabbricazione o destinazione finale vengono trattati come non originari.

Gli esempi che seguono spiegano come determinare l'origine secondo i quattro

paragrafi degli Articoli 3 e 4:

ESEMPI DI ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE E DI GEOMETRIA VARIABILE

1. Esempio di attribuzione dell'origine attraverso l'ultima lavorazione o trasformazione effettuata.

Tessuti (SA 5112; ottenuti da lana agnellina non pettinata né cardata) originari della Comunità vengono importati in Marocco; la fodera, costituita da fibre sintetiche e artificiali in fiocco (HS 5513) è originaria della Norvegia.

In Marocco, vengono fabbricati abiti (HS 6203).

L'ultima lavorazione o trasformazione viene effettuata in Marocco; la lavorazione o trasformazione (in questo caso la fabbricazione di abiti) va al di la' delle operazioni di cui all'Articolo 7. Pertanto, gli abiti ottengono l'origine marocchina e possono essere esportati in altri Paesi con i quali è applicabile il cumulo.

Se nel presente esempio non esistesse nessun accordo di libero scambio con le regole di origine Pan Euro mediterranee tra il Marocco e la Norvegia, la geometria variabile implica che la fodera norvegese dovrebbe essere trattato quale non originaria e in tal modo gli abiti non ottengono la posizione originaria.

2. *Esempio di attribuzione di origine nel caso in cui l'ultima lavorazione o trasformazione non ecceda le operazioni minime; è necessario ricorrere al maggior valore dei materiali utilizzati nella fabbricazione*

Le varie parti di un insieme, originario di due Paesi, vengono imballate nella Comunità. I pantaloni e una gonna, originari della Svizzera, valgono 180 Euro; la giacca, originaria della Giordania, vale 100 Euro. L'operazione minima ("imballaggio") effettuata nella Comunità costa 2 Euro. L'operatore utilizza buste di plastica dell'Ucraina, del valore di 0,5 Euro. Il prezzo franco fabbrica del prodotto finale è di 330 Euro.

Dal momento che l'operazione nella Comunità è minima, per attribuire l'origine il valore aggiunto deve essere paragonato al valore in dogana degli altri materiali utilizzati:

Valore aggiunto nella Comunità (che comprende 2 euro per l'operazione e 0,5 euro per la busta) = 330 euro (prezzo franco fabbrica) – (meno) 280 euro (180+100) = 50 euro = "valore aggiunto nella Comunità"

Il valore svizzero (180) è maggiore del valore aggiunto nella Comunità (50) e dei valori di tutti gli altri materiali originari utilizzati (100). Pertanto, il prodotto finale avrà un'origine svizzera e potrà essere esportato in altri Paesi con i quali è applicabile il cumulo.

Se nel presente esempio non esistesse nessun accordo di libero scambio con le regole di origine Pan Euro mediterranee tra la Comunità e la Svizzera, l'insieme verrebbe trattato come non originario, dal momento che il contributo della Svizzera non è stato sufficientemente trasformato e non ha potuto beneficiare del cumulo di origine.

3. *Esempio relativo a prodotti esportati senza subire ulteriore lavorazione o trasformazione*

Un tappeto, originario della Comunità, viene esportato in Marocco e, senza subire successive operazioni, viene esportato in Siria dopo 2 anni.

In questo esempio, si può emettere una prova di origine preferenziale per l'esportazione dal Marocco alla Siria solo se è in vigore un accordo di libero scambio con le regole di origine Pan Euro mediterranee tra la Comunità e la Siria.

Cumulo di lavorazione o trasformazione (cumulo totale o integrale)

Il cumulo totale o integrale permette che vengano effettuate una lavorazione o una trasformazione sufficienti non nel territorio doganale di un unico Paese, bensì nella zona formata dai territori doganali di un gruppo di Paesi. Ad esempio, il cumulo di lavorazione o trasformazione al di fuori del contesto del cumulo Pan Euro mediterraneo è previsto in alcuni dei protocolli di origine con il Marocco, l'Algeria e la Tunisia. Dal momento che il cumulo di lavorazione o trasformazione ricade al di fuori del contesto del cumulo di origine Pan Euro mediterraneo, i prodotti che hanno ottenuto l'origine sulla base del cumulo totale o integrale vengono esclusi dal commercio Pan Euro mediterraneo.

ESEMPIO DI CUMULO DI LAVORAZIONE O TRASFORMAZIONE

Il filato di cotone non originario (HS 5205) viene importato nella Comunità, dove viene trasformato in tessuto di cotone (HS 5208). Il tessuto viene poi esportato dalla Comunità in Tunisia, dove viene tagliato e vengono cucite camicie da uomo (HS 6205).
In base alle regole del cumulo di lavorazione e trasformazione, la tessitura effettuata nella Comunità si considera come effettuata in Tunisia. In tal modo, viene soddisfatta la regola relativa al SA 6205 che richiede la fabbricazione a partire dal filato e la camicie da uomo ottengono la posizione originaria. Tuttavia, dal momento che la posizione originaria viene ottenuta in un modo non compatibile con i requisiti Pan Euro mediterranei, secondo i quali la tessitura e la cucitura dovrebbero avvenire in uno stesso Paese, le camicie da uomo non possono essere esportate in regime preferenziale dalla Tunisia verso i Paesi di cui all'Articolo 3 e 4 diversi dal Maghreb and la CE.

[l'utilizzo delle prove di origine viene spiegato nel dettaglio nella Nota all'Articolo 17]

OSSERVAZIONI:

Ai sensi del presente Articolo, per ottenere l'origine preferenziale, le merci devono essere prodotte nella Comunità utilizzando i materiali originari della Comunità oppure di uno o più degli altri Paesi di cui all'Articolo 3 (1) e (2) con i quali è applicabile il cumulo. Ciò significa che un produttore comunitario può utilizzare componenti o materiali comunitari originari oppure componenti o materiali originari di un Paese partner con il quale è applicabile il cumulo nella produzione del prodotto.

Se il prodotto ottiene l'origine sulla base del cumulo totale o integrale con la Tunisia, il Marocco o l'Algeria, non ha diritto al commercio diagonale con nessuno dei Paesi partecipanti nella zona Pan Euro mediterranea.

Esempio 1:

Lino originario della Giordania viene importato in Germania dove viene filato in filato di lino che avrebbe origine comunitaria. Il filato di lino viene poi tessuto per poi realizzare completi e tailleur da donna. I completi e vestiti avrebbero origine comunitaria quando saranno esportati in un altro Paese della zona con cui è applicabile il cumulo.

Esempio 2:

Il lino interamente ottenuto viene filato in filato di lino e tessuto in tessuto di lino in Giordania. IL tessuto viene importato in Germania dove viene tagliato e vengono fabbricati completi e tailleur da donna. Di nuovo gli articoli finiti avranno un'origine comunitaria quando saranno esportati in un altro Paese della zona con cui è applicabile il cumulo.

L'Articolo 6 spiega la lavorazione o trasformazione sufficienti per conferire l'origine quando si lavorano materiali o parti non originarie. Quando si lavorano materiali o parti non originarie di uno dei Paesi partner, ovvero quando si utilizza il cumulo, tali regole non si applicano. Tuttavia, affinché il prodotto finito possa ottenere l'origine comunitaria, la lavorazione o trasformazione deve eccedere i processi minimi di cui all'Articolo 7.

Se le operazioni effettuate non superano le operazioni minime, l'origine di un prodotto viene atribuita sulla base del valore maggiore aggiunto durante la sua produzione. Il valore aggiunto più alto viene determinato comparando il valore aggiunto nella Comunità con il valore dei materiali che originano in ciascuno degli altri Paesi partner che hanno fornito i materiali originari.

PUNTI DA RICORDARE 1. Quando le merci entrano nella Comunità da uno dei Paesi partner e vengono esportate in un altro dei Paesi partner senza aver subito nessuna lavorazione o trasformazione nella Comunità, tali merci mantengono l'origine del Paese partner dal quale sono state esportate verso la Comunità.

Esempio 3:

Bicchieri di cristallo, completamente ottenuti in Libano, vengono esportati in Germania. Le merci hanno origine libanese; l'importatore tedesco successivamente esporta gli stessi bicchieri in Svizzera. In questo caso i bicchieri mantengono l'origine libanese.

PUNTO DA RICORDARE 2. E' necessario controllare sempre se i Paesi dei quali sono originari i materiali utilizzati nella fabbricazione abbiano concluso accordi di libero scambio con il Paese di fabbricazione finale e con il Paese di destinazione finale.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 4

Il cumulo in Svizzera

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2(2),i prodotti vanno considerati originari della Svizzera se sono stati ottenuti nel suo territorio ed hanno incluso materiali originari di Bulgaria, Svizzera (compreso il Lichtenstein)[9], Islanda, Norvegia, Romania, Turchia o nella Comunità, purché la lavorazione o trasformazione effettuata in Svizzera superi le operazioni di cui all'Articolo 7. Non è necessario che tali materiali abbiano subito una lavorazione o trasformazione sufficienti.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'Articolo 2(2), i prodotti vengono considerati originari della Svizzera se sono stati ottenuti nel suo territorio ed hanno incluso materiali originari delle Isole Faeroe o di qualsiasi altro Paese che partecipa alla partnership euromediterranea, che si fonda sulla Dichiarazione di Barcellona adottata dalla Conferenza euromediterranea tenuta il 27 e 28 novembre 1995, diverso dalla Turchia[10], purché la lavorazione o trasformazione realizzata in Svizzera superi le operazioni di cui all'Articolo 7. Non è necessario che tali materiali abbiano subito una lavorazione o trasformazione sufficienti.

3. Se la lavorazione o trasformazione realizzate in Svizzera non supera le operazioni di cui all'Articolo 7, il prodotto ottenuto viene considerato originario della Svizzera solo se il valore aggiunto è maggiore del valore dei materiali utilizzati originari in uno degli altri paesi di cui al paragrafo 1 e 2. Se non è questo il caso, il prodotto ottenuto viene considerato originario del Paese che è responsabile del maggior valore dei materiali originari utilizzati nella fabbricazione in Svizzera.

4. I prodotti originari di uno dei Paesi di cui al paragrafo 1 e 2 che non subiscono nessuna lavorazione o trasformazione in Svizzera, mantengono la propria origine se vengono esportati in uno di questi Paesi.

5. Il cumulo previsto dal presente Articolo può essere applicato purché:

(a) sia applicabile, tra I Paesi coinvolti nell'acquisto della posizione originaria e il Paese di destinazione, un accordo commerciale preferenziale in conformità all'Articolo XXIV del GATT;

(b) I materiali e I prodotti hanno acquistato una posizione originaria attraverso l'applicazione di regole di origine identiche a quelle previste nel presente Protocollo;

e

(c) comunicazioni sul soddisfacimento dei requisiti necessari per l'applicazione del cumulo siano state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (serie C) ed in Svizzera secondo le sue procedure.

---

9 Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è parte contraente dell'Accordo sull'Area economica europea.

10 Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Cisgiordania e la Striscai di Gaza.

Il cumulo di cui al presente Articolo si applica a partire dalla data indicata nella comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (serie C).

La Svizzera fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate degli Accordi, comprese le date di entrata in vigore e le corrispondenti regole di origine, che vengono applicati con gli altri Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

(RETURNO ALL'ARTICOLO 12)

OSSERVAZIONI:

Le osservazioni applicabili all'Articolo 3 si applicano altresì all'Articolo 4 con l'eccezione che invece del cumulo nella Comunità si fa riferimento al cumulo nel Paese partner.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1.

2. 1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunità o in Svizzera:

(a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

(b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

(c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

(d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

(e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

(f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o della Svizzera, con le loro navi;

(g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

(h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

(i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

(j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o la Svizzera abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

(k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j).

3. 2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

(a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Svizzera;

(b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Svizzera*;*

(c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunità o della Svizzera, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o della Svizzera e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

3.1. il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o della Svizzera;

3.2. (e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini di Stati membri della Comunità o della Svizzera.

COMMENTI:

L'articolo 5 definisce per gli obiettivi del Protocollo cosa si intende per "prodotti interamente ottenuti" e cosa rientra in questa categoria.

Occorre sottolineare i seguenti punti:

1. In caso di prodotti industriali, le operazioni per realizzare un prodotto finito possono essere eseguite in diversi impianti, ma finché tali impianti sono situati nello stesso Paese o territorio e trasformano solo materiali ivi interamente ottenuti, il prodotto finale sarà interamente ottenuto.

2. Il mare aperto (ossia oltre le acque territoriali) non ha nazionalità. Il pesce catturato al di fuori delle acque territoriali di un Paese partner sarà considerato "interamente ottenuto" a condizione che le navi soddisfino i 5 importanti criteri di cui all'articolo 5(2) lettere a) - e) incluse.

4.

ESEMPI:

1. ***Legno tagliato in Germania viene importato in Francia dove viene trasformato in pasta di legno (voce 4701 della SA) utilizzando solo prodotti chimici di origine comunitaria. Il prodotto è interamente ottenuto nella CE.***

2. ***Tappi di sughero per bottiglie di vino fabbricati in Portogallo utilizzando sughero naturale o di scarto prodotto in Portogallo. I tappi di sughero sono stati interamente ottenuti nella CE.***

3. ***Stoffe di lino tessute in Italia da piante di lino raccolte e filate in Francia sono interamente ottenuto nella CE.***

4. ***Cesti e prodotti di vimini fabbricati in Svizzera da parti di salici, canne, vimini, ecc., raccolti in Svizzera sono interamente ottenuti in Svizzera.***

5. ***Articoli di legno naturale non trattato fabbricati in Marocco utilizzando legno da alberi tagliati in Marocco sono considerati interamente ottenuti in Marocco.***

6. ***Pesce catturato nelle acque territoriali norvegesi da pescherecci spagnoli e sbarcato in Spagna. In questo caso, il pesce viene considerato interamente ottenuto in Norvegia in quanto catturato nelle acque territoriali della Norvegia.***

7. ***Pesce catturato in mare aperto (al di fuori di acque territoriali) da un peschereccio battente bandiera egiziana e soddisfacente le altre condizioni di nazionalità del protocollo. Il pesce viene preparato e congelato sul peschereccio prima di essere sbarcato in un porto francese. In questo caso il pesce è considerato interamente ottenuto in Egitto.***

8. ***Pesce catturato in mare aperto da un peschereccio battente bandiera turca sbarcato in un porto turco e trasportato successivamente via terra nella Comunità (ad esempio in Germania) in base ad accordi di transito. Il pesce è considerato interamente ottenuto in Turchia.***

(TORNA A INDICE) (TORNA A DOMANDA 2) (TORNA A DOMANDA 3) (TORNA A DOMANDA 7)

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. *Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.*

   Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. *In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:*

   (a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

   (b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

   Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

5. 3. *I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.*

COMMENTI:

A seguito della moderna divisione internazionale del lavoro e della continua evoluzione delle tecnologie. La maggior parte delle merci scambiate conterranno materie prime, prodotti semitrasformati, componenti, ecc., che hanno origine in più di un Paese.

In questi casi un prodotto, per ottenere l'origine, deve essere sottoposto ad una particolare trasformazione o a più trasformazione nel corso del processo di fabbricazione.

Nel caso del cumulo di origine Pan Euro mediterranea, il presente Articolo non si applica alle merci che hanno già ottenuto l'origine della Comunità o di uno dei Paesi partner appartenenti all'area Pan Euro mediterranea con cui il cumulo risulta applicabile. **Si applica unicamente ai materiali non originari utilizzati alla produzione di merci per cui viene richiesta il carattere originario.** Le operazioni o trasformazioni minime obbligatorie necessarie sulle merci non originarie sono definite nelle colonne 3 e 4 dell'Allegato II ai Protocolli di Origine.

Nella maggior parte dei casi la regola viene precisata nella colonna 3. Nel caso in cui vi sia una regola definita nella colonna 4, l'esportatore potrà scegliere fra la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Quando non vi sono regole nella colonna 4, si applica la regola della colonna 3.

Se la lavorazione o trasformazione si spinge oltre, ad esempio inizia in una fase di produzione precedente di quanto specificato nell'Allegato, anche il prodotto finito otterrà il carattere originario. Tuttavia, **l'origine non può essere ottenuta iniziando la produzione in una fase successiva.**

Sono tre i criteri utilizzati per determinare il principio di lavorazione o trasformazione sufficiente:

a) valore percentuale: il valore dei materiali non originari non deve superare una certa percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito;

b) cambio di voce tariffaria: le materie prime o i componenti non originari utilizzati devono avere una voce tariffaria SA diversa da quella del prodotto finito;

c) regole specifiche: i casi che prevedono regole estremamente specifiche.

I seguenti esempi illustrano il concetto di lavorazione o trasformazione sufficiente:

Esempi:

Valore aggiunto:

Merci: ***Macchine da ufficio***

Voci SA ***8456 - 8466***

Regola: ***Produzione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% prezzo franco fabbrica del prodotto***

Spiegazione: Tutti i **materiali non originari** utilizzati nella fabbricazione delle macchine da ufficio non devono rappresentare più del 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Pertanto, il valore di materiali originari e la lavorazione o trasformazione, compresi i costi amministrativi e il profitto, svolta durante la fabbricazione delle macchine da ufficio deve rappresentare almeno il 60% del prezzo franco fabbrica dei prodotti finiti.

Cambio di voce tariffaria:

Merci: ***prodotti di ceramica***

Voce SA ***Capitolo 69***

Regola: ***Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto***

Spiegazione: Tutti i **materiali non originari** utilizzati per fabbricare prodotti in ceramica devono venire da una voce diversa da quella del prodotto finito.

Regola specifica:

a) Merci: ***Preparazioni a base di pesce, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici***

Voce SA ***ex Capitolo 16***

Regola: ***Tutti i materiali del Capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti***

Spiegazione: In base a questa regola, tutti i prodotti del Capitolo 3 utilizzati nella fabbricazione di prodotti di cui al Capitolo 16 devono avere carattere originario poiché interamente ottenuti. Eventuali materiali o prodotti di voci **diverse dal Capitolo 3** che sono utilizzati possono essere non originari.

b) Merci: ***camicie di cotone per uomo o ragazzo non fatte a maglia o all'uncinetto***

Voce SA ***ex-Capitolo 62***

Regola: ***Fabbricazione da filato***

Spiegazione: Per ottenere l'origine, le camicie devono essere fatte con materiali non originari, e tali materiali devono essere in forma di filato e non in fase successiva di produzione. Se la fabbricazione delle camicie comincia in una fase successiva, ad esempio di tessuto non originario, il prodotto finale non otterrà l'origine. Tuttavia, se inizia in una fase precedente, ad es. da fibre non originarie, il prodotto finale otterrà l'origine preferenziale.

La regola indica la trasformazione minima consentita per conferire l'origine alle camicie quando sono fabbricate con materiali non originari.

Da un esame dell'Allegato II emerge che vi sono delle regole che sono un mix delle tre suddette categorie di regole o che vi sono regole alternative a disposizione del fabbricante.

In alcuni casi ci sono alcune regole alternative nelle colonne 3 e 4. Tuttavia, la combinazione delle regole delle due colonne non è consentita. Una o l'altra devono essere soddisfatte per intero.

Esempi:

Merci: ***Gomme esteri***

Voce SA ***ex-3806***

Regola in colonna 3: ***Fabbricazione di acidi di resina***

Regola in colonna 4: ***Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto***

Spiegazione: L'esportatore può decidere di fabbricare le gomme esteri da acidi di resine non originari oppure utilizzare materiali non originari e garantire che il valore di eventuali materiali originari e che la trasformazione

operata dall'esportatore rappresentino almeno il 60% del prezzo franco fabbrica delle gomme esteri prima di richiedere l'origine.

Nei casi in cui vi sia più di un criterio indicato nella colonna 3 per un prodotto, devono essere soddisfatti tutti i criteri presenti nella colonna.

Merci: ***Confetture***

Voce SA ***ex-2007***

Regola: ***Fabbricazione in cui***

- ***tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto***
- ***il valore di eventuali materiali del Capitolo 17 utilizzati non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto***

Spiegazione: Per ottenere l'origine preferenziale, il prodotto deve soddisfare entrambe le condizioni di cui alla colonna 3. Pertanto tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione delle confetture devono essere classificati in una voce diversa dalla 2007 e il valore di eventuali materiali non originari del Capitolo 17 utilizzati non può superare il 30% del prezzo franco fabbrica delle confetture. Non basta soddisfare solo una delle condizioni.

Naturalmente, se i materiali del Capitolo 17 sono originari, solo il primo criterio deve essere soddisfatto.

Tutte le regole dell'Allegato II si applicano solo a materiali o prodotti non originari.

(TORNA A INDICE) (TORNA A DOMANDA 8)

DOMANDE:

1. ESISTONO CIRCOSTANZE PER CUI MATERIALI NON ORIGINARI NORMALMENTE VIETATI POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER FABBRICARE UN PRODOTTO ORIGINARIO?

Sì. L'articolo 6(2) permette una tolleranza che consente l'utilizzo di una piccola quantità di materiali non originari da utilizzare nella fabbricazione delle merci.

La concessione consente di utilizzare materiali non originari fino ad un valore massimo del 10% del prezzo franco fabbrica. Tuttavia, se vi sono delle percentuali di cui all'Allegato II per un valore massimo di materiali non originari vietati, il massimo indicato non può essere superato applicando la regola del 10% di tolleranza. **Il massimo consentito sarà sempre quello indicato nella lista.** La regola della tolleranza del 10% può essere utilizzata, ad esempio, nell'applicare la regola del cambio di voce tariffaria.

NB. I prodotti tessili di cui ai Capitoli 50 – 63 inclusi non sono ammessi a beneficiare di tale tolleranza. Tuttavia, le tolleranze sono ammesse per i prodotti tessili di cui ai Capitoli 50 – 63 inclusi. Attiriamo l'attenzione sulla Nota 5 delle Note Introduttive all'Allegato II definite nell'Allegato I di ogni Protocollo.

(TORNA A INDICE)

2. COME DEVE ESSERE LETTO L'ALLEGATO II?

Prima di iniziare la lettura dell'Allegato II, si consiglia di leggere l'Allegato I, che contiene le Note Introduttive all'Allegato II. Queste note spiegano come leggere l'Allegato II e, in alcuni casi, forniscono degli esempi.

a) La lavorazione o trasformazione di cui all'Allegato II si riferisce ad operazioni che devono essere svolte su materiali non originari prima di ottenere l'origine e quindi essere ammissibile ai benefici dell'origine preferenziale.

Le operazioni elencate solo il minimo cui le merci devono essere sottoposte per ottenere l'origine. La trasformazione può iniziare in una fase precedente ma mai in una successiva.

Esempio:

1. Le camicie per uomo o ragazzo sono classificate alla voce 6205 a prescindere dal tessuto con cui sono fatte. Dato che l'Allegato II non ha una regola specifica per questi indumenti, la regola applicabile è "fabbricazione da filato".

Questo significa che per far ottenere alle camicie l'origine preferenziale, i materiali non originari utilizzati nella loro fabbricazione non possono essere fabbricati oltre la fase di filato. Tuttavia, è possibile fabbricare il filato da fibre non originarie ed ottenere l'origine, ma non è possibile beneficiare della preferenza se le camicie vengono fabbricate con tessuti non originari.

b) La colonna 1 indica la voce tariffaria. Come già spiegato, la voce tariffaria è di vitale importanza se occorre ottenere l'origine per le proprie merci perché, senza, non si può sapere quale regola deve essere soddisfatta . **La colonna 1 copre ogni voce tariffaria nel sistema armonizzato, anche se questo può non essere specificamente menzionato.** Ogni Capitolo tariffario è sezionato in un "riquadro" nell'Allegato.

Se una regola specifica non è menzionata per il prodotto in questione occorre fare riferimento ai primi numeri della sezione che riguardano il capitolo tariffario.

Esempio:

2. I forni a microonde rientrano nella voce tariffaria 8516. La Colonna 1 dell'Allegato II al Protocollo non fa riferimenti ad una regola specifica per le merci dell'8516. In questo caso, la regola deve essere trovata all'inizio della sezione all'"ex Capitolo 85".

(c) Quando tutte le merci che rientrano nel Capitolo o Voce non sono soggetti alla stessa regola, troviamo "ex" davanti al numero di Capitolo o Voce. Nell'esempio che precede "ex Capitolo 85" significa che le regole corrispondenti mostrate nelle Colonne 3 e 4 si applicano a merci classificate nel Capitolo 85, con certe eccezioni. Le eccezioni sono riportate sotto la descrizione della voce nella Colonna 2 con la corrispondente classificazione tariffaria nella Colonna 1 e le regole nelle Colonne 3 e 4. Queste regole possono essere di applicazione solo ad alcune merci che rientrano nella voce.

Esempio:

3. Le agende sono classificate con registri e blocchi di carta nella voce 4820. Una ricerca verso il basso nella Colonna 1 porta al riferimento "ex 4820" insieme ad un riferimento alle agende (Colonna 2) e una regola specifica (Colonna 3).

L'"ex" indica che non tutti i prodotti della voce 4820 sono coperti dalla regola mostrata nella Colonna 3. Blocchi di carta e registri, benché classificati sotto la stessa voce delle agende, non sono specificamente menzionati nella Colonna 2 e pertanto sono soggetti alla regola generale che si applica al Capitolo 48.

Pertanto nel cercare la regola appropriate alle merci, è consigliabile cominciare dall'inizio della colonna 1 nella "sezione" o "riquadro" pertinente e scendere verso il basso lungo la lista. Se il prodotto non ha una regola specifica allegata, allora si considera la regola generale più generale che si applica alla voce o al capitolo appropriato che si troveranno più in alto rispetto alla colonna.

(TORNA A INDICE) (TORNA A DOMANDA 5)

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

(a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

(b) la scomposizione e composizione di confezioni;

(c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

(d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

(e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;

(f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

(g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

(h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

(i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

(j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

(k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

(l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi;

(m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

(n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

(o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n);

(p) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Svizzera su quel prodotto.

COMMENTI:

Come esiste una "lavorazione o trasformazione sufficiente" esiste anche l'opposto, ossia una "lavorazione o trasformazione insufficiente" a volte indicata (anche se non nella legislazione) come "lavorazione minima" o "operazione minima". Si considera infatti che taluni processi, che hanno un effetto minore sul prodotto finito, non possono mai conferire l'origine, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti singolarmente o in un cumulo di processi. Più semplicemente, tali operazioni impediscono di acquisire l'origine; nel caso del cumulo, tali operazioni non conferiscono l'origine del Paese dove esse vengono eseguite sulle merci.

Esempi:

1. ***Caffè greggio importato sfuso nella Comunità dalla Colombia. La regola d'origine per il caffè è "fabbricazione da materiali di qualsiasi voce". Nella CE viene rimossa la polvere dal caffè, poi viene selezionato e separato in vari imballaggi. Rimozione di polvere, selezione e imballaggio non sono operazioni sufficienti per dare l'origine. Il caffè mantiene la sua origine colombiana.***

2. ***Caffè greggio importato sfuso nella Comunità dalla Colombia. Nella CE viene rimossa la polvere, poi il caffè viene torrefatto, macinato, selezionato e separato in vari imballaggi. Dato che le operazioni eseguite nella Comunità sono sufficienti per conferire l'origine ("fabbricazione da materiali di qualsiasi voce"), il caffè ottiene l'origine comunitaria.***

Spiegazione:

Il primo esempio descrive un cumulo di tre operazioni minime sul caffè greggio. Come già precisato, tali operazioni, svolte singolarmente o in cumulo, non conferiscono l'origine. Il caffè mantiene la sua origine colombiana.

Nel secondo esempio, il caffè non è stato sottoposto solo a rimozione della polvere e selezionato in vari imballaggi, ma è stato anche lavorato in modo consistente. Pertanto, anche in presenza di alcune operazione minime, devono essere considerate anche le lavorazioni più sostanziali ed è questa lavorazione che, ottemperando alla regola dell'Allegato II, fa ottenere l'origine comunitaria al prodotto.

L'Articolo 7(1) dei Protocolli definisce i processi svolti su materiali non originari che, singolarmente o cumulati, non conferiscono l'origine. La lista è esaustiva ma deve essere interpretata nel senso più ampio. Ad esempio, vaglio e cernita possono sono operazioni che possono essere eseguite sia su alimenti che su prodotti industriali.

Esempi:

1. ***Profumo di origine comunitaria esportato in recipienti dall'Austria alla Giordania dove viene decantato in flaconi di origine CE e imballato in imballaggi di origine CE. Dato che entrambe le operazioni svolte in Giordania sono considerate insufficienti per conferire l'origine giordana, il prodotto finale imballato manterrà la sua origine comunitaria.***

   Tuttavia in questo caso occorre considerare un altro aspetto. Se i flaconi e/o l'imballaggio sono interamente ottenuti in Giordania o hanno ottenuto l'origine

giordana, il loro valore dovrebbe essere preso in considerazione nel determinare l'origine del prodotto finale.

2. ***Componenti di assortimenti da cucito con origine tedesca sono esportati in Marocco dove vengono assemblati in assortimenti, inseriti in involucri di plastica e imballati. Nessuna delle operazioni svolte in Marocco sono sufficienti per conferire l'origine marocchina, pertanto gli assortimenti imballati mantengono la loro origine comunitaria. Tuttavia, l'origine dell'involucro di plastica e l'imballaggio potrebbe incidere sull'origine finale del prodotto finito.***

Spiegazione:

È chiaro da questi esempi che né il profumo né i componenti per gli assortimenti hanno subito lavorazioni o trasformazioni che li hanno cambiati in alcun modo.

Il profumo resta profumo. I componenti dell'assortimento sono stati solo assemblati in assortimento e non sono stati cambiati in alcun modo. Tuttavia, deve essere considerato il valore del contributo locale nel prodotto finale in entrambi i casi, dati i recipienti ed imballaggi fabbricati nel Paese partner. Se le singole operazioni del riempire i flaconi o di imballare non conferiscono l'origine, devono essere valutati gli altri elementi per avere un quadro equilibrato dei costi di produzione del prodotto finale totale.

(TORNA A INDICE) (TORNA A DOMANDA 10)

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

(a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

(b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

COMMENTI:

La prima cosa da sottolineare qui è l'importanza di disporre della giusta classificazione tariffaria del prodotto o dei prodotti esportati. È possibile trovare una spiegazione della classificazione tariffaria nella risposta alla domanda 6, parte 1, del presente manuale.

In caso di dubbio o di impossibilità di determinare l'esatta classificazione tariffaria delle proprie merci, si consiglia di contattare l'ufficio doganale di zona o altro organismo abilitato a fornire assistenza in materia.

L'articolo 8 stabilisce la regola per determinare l'unità da prendere in considerazione da utilizzare sulla documentazione. Il punto di riferimento in materia è il sistema armonizzato. Pertanto se un bene è composto da numerose componenti che sono classificate come una unità nel SA, allora è questa l'unità da utilizzare per determinare e attribuire la preferenza. Gli assortimenti rientrano in questa categoria.

Se un prodotto è composto da due o più componenti ma è considerato come bene singolo nella SA, allora, ai fini dei protocolli sull'origine, sarà considerato un bene unico.

Se un carico è composto da numerosi beni identici o simili, allora deve essere considerato ogni bene singolo nell'applicare le disposizioni dei Protocolli.

Quando l'imballaggio è incluso nel prodotto per la classificazione, deve essere incluso anche per la determinazione dell'origine.

Un esempio di come si determina l'unità da prendere in considerazione è il seguente.

Esempio:

1. ***La voce SA 9605 copre vari tipi di assortimento da viaggio per uso personale. A determinare la regola d'origine da applicare a tali assortimenti da viaggio sarà la***

regola applicabile alla voce 9605 e non la regola applicabile ad ogni singola componente.

(RITORNA ALL’INDICE)

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione

COMMENTI:

Spesso macchinari e apparecchi vengono esportati con accessori, pezzi di ricambio e utensili necessari per la relativa manutenzione. Nei casi in cui tali accessori, ecc., fanno parte della normale attrezzatura, sono inclusi nel prezzo e non fatturati separatamente, essi saranno considerati parte del carico e quindi non saranno oggetto di valutazione a parte.

(RITORNA ALL'INDICE)

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

NOTA ESPLICATIVA:

Articolo 10 - Regola d'origine per gli assortimenti

La regola d'origine per gli assortimenti si applica solo agli assortimenti che rientrano nella regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato.

Secondo questa disposizione ogni prodotto di cui l'assortimento è composto, ad eccezione dei prodotti il cui valore non supera il 15% del valore totale dell'assortimento, deve rispettare i criteri d'origine per la voce nella quale il prodotto sarebbe stato classificato se fosse stato un prodotto separato e non incluso in un assortimento, a prescindere dalla voce nella quale l'intero assortimento è classificato in conformità con il testo della regola generale di cui sopra.

Queste disposizioni restano applicabili anche se la tolleranza del 15% viene utilizzata per quel prodotto, che in base al testo della regola generale di cui sopra determina la classificazione dell'intero assortimento.

COMMENTI:

Gli assortimenti presentano problemi unici per le dogane. Oltre alla classificazione tariffaria degli assortimenti e alla determinazione del carattere essenziale dell'intero set, ai fini della classificazione è necessario anche determinare l'origine degli assortimenti quando vengono esportati.

A parte il fatto che la classificazione tariffaria degli assortimenti deve seguire le rigorose regole definite nelle Regole d'Interpretazione al SA, essi pongono anche un problema dal punto di vista dell'origine. Nel determinare l'origine degli assortimenti, occorre innanzi tutto determinare l'origine dei singoli componenti.

Se tutte le parti componenti sono d'origine, allora anche l'assortimento è d'origine. Tuttavia gli assortimenti che comprendono componenti d'origine e non d'origine possono anche ottenere l'origine, a condizione che gli elementi non di origine non superino il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Esempio:

A un assortimento personale per toeletta da viaggio che comprende:
pettine di plastica,
specchietto

limetta per le unghie
tagliaunghie
forbicine
rasoio con lame monouso (lame non incluse)
involucro in cartone

Se tutti i componenti sono stati fabbricati in un solo Paese o in più Paesi che rientrano nella zona di cumulo Pan Euro mediterranea con cui il cumulo è applicabile, allora l'assortimento finale avrà l'origine.

Se, ad esempio, il pettine di plastica e il rasoio sono fabbricati a Hong Kong, il valore di questi componenti non originari deve essere determinato, per controllare che non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento. Se i componenti di Hong Kong non superano il 15% del prezzo franco fabbrica, l'assortimento sarà considerato d'origine.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

(a) energia e combustibile;

(b) impianti e attrezzature;

(c) macchine e utensili;

(d) merci che non entrano, né sono destinate ad entrare, nella composizione finale dello stesso.

COMMENTI:

Il termine "elementi neutri" si riferisce a quegli elementi che non sono parte integrante del prodotto finito. Pertanto, non viene presa in considerazione l'origine del combustibile, delle macchine utensili o dell'energia richiesti per rendere operativo il prodotto finito.

Esempio:

> ***Le turbine a vapore classificate nella voce tariffaria 8406 del SA sono prodotte in Norvegia a partire da materiali originari e non originari. Le turbine sono prodotte utilizzando impianti e macchine utensili giapponesi. La norma stabilisce che per ottenere l'origine preferenziale i materiali non originari presenti nelle turbine non devono superare il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.***
>
> Nel valutare se la norma dei materiali non originari al 40% sia rispettata, il produttore non ha bisogno di aggiungere un elemento di costo attribuibile agli impianti ed alle attrezzature giapponesi. Infatti, per un produttore, il costo dell'impianto e delle attrezzature rientra nelle spese generali ed alcuni elementi di questa spesa in conto capitale vengono in qualche modo recuperati dal prezzo delle turbine. Pertanto, tale costo potrebbe essere compreso, insieme al profitto, nel 60% dell'elemento originario nell'equazione di costo. Tuttavia, non sarà mai considerato nella determinazione dei costi un elemento originario.

(TORNA ALL'INDICE)

Titolo III

Requisiti territoriali

I prossimi tre Articoli fanno parte del Titolo III del Protocollo. Riguardano questioni di territorialità, trasporto diretto di merce da un posto ad un altro, nonché la normativa specifica relativa alle esposizioni.

Vale la pena sottolineare che sebbene gli Articoli 12 e 13 riguardano entrambi merce che esce e che torna nella zona "paneuropea" c'è una sostanziale diffenza tra i due.

- L'Articolo 12 si riferisce a quelle situazioni in cui la merce lascia il territorio della zona sia che debba essere sottoposta o meno ad ulteriori lavorazioni o trasformazioni e **torna nel Paese esportatore della zona;**

- L'Articolo 13 si riferisce ai casi in cui la merce trasportata da una parte all'altra della zona transita attravero il territorio di un Paese/i terzo/i.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 12

Principio della territorialità

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) degli articoli 3 e 4 e del del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario enunciate al Titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Svizzera.

2. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Svizzera verso un altro Paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Svizzera, devono essere considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

(a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

e

(b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al Titolo II non deriva da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o in Svizzera su i materiali esportati dalla Comunità o dalla Svizzera e successivamente reimportati, a condizione che:

(a) I suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Svizzera o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre alle operazioni enumerate all'articolo 7, prima della loro esportazione e;

(b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

e

ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Svizzera applicando le disposizioni del presente Articolo, non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Svizzera. Tuttavia, se nell'elenco dell'allegato 2 si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale in questione, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nella parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Svizzera, con l'applicazione del presente Articolo, non devono superare la percentuale indicata.

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o della Svizzera, compreso il valore dei materiali aggiunti.

6. Quanto disposto dai paragrafi 3 e 4 non si applica ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.

7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del Sistema Armonizzato.

8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o della Svizzera sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

COMMENTI:

Nei precedenti undici articoli vengono affrontati tutti gli aspetti fisici di quello che determina l'origine di un prodotto. L'articolo 12 interessa invece le restrizioni geografiche imposte dalle norme sull'origine.

Gli articoli 2, 3 e 4 riportano l'elenco dei Paesi e territori nei quali viene applicato il cosiddetto sistema del cumulo Pan Euro mediterraneo sull'origine che specifica le condizioni alle quali la merce può ottenere l'origine preferenziale nell'ambito dell'area Pan Euro mediterranea.

L'articolo 12 comincia con il riaffermare la necessità di rispettare le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4. Una di queste disposizioni stabilisce, con qualche eccezione, che la lavorazione e la trasformazione devono essere effettuate nella zona. La moderna pratica di trasformazione dei prodotti richiede, alcune volte, di inviare gli stessi da un'altra parte per essere sottoposti a spefiche trasformazioni che non possono essere eseguite all'interno del territorio della zona e l'articolo 12 tratta questa fattispecie.

Tuttavia, le disposizioni di questo articolo si riferiscono a merci esportate in tali circostanze al di fuori della zona nel momento in cui le stesse rientrano nel Paese esportatore. Le disposizioni non si considerano applicabili se il Paese esportatore della zona è diverso dal Paese di importazione della zona. Pertanto, questo tipo di trasformazione extra territoriale verrà realizzata in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

L'Articolo 12(1) stabilisce che vengano soddisfatte le condizioni che in tutti gli articoli del Titolo II del Protocollo presiedono all'acquisizione dell'origine.

L'Articolo 12(2) affronta il problema delle merci originarie che lasciano il territorio della zona e, per qualsivoglia ragione rientrano nel suddetto territorio. Se è possibile fornire alle autorità doganali la prova soddisfacente che la merce che rientra è la stessa che ha precedentemente lasciato la zona, e che durante il periodo in cui la stessa è rimasta fuori dal territorio della zona, non è stata in nessuon modo alterata, tale merce può essere considerata originaria della zona al momento del rientro nel territorio della zona. Qualora non si potesse fornire tale prova le merci rientrate saranno considerate non originarie.

L'Articolo 12(3) sottolinea che nonostante il precedente paragrafo (2) in talune eccezionali circostanze la lavorazione e la trasformazione possono essere realizzate al di fuori della zona di cumulo Pan Euro mediterranea senza che per questo il prodotto finale perda il proprio carattere originario. Le condizioni sono:

a) che la merce esportata per essere sottoposta a lavorazione o a trasformazione al di fuori della zona sia originaria della stessa;

b) deve essere dimostrato che la merce reimportata sia il risultato della lavorazione o trasformazione realizzate nel Paese terzo sui materiali precedentemente esportati.

c) Il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della zona di cumulo Pan Euro mediterranea non deve superare il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto per il quale viene addotta una preferenza.

Se, qualcuna delle condizioni di cui sopra non può essere soddisfatta la merce rientrante nel territorio verrà considerata come non originaria.

Ai sensi del cumulo sull'origine Pan Euro mediterraneo, l'Articolo 12 è applicabile non solo quando un prodotto originario viene esportato in un Paese terzo ma anche quando viene esportato in un Paese della zona con il quale il cumulo non è applicabile.

Le disposizioni di questo Articolo non si applicano ai prodotti tessili dei Capitoli dal 50 al 63 compreso.

Se il prodotto finale ottiene il carattere originario in virtù dell'applicazione della norma di tolleranza del 10% ai sensi dell'Articolo 6(2), la tolleranza consentita ai sensi del presente Articolo non può essere applicata. **Le due norme sulla tolleranza non possono essere applicate congiuntamente laddove determinano l'origine del prodotto finale.**

Quando determinano l'origine del prodotto finale, la lavorazione e la trasformazione realizzate al di fuori del territorio delle Parti contraenti, non dovrebbero essere prese in considerazione. Tuttavia, la norma del valore aggiunto di cui all'Allegato II viene applicata al prodotto finale ed il valore totale delle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del territorio delle Parti contraenti deve essere considerato unitamente al valore dei materiali non originari incorporati nel territorio delle Parti contraenti.

I valori congiunti (il valore aggiunto al di fuori del territorio ed il valore dei materiali originari) non dovrebbero superare le percentuali indicate nell'elenco presente nell'Allegato II.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 13

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente Protocollo trasportati tra la Comunità e la Svizzera direttamente o attraverso i territori degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 e con i quali è applicabile il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico e le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Svizzera.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del Paese importatore presentando:

(a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore fino all'uscita dal Paese di transito; oppure

(b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito:

(i) una descrizione esatta dei prodotti;

(ii) la data di carico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi e degli altri mezzi di trasporto utilizzati,

e

(iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito; oppure,

(c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.

COMMENTI:

Lo scopo dell'Articolo 13 è quello di garantire che quando la merce viene trasportata tra Parti contraenti questa sia oggetto di controlli doganali, anche se il trasporto comporta lasciare il territorio della zona di cumulo Pan Euro mediterranea con soste lungo il tragitto.

La norma del trasporto diretto intende garantire che, in linea di principio, qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione sia realizzata in Paesi partner della zona e si propone di negare l'origine preferenziale alla merce che viola questa condizione. L'Articolo 13 dispone specifiche condizioni a copertura di certe situazioni.

(a) La prima riguarda il trasporto diretto tra Paesi vicini nell'ambito della zona dove questi hanno un confine comune. Questo tipo di trasporto non dovrebbe presentare alcuna difficoltà di controllo, dal momento che la merce rimane entro i confini della zona.

(b) Il secondo scenario riguarda il trasporto indiretto tra due Paesi della zona attraverso il territorio di altri Paesi della zona con i quali è applicabile il cumulo. Anche in questo caso non si dovrebbero porre difficoltà importanti visto che il trasporto viene eseguito nell'ambito della zona.

(c) La terza condizione interessa la merce che si sposta tra due Paesi della zona passando attraverso il territorio al di fuori dell'area coperta dagli articoli 3 e 4 .Questi percorsi potrebbero comportare il passaggio di più di un Paese e potrebbero richiedere soste lungo il tragitto. In tali casi l'esportatore è tenuto a rispettare severi obblighi e, qualora le autorità doganali lo richiedessero, l'esportatore dovrà dimostrare di aver rispettato tali obblighi.

In tutti i casi sopracitati la merce può essere trasportata con qualsiasi mezzo. Inoltre, le situazioni descritte al punto (a) e (b) non creano generalmente alcun problema, in quanto trattasi di spedizioni scortate da un unico documento di trasporto. E' il terzo scenario, quello di cui al punto (c), che può generare difficoltà.

Per i casi di cui al punto c) si impone il rispetto delle seguenti condizioni.

a) Possono beneficiare di questa disposizione solo le spedizioni singole accompagnate da documentazione adeguata.

b) Secondo le modalità del punto c), la merce trasbordata deve sempre rimanere sotto sorveglianza dell'autorità doganale. La stessa potrebbe anche dover essere scaricata e ricaricata durante il tragitto nonché potrebbero rendersi necessarie operazioni destinate a garantire la conservazione della merce in buono stato. Queste operazioni sono consentite purché vengano eseguite sotto la sorveglianza delle autorità doganali locali.

In tutti i casi di trasbordo o deposito temporaneo nei territori al di fuori della zona è necessario essere in grado di dimostrare che la spedizione che ha lasciato il Paese esportatore è la stessa che giunge nel Paese importatore.

La prova richiesta può essere una qualsiasi di quelle riportate nell'articolo 13 (2). In assenza di un unico titolo di trasporto (i.e. una polizza di carico in transito) l'autorità doganale del Paese attraverso il quale transita la merce deve fornire la prova documentale che la spedizione era constantemente sotto il suo controllo quando si trovava sul territorio di propria competenza. Tale prova deve contenere i dettagli descritti nell'Articolo 13 (2). In parole povere, le prove documentali devono raccontare la storia del tragitto della spedizione attraverso il territorio di competenza nonché delineare le condizioni sotto le quali è stata condotta la sorveglianza. Questa prova documentale è conosciuta con il nome di certificato di non movimentazione.

In assenza di suddette prove qualsiasi altro documento giustificativo può essere presentato a sostegno di una preferenza addotta. Tuttavia, è difficile prevedere altri documenti (i.e. documenti commerciali) in grado di dimostrare, in maniera adeguata, che tutte le condizioni del paragrafo 1 del presente articolo siano state soddisfatte.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 14

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un Paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4, con i quali è applicabile il cumulo, e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Svizzera beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

(a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Svizzera nel Paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

(b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti ad una persona nella Comunità o in Svizzera;

(c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui sono stati inviati all'esposizione

(d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del Paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del Titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

COMMENTI:

Questo Articolo riguarda merce originaria acquistata in esposizioni pubbliche tenute in un Paese terzo. **Le disposizioni del presente Articolo non si riferiscono a prodotti acquistati in esibizioni private, negozi o locali commerciali**. Si riferiscono unicamente al tipo di esibizioni descritte nell'Articolo 14(3).

In caso di manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale e artigianale, è importante essere in grado di provare che la merce esportata per essere esposta non sia stata in alcun modo alterata, trasformata o cambiata rispetto al momento della sua uscita dalla zona. Un altro importante requisito impone che la merce non sia stata usata per alcun altro scopo se non a fini espositivi e che la stessa sia ceduta ad una delle Parti contraenti nell'ambito della zona durante, o immediatamente dopo la fine dell'esposizione.

Gli oggetti esposti che vengono venduti durante o dopo l'esposizione possono beneficiare dell'origine preferenziale purché sia possibile provare che:

1. siano stati inviati da una delle Parti contraenti (i.e. Svizzera) presso un'esposizione dove sono stati esposti;

2. che l'esportatore li abbia venduti ad una persona in un'altra Parte contraente (i.e. la Comunità);

3. che siano stati ceduti durante o immediatamente dopo l'esposizione in condizioni invariate; e

4 che siano stati utilizzati unicamente a scopi espositivi in quanto ceduti con questo intento.

Da notare che tutte le disposizioni del presente Articolo devono essere rispettate. Diversamente, al loro rientro, gli oggetti esposti verranno considerati prodotti non originari e trattati di conseguenza.

Infine, deve essere rilasciata una prova dell'origine o compilata conformemente alle disposizioni dei corrispondenti Articoli del Titolo V del presente Protocollo. (Si prega vedere le spiegazioni sugli Articoli concernenti le prove dell'origine)

(TORNA ALL'INDICE)

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. (a) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, della Svizzera o di uno degli altri Paesi previsti dagli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Svizzera, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

(b) I prodotti di cui al capitolo 3 e alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato originari della Comunità ai sensi del presente protocollo come previsto nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Svizzera ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo

L'articolo sul divieto di restituzione di cui ai protocolli di origine con Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Giordania, Libano e Siria include i due ulteriori paragrafi:

6. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i prodotti sono considerati di origine comunitaria o giordana senza applicazione del cumulo con materiali originari di uno degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4.

7. Fatto salvo il paragrafo 1, la Giordania può, ad eccezione dei prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del Sistema Armonizzato, istituire accordi per la restituzione di, o l'esenzione da, dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari, rispettando le seguenti disposizioni:

(a) un 5% di tassa doganale sarà trattenuto relativamente ai prodotti che rientrano nei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del Sistema Armonizzato, o altro aliquota analoga più bassa in vigore in ["Paese contraente"]Giordania;

(b) un 10% di tassa doganale sarà trattenuto relativamente ai prodotti che rientrano nei capitoli da 50 a del Sistema Armonizzato, o altro aliquota analoga più bassa in vigore in ["Paese contraente"]Giordania.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno fino al 31 dicembre 2009 e potranno essere riviste di comune accordo.

NOTA ESPLICATIVA:

Articolo 15 – Restituzione in caso di errori

La restituzione o lo sgravio dei diritti può essere concessa solo nel caso in cui la prova di origine sia stata rilasciata erroneamente o se viene soddisfatta una delle tre seguenti condizioni:

(a) la prova di origine erroneamente rilasciata viene restituita alle autorità nel Paese di esportazione o, come alternativa, viene elaborata una dichiarazione scritta delle autorità del Paese importatore che non è stata, né sarà, concessa alcuna preferenza;

(b) i prodotti utilizzati nella fabbricazioni avrebbero avuto diritto alla restituzione o allo sgravio dei diritti in base alle disposizioni in vigore se una prova di origine non fosse stata utilizzata per richiedere la preferenza;

(c) il periodo consentito per il risarcimento non è stato superato e sono soddisfatte le condizioni stabilite nella legge nazionale del Paese in questione riguardanti il risarcimento.

COMMENTI:

Prima di spiegare le disposizioni di questo articolo è forse necessario dare una breve spiegazione relativa al termine "restituzione". Quando le merci arrivano nella Comunità da un Paese terzo esse possono essere soggette a dazio doganale ad un tasso specifico. Analogamente, quando le merci comunitarie arrivano in Paese partner, anche queste sono soggette a dazio. Prima dell'appurazione delle merci, l'importatore o il suo agente deve pagare tali dazi.

"Restituzione" si riferisce alla rinuncia o al risarcimento di tali dazi sui materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto.

L'articolo vuole impedire la "restituzione" su eventuali merci non originarie utilizzate nella lavorazione o trasformazione di un prodotto originario. **Tutti i dazi cui le merci non originarie sono soggetti devono essere pagati e non si deve mai ed in nessun caso rinunciare a, o restituire, tali dazi;** la relativa prova in proposito deve essere resa disponibile alla dogana, se richiesta.

In caso di prova di origine fatta o rilasciata erroneamente, è possibile chiedere la restituzione dei prodotti non originari, a condizione che venga soddisfatta una delle tre seguenti condizioni:

1) la prova di origine erroneamente rilasciata viene restituita alle autorità doganali del Paese di esportazione o viene elaborata una dichiarazione scritta delle autorità del Paese importatore che non è stata, né sarà, concessa alcuna preferenza;

2) i prodotti non originari avrebbero avuto diritto alla restituzione se una prova di origine non fosse stata utilizzata per richiedere la preferenza; e

3) il periodo consentito per il risarcimento non è stato superato e sono soddisfatte le condizioni stabilite nella legge nazionale del Paese in questione riguardanti il risarcimento.

NOTA ESPLICATIVA:

Articolo 15 – Divieto di restituzione nel commercio bilaterale e diagonale

Il divieto di restituzioni è applicabile non appena l'origine del prodotto è stata ottenuta sulla base del cumulo con materiali originari nei Paesi di cui agli Articoli 3 e 4 diversi dal Paesi di destinazione o se una prova di origine EUR-MED viene rilasciata in vista di un'applicazione successiva del cumulo diagonale. Negli accordi fra CE, Bulgaria, Romania, Turchia, Svizzera, Norvegia, Islanda e Isole Faer Oer e nell'accordo fra CE e Israele, il divieto di restituzione è sempre applicabile.

ESEMPI:

1. Esempio di possibilità di restituzione nel commercio bilaterale:

Alluminio originario degli Emirati Arabi Uniti importato in Egitto dove vengono fabbricate viti in alluminio (SA 7616). Il prodotto finale originario in Egitto viene esportato nella Comunità.

Dato che l'origine egiziana è ottenuta sulla base di una lavorazione o trasformazione sufficiente e non sulla base del cumulo con materiali originari in uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4, le autorità doganali egiziane possono concedere la restituzione per i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari quando sono esportati nella Comunità.

Tuttavia, le viti non possono essere utilizzate nella Comunità ai fini di un cumulo Pan Euro mediterraneo.

In questo esempio le viti di origine egiziana possono solo essere esportate nella Comunità con un certificato EUR 1 o una dichiarazione su fattura.

2. Esempio del divieto di restituzione nel commercio diagonale:

Arance dalla Costa Rica (SA 0805) e zucchero di origine CE (SA 1701) importate in Giordania, dove viene prodotto succo di arancia (2009). Il valore dello zucchero di origine CE supera il 30% del prezzo franco fabbrica. Il prodotto di origine giordana viene esportato in Egitto.

Dato che l'origine del prodotto finale è ottenuto in Giordania sulla base del cumulo di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4, in questa caso la CE, i materiali non originari non possono essere soggetti in Giordania alla restituzione di, o all'esenzione da, dazi doganali di qualsivoglia natura. Così, se la prova di origine preferenziale è rilasciata in Giordania, i dazi doganali devono essere pagati sulle arance originarie della Costa Rica.

In questo esempio, il prodotto originario in Giordania può essere esportato solo in Egitto con certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED. Il succo può essere inoltre riesportato nel contesto del cumulo diagonale dall'Egitto agli altri Paesi di cui agli Articoli 3 e 4.

[l'utilizzo dei certificate EUR 1 e EUR-MED viene spiegata più in dettaglio nella Nota all'articolo 17.4]

(TORNA ALL'INDICE)

COMMENTI

Il divieto di restituzione è sempre applicabile nel commercio, sia esso bilaterale o diagonale, fra CE, Bulgaria, Romania, Turchia, Svizzera, Norvegia, Islanda e Isole Faer Oer e nell'accordo fra CE ed Israele.

La restituzione è possibile nel commercio puramente bilaterale fra CE e Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Giordania, Libano e Siria.

Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Giordania, Libano e Siria possono chiedere una restituzione parziale. L'applicazione della restituzione parziale non esclude merci di cumulo diagonale.

Titolo V

Prova dell'origine

Il Titolo V dei Protocolli comprende 16 Articoli che descrivono le tipologie di prove di origine disponibili per gli operatori e stabiliscono le procedure da adottare per emettere tali prove.

Se l'origine può essere descritta quale la nazionalità "economica" delle merci, le prove di origine potrebbero essere paragonate ai loro "passaporti" o "carte di identità". Le prove di origine servono solo a quello, a provare che le merci che accompagnano hanno soddisfatto i requisiti di origine stabiliti negli Articoli da 5 a 7 compreso, nonché le altre disposizioni relative alle regole di origine, in particolare la regola del divieto di restituzione dell'Articolo 15.

Esistono quattro tipi di prove di origine; certificato di circolazione EUR 1, certificato di circolazione EUR-MED, "dichiarazione in fattura" e "dichiarazione in fattura EUR-MED". Uno qualsiasi di questi documenti può essere presentato alla dogana a supporto di una richiesta di origine preferenziale. Quale documento utilizzare viene determinato dai criteri stabiliti nella presente parte del Protocollo.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 16

Requisiti generali

1. I prodotti originari della Comunità, al momento dell'importazione in Svizzera, e i prodotti originari della Svizzera, al momento dell'importazione nella Comunità, beneficiano dell'Accordo relativo alla presentazione di una delle seguenti prove di origine:

(a) certificato di circolazione EUR 1, esemplare riportato nell'Allegato III a;

(b) certificato di circolazione EUR-MED, esemplare riportato nell'Allegato III b;

(c) nei casi di cui all'articolo 22(1), una dichiarazione, di seguito denominata "dichiarazione in fattura o"dichiarazione in fattura EUR-MED", rilasciata dall'esportatore su una fattura, nota di consegna o su qualsiasiasi altra documentazione commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da poterli fare identificare; il testo delle dichiarazioni in fattura è riportato nell'Allegato IV a e b.

2. Nonostante il paragrafo 1, i prodotti originari come definiti dal presente Protocollo, nei casi di cui all'Articolo 27, beneficiano dell'Accordo senza che sia necessario presentare nessuno dei documenti di cui sopra.

NOTA ESPLICATIVA:

Articolo 16 – Prove documentali per i beni d'occasione

Le prove di origine possono essere emesse anche per i beni d'occasione o per qualsiasi altro tipo di merce laddove, a causa di un lungo intervallo temporale tra la data di produzione o di importazione e quella di esportazione, i documenti di accompagnamento usuali non siano più disponibili, sempre che:

(a) la data della produzione o importazione dei beni sia precedente al periodo di tempo per il quale, secondo quanto stabilito dalla normativa del Paese di esportazione, gli operatori devono conservare i dati;

(b) i beni possano essere considerati originari sulla base di altre prove, quali le dichiarazioni del produttore o di qualsiasi altro operatore, il parere di esperti, segnalazioni apposte sui beni o loro descrizioni, ecc.;

(c) non ci sia indicazione alcuna che I beni non sono conformi ai requisiti delle regole di origine.

Articolo 16 (e25) – Presentazione della prova di origine in caso di trasmissione elettronica della dichiarazione di importazione

Nei casi in cui le dichiarazioni di importazione vengano trasmesse alle autorità doganali dello Stato di importazione per via elettronica, dipende da queste ultime, nell'ambito e in base alle disposizioni della normativa doganale applicabile nello Stato di importazione, stabilire il

momento e la portata nei quali effettivamente presentare i documenti che costituiscono le prove di origine.

OSSERVAZIONI:

La concessione dell'origine preferenziale è condizionata alla presentazione di una prova di origine valida. La prova richiesta è rappresentata da un certificato di circolazione EUR 1 o da una dichiarazione in fattura, oppure da un œrtiicato di circolazione EUR-MED o da una dichiarazione in fattura EUR-MED. Gli Articoli 17 e 22 trattano rispettivamente tali forme di prove di origine.

Pacchetti di piccole dimensioni inviati da un soggetto all'altro o beni presenti nel bagaglio personale dei viaggiatori sono esenti dal requisito di presentazione di una prova di origine nelle circostanze di cui all'Articolo 27.

Prima di stabilire di ottenere una prova di origine, è necessario determinare l'origine delle merci facendo riferimento agli Articoli che precedono. E' necessario determinare se siano state interamente ottenute oppure sottoposte ad una lavorazione sufficiente o meno, se sono stati versati per intero tutti i dazi doganali o i diritti equivalenti richiesti, stabilire la classifica tariffaria corretta, ecc., secondo quanto descritto nei precedenti Articoli del presente Protocollo.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 17

Procedura per il rilascio di un certificato di movimentazione EUR 1 o EUR-MED

1. Le autorità doganali del Paese di esportazione rilasciano il certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED su richiesta scritta dell'esportatore ovvero, sotto la responsabilità dell'esportatore, del suo rappresentante autorizzato.

2. A tal fine, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila sia il certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED che il modulo di richiesta, i cui esemplari si trovano agli allegati III a e b. Questi modelli sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale del Paese esportatore. Se saranno scritti a mano, saranno compilati a penna in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere fatta nella casella all'uopo riservata senza lasciare righe vuote. Qualora non si compili completamente la casella bisogna tracciare una riga orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione, sbarrando lo spazio rimasto vuoto.

3. L'esportatore che richiede il rilascio del certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED è preparato a presentare in qualunque momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese di esportazione in cui si rilascia il certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED, tutta la documentazione necessaria a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione, nonché l'adempimento degli altri requisiti del presente Protocollo.

4. Fermo restando il paragrafo 5, le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Svizzera procedono al rilascio di un certificato di circolazione EUR 1 nei seguenti casi:

- se i prodotti in questione potranno essere considerati come prodotti originari della Comunità, della Svizzera o di uno degli altri Paesi di cui agli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, con i quali si applica il cumulo, senza applicare il cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo;

- se i prodotti in questione potranno essere considerati come prodotti originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, con i quali si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo, sempreché si sia rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura nel Paese di origine.

5. Le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Svizzera rilasciano un certificato di circolazione EUR 1 se i prodotti in questione potranno essere considerati come prodotti originari della Comunità, della Svizzera o di uno degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali si applica il cumulo, soddisferanno i requisiti del presente Protocollo e:

- il cumulo è stato applicato con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, ovvero

- I prodotti possono essere utilizzati come materiali nel contesto del cumulo per la fabbricazione di prodotti per l'esportazione nei Paesi di cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, ovvero

- I prodotti possono essere reintrodotti dal Paese di destinazione in uno dei Paesi di cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2.

6. La casella 7 di un certificato di circolazione EUR-MED contiene una delle seguenti diciture in lingua inglese:

-se l'origine sia stata acquisita con l'applicazione del cumulo con materiali originari di uno o più Paesi di cui agli articoli 3 e 4:

'CUMULATION APPLIED WITH ……('CUMULO APPLICATO NEI CONFRONTI DI) ……'(nome del/i Paese/i)

- se l'origine sia stata acquisita senza l'applicazione del cumulo con materiali originari di uno o più Paesi di cui agli articoli 3 e 4:

'NO CUMULATION APPLIED' ('NESSUN CUMULO APPLICATO)

7. Le autorità che rilasciano i certificati di circolazione EUR 1 o EUR-MED adottano tutte le misure atte a verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto degli altri requisiti del presente Protocollo. A tal fine avranno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di eseguire qualsiasi verifica contabile nei confronti dell'esportatore ovvero qualsiasi altro controllo ritenuto necessario. Le autorità si assicureranno altresì che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. In particolare, si accerteranno che lo spazio riservato alla descrizione dei prodotti sia stato compilato in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunte fraudolente.

8. La casella 11 del certificato riporta la data di rilascio del certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED .

9. Le autorità doganali provvedono al rilascio e alla messa a disposizione del certificato di circolazione EUR 1 r EUR-MED nei confronti dell'esportatore non appena è stata effettuata o assicurata l'effettiva esportazione.

L'articolo 17, paragrafo 4 e 5 dei protocolli di origine con il *Marocco, l'Algeria, la Tunisia, l'Egitto, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, la Giordania, Israele, il Libano, la Siria* e le Isole del Faroe è lievemente diverso e recita come segue:

4. Un certificato di circolazione EUR 1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Giordania se i prodotti in questione possono essere considerati come prodotti originari della Comunità, della Giordania oppure di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Giordania provvedono al rilascio di un certificato di circolazione EUR 1 nei seguenti casi:

- Se i prodotti in questione possono essere considerati come prodotti originari della Comunità o della Giordania senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo;

- se i prodotti in questione possono essere considerati come prodotti originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo, purché sia

stato rilasciato nel Paese di origine un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura.

5. Le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Giordania rilasciano un certificato EUR-MED se i prodotti in questione possono essere considerati come prodotti originari della Comunità, della Giordania o di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali si applica il cumulo, soddisfino i requisiti del presente Protocollo e:

- il cumulo sia stato applicato con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4, ovvero

- I prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione in uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4, ovvero

- I prodotti possono essere riesportati dal Paese di destinazione in uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4.

(RETURN TO ARTICLE 20)

NOTE ESPLICATIVE:

Articolo 17 – Descrizione delle merci su un certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED

Casi di merci originarie di due o più Paesi o territori

Se i prodotti scortati dal certificato di circolazione sono originari di uno o più Paesi o territori:

- la casella 4 (Paese, gruppo di Paesi o territori ritenuti originari dei prodotti) dovrebbe contenere la dicitura "vedi casella 8", e

- la casella 8 (numero del singolo; contrassegni e numeri, numero e tipologia di collo, descrizione della merce): questa casella conterrà il nome o l'abbreviazione ufficiale di ciascun Paese interessato([11])per ciascun singolo.

---

[11] I codici ISO-Alpha-2 e -3 per ciascuno dei paesi sono i seguenti:

- Andorra	AD	AND
- Algeria	DZ	DZA
- Bulgaria	BG	BGR
- Egitto	EG	EGY
- Isole del Faroe	FO	FRO
- Islanda	IS	ISL
- Israele	IL	ISR
- Giordania	JO	JOR
- Libano	LB	LBN
- Marocco	MA	MAR
- Norvegia	NO	NOR
- Romania	RO	ROM
- San Marino	SM	SMR
- Svizzera	CH	CHE
- Siria	SY	SYR
- Tunisia	TN	TUN

Casi di spedizioni di grosse dimensioni

Quando la casella sul certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED, prevista per la descrizione della merce non basta a specificare le informazioni necessarie per l'identificazione della merce, segnatamente nel caso di spedizioni di grosse dimensioni, l'esportatore può indicare la merce a cui si riferisce il certificato sulle fatture allegate della merce e, se necessario, sulla documentazione commerciale supplementare purché:

(a) la casella 10 del certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED riporti i numeri della fattura;

(b) le fatture e, ove di pertinenza, la documentazione commerciale supplementare siano allegate al certificato antecedentemente alla presentazione in dogana, e

(c) le autorità doganali abbiano apposto il timbro sulla fattura e sulla documentazione commerciale supplementare, allegandole ufficialmente ai certificati.

Ove applicabile, le fatture e, se del caso, qualsiasi documento commerciale supplementare recheranno l'indicazione dei nomi o delle abbreviazioni ufficiali dei Paesi di origine di cui alla precedente nota relativa alla casella 8.

Articolo 17 – Merci esportate da uno spedizioniere doganale

Uno spedizioniere doganale può essere autorizzato ad agire nella veste di rappresentante autorizzato della persona proprietaria delle merci o che detiene un simile diritto di disporre di esse, anche nei casi in cui la persona non sia ubicata nel Paese di esportazione, finché lo spedizioniere sia nella posizione di provare il carattere originario della merce.

Articolo 17 – certificato di origine ai fini del cumulo Pan Euro mediterraneo

Uso facoltativo dei certificati di circolazione EUR 1 e EUR-MED

È possibile il rilascio di un certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED quando i prodotti interessati sono originari del Paese esportatore o di qualsiasi altro Paese di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che NON SI SIA APPLICATO il cumulo con le Isole Faroe o con qualsiasi altro Paese del Mediterraneo diverso dalla Turchia.

ESEMPI:

1. *Esempio dell'utilizzo del certificato di circolazione EUR 1 quando si applica il cumulo, ma non con il partner mediterraneo:*

Zucchero (SA 1701) originario della CE è importato in Svizzera dove viene trasformato in dolciumi (SA 1704). Il valore dello zucchero originario della CE supera del 30% il prezzo franco fabbrica. Il prodotto originario svizzero viene esportato in Turchia.

- Turchia TR TUR
- Cisgiordania e Striscia di Gaza PS PSE

Il Codice n. ISO-Alpha esiste per la Comunità ma è accettabile CEE, CE.

Poiché il carattere originario è acquisito in Svizzera sulla base del cumulo, ma senza applicazione del cumulo con un partner mediterraneo, e i tre Paesi sono legati da accordi di libero scambio, le autorità doganali svizzere possono rilasciare un certificato EUR 1 per l'esportazione in Turchia.

In questo esempio, tuttavia, l'amministrazione svizzera può rilasciare un certificato di circolazione EUR-MED anche se i dolciumi potrebbero essere usati in Turchia nell'ambito del cumulo con uno degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4, ad esempio se sono destinati a essere riesportati dalla Turchia in Tunisia. Di conseguenza, se l'esportatore svizzero ha presentato alla sua amministrazione doganale una debita richiesta di certificato EUR-MED, la richiesta deve essere accettata e il certificato di circolazione EUR-MED deve essere rilasciato. Il certificato di circolazione EUR-MED della casella 7 deve contenere la dicitura "Cumulo applicato con la CE '

2. Esempio 'di uso del certificato di circolazione EUR 1 quando non si applica il cumulo:

Tende ricamate (SA 6303) sono fabbricate in Libano a partire da filati semplici non originari. Il prodotto finale viene esportato nella Comunità.

Poiché il carattere originario è acquisito in Libano sulla base di lavorazioni e trasformazioni sufficienti e il cumulo non è stato applicato con nessuno dei Paesi Pan Euro mediterranei, le autorità doganali libanesi possono rilasciare un certificato EUR 1 per l'esportazione nella Comunità.

In questo esempio, tuttavia, può essere usato anche un certificato di circolazione EUR-MED purché sia rispettato il divieto di restituzione dei dazi in Libano. Ciò consentirebbe di riesportare le tende in uno qualsiasi degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4. Come nel primo esempio, quindi, se l'esportatore libanese ha presentato alla sua amministrazione doganale una debita richiesta di certificato EUR-MED, la richiesta deve essere accettata e il certificato di circolazione EUR-MED deve essere rilasciato. La casella 7 del certificato di circolazione EUR-MED deve contenere la dicitura "Non si applica nessun cumulo".

Uso obbligatorio del certificato di circolazione EUR 1.

Qualora non sussistano le condizioni del cumulo di origine diagonale Pan Euro mediterraneo deve essere rilasciato un certificato di circolazione EUR 1. Ciò avviene quando il divieto di restituzione dei dazi non è rispettato nel commercio bilaterale tra uno dei due Paesi di cui agli articoli 3 e 4 (*cfr. "Possibilità di restituzione nel commercio bilaterale")* o quando è stato applicato il cumulo delle lavorazioni o trasformazioni con il Marocco, l'Algeria o la Tunisia (*cfr. "Cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni (cumulo integrale)").*

Uso obbligatorio del certificato di circolazione EUR.MED

Deve essere rilasciato un certificato di circolazione EUR-MED quando i prodotti in questione sono originari del Paese esportatore o di uno degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 ed È STATO APPLICATO il cumulo con le Isole Færøer o con un altro Paese mediterraneo, tranne la Turchia.

ESEMPI

1. Esempio di cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi mediterranei

Tessuti originari dell'Egitto (SA 5112) vengono importati in Norvegia, dove sono confezionati pantaloni da uomo (SA 6103). Il carattere originario è ottenuto in Norvegia sulla base del cumulo con i materiali egiziani. Di conseguenza, all'esportazione del prodotto finale nella Comunità l'amministrazione doganale norvegese deve rilasciare un certificato di circolazione EUR-MED su cui figuri la dicitura "Cumulo applicato con l'Egitto".

2. Cumulo applicato in uno dei Paesi mediterranei

Assi di legno norvegesi tagliate su misura (SA 4407) vengono importate in Marocco, dove sono fabbricate casse di legno (SA 4415). Il carattere originario marocchino è acquisito sulla base del cumulo in un Paese firmatario della dichiarazione di Barcellona. Di conseguenza, all'esportazione del prodotto finale nella Comunità l'amministrazione doganale marocchina deve rilasciare un certificato di circolazione EUR-MED su cui figuri la dicitura "Cumulo applicato con la Norvegia".

La presente nota esplicativa si applica, mutatis mutandis, all'articolo 22.

COMMENTI:

La prima cosa da comprendere sul rilascio di un certificato EUR 1 o EUR-MED è che prima del suo rilascio da parte della dogana, l'esportatore, o il suo spedizioniere, è responsabile di fornire le corrette informazioni alla dogana nella richiesta di certificato. La quantità di informazioni da fornire dipenderà dalla norma che si dovrà rispettare. Si richiederanno tutte o parte delle seguenti informazioni:

- la classificazione tariffaria della merce;
- la lavorazione e trasformazione nella zona di cumulo Pan Euro mediterraneo;
- la prova dell'origine di tutti o di parte dei materiali utilizzati per i quali si richieda il carattere originario;
- le informazioni relative a tutti o a parte dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale, compresa l a loro classificazione tariffaria e valore in dogana;
- la prova del pagamento dei relativi diritti doganali sull'impiego delle merci non originarie;
- qualsiasi altra documentazione di supporto richiesta dalla dogana.

L'articolo 17, paragrafo 2) detta chiaramente le modalità di compilazione della richiesta e del certificato antecedentemente allo loro presentazione in dogana ai fini del rilascio. Si dovrebbe prestare attenzione ai dettagli, vale a dire alle modalità di compilazione delle varie caselle, in particolare quella riguardante la designazione delle merci , l'utilizzo di una penna ad inchiostro o a sfera invece di una matita o di un altro mezzo che possa essere cancellato, l'utilizzo dello stampatello, o di caratteri stampati invece di un testo tutto attaccato, l'uso di

un linguaggio corretto, ecc.. La mancata osservanza di una qualsiasi di queste regole produrrà invariabilmente dei ritardi nel rilascio dei certificati.

Le dogane del Paese esportatore provvedono al rilascio dei certificati EUR 1 o EUR-MED su una modulistica ufficiale. Il modulo consta di due fogli e reca un numero identificativo. Il primo foglio del modulo contiene il certificato effettivo e, una volta che le autorità doganali vi avranno debitamente apposto il proprio timbro, sarà restituito all'esportatore. Il secondo foglio comprende la richiesta di certificato e sarà trattenuto dalle autorità doganali dello Stato esportatore unitamente agli allegati presentati con la richiesta.

Una volta effettuata o assicurata l'esportazione delle merci, le autorità doganali rilasciano il certificato di circolazione all'esportatore. Tuttavia, se non è stato rilasciato alcun certificato all'atto dell'esportazione esistono le disposizioni previste dall'articolo 18 per il rilascio a posteriori dei certificati.

Si fa rilevare che non è possibile eliminare o sovrascrivere alcuna parola su un certificato EUR 1 o EUR-MED. Qualsiasi modifica deve essere fatta dall'esportatore, o dal suo rappresentante e deve essere avallata dalle autorità doganali.

Uno spedizioniere può agire nella veste di rappresentante autorizzato della persona proprietaria delle merci, ovvero della persona che ha il diritto di disporne, anche se la persona che lo spedizioniere rappresenta non sia effettivamente ubicata nel Paese esportatore. Tuttavia, lo spedizioniere è tenuto ad essere nella condizione di provare l'origine delle merci per le quali si chiede la posizione di origine preferenziale.

DOMANDE:

1. COME VA COMPILATA UNA RICHIESTA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE?

Come detto all'inizio della spiegazione relativa all'articolo 17, la prima cosa che occorre considerare al momento di richiedere un certificato EUR 1 o EUR-MED è se si dispone di tutte le informazioni necessarie per effettuare la richiesta**.** Il formulario di richiesta si trova nel secondo foglio del certificato EUR I o EUR-MED. Le autorità doganali dello Stato esportatore tratterranno questa parte al momento di apporre il proprio timbro sull'EUR 1 o EUR-MED.

Prima di compilare la richiesta leggete attentamente sia il certificato che la richiesta per evitare errori. Si dovrebbero considerare i seguenti quattro punti:

-a. Se la richiesta è scritta a mano, va fatta con inchiostro o con una penna a sfera.

-b. Nel verso del secondo foglio l'esportatore deve indicare i motivi per i quali ritiene che le merci in questione soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione del regime preferenziale.

-c. L'esportatore deve presentare i vari documenti sui quali si basa la richiesta (ad esempio le copie dei certificati di circolazione EUR 1 o EUR-MED precedentemente rilasciati, le fatture, le dichiarazioni doganali, le dichiarazioni dei fabbricanti, ecc..).

-d. L'esportatore o un suo rappresentante autorizzato ai fini della dichiarazione deve firmarla a mano.

(TORNA ALL'INDICE)

2. COME SI COMPILA IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR 1 O EUR-MED?

La risposta alla precedente domanda vale anche per questa. Vi sono tuttavia alcune osservazioni da fare:

a) Le informazioni sulla merce dovrebbero comprendere una precisa definizione dei prodotti in questione in modo da poter essere identificati senza difficoltà.

b) Lo spazio riservato alla descrizione della merce deve essere compilato in modo tale da rendere impossibile qualsiasi modifica o aggiunta successiva. Non vanno lasciati spazi tra i singoli inseriti e bisogna tracciare una riga orizzontale immediatamente sotto l'ultimo singolo. Qualsiasi spazio rimasto inutilizzato deve essere barrato per intero.

c) Se lo spazio a disposizione è insufficiente per inserire tutte le merci in questione, si deve fare riferimento ad un documento supplementare (fattura, elenco dettagliato, ecc.). Il documento supplementare deve essere allegato al certificato.

d) Nel formulario ("casella 4") va fornito il nome del Paese, del gruppo di Paesi o del territorio in cui i prodotti sono considerati come originari. Se il territorio è l'Unione europea, si può fornire in questa sezione la dicitura "Comunità europea", "CE" o "CE" seguita dal nome dello Stato membro (ad es. "CE/Finlandia") dato che il risultato è lo stesso. Lo Stato membro riportato nella "casella 4" non è necessariamente il Paese in cui si rilascia il certificato di circolazione (ad es. si può riportare, come nome del Paese, la Francia mentre il certificato è rilasciato in Germania).

e) Nel caso di certificato EUR-MED, si deve riempire la casella 7: 'Cumulo applicato con….(nome del Paese/Paesi)' o 'Nessun cumulo applicato'

f) Il verso del certificato EUR 1 or EUR-MED è solo a fini ufficali e non deve essere compilato dall'esportatore.

(TORNA ALL'INDICE)

3. COME DEVO INDICARE L'ORIGINE SE LA MERCE DELLA MIA SPEDIZIONE HA ORIGINE IN PIU' DI UN PAESE?

Se una spedizione è composta da merci che hanno origine in più Paesi, si inserisca nella "casella 4" la dicitura "si veda la casella 8". Nella casella 8 dovete quindi indicare la denominazione o l'abbreviazione ufficiale del Paese di origine di ciascun singolo. Le abbreviazioni si basano sullo **standard ISO** e si trovano indicate nella Nota Esplicativa dell'articolo 17.

4. QUANDO SI DOVREBBE RICHIEDERE UN EUR 1 E QUANDO UN EUR-MED ?

L'attestazione dell'origine è uno degli elementi più importanti del sistema di cumulo Pan Euro mediterraneo ed è legata sia alla geometria variabile, al cumulo totale o integrale e al divieto del sistema di rimborso.

Il certificato di circolazione **EUR 1 può essere rilasciato** quando sono soddisfatte le condizioni per il commercio Pan Euro mediterraneo, vale a dire:

- il prodotto è originario di uno dei Paesi dell'area;
- non sia rispettata la norma del 'sistema di rimborso'
- non si applichi applichi il cumulo totale o integrale

Il certificato di circolazione **EUR 1 deve essere rilasciato** quando non siano soddisfatte le condizioni per il commercio diagonale Pan Euro mediterraneo, ad esempio

- il prodotto è originario di uno dei Paesi dell'area,
e
- si applica il cumulo totale o integrale o
- si concede il rimborso.

Il certificato di circolazione **EUR-MED può essere rilasciato** quando sono soddisfatte le condizioni per il cumulo diagonale Pan Euro mediterraneo, vale a dire:

- il prodotto è originario di uno dei Paesi dell'area;
- sia rispettata la norma 'nessun sistema di rimborso'
- non si applichi il cumulo totale o integrale.

Il Certificato di circolazione **EUR-MED deve essere rilasciato quando** le suddette condizioni per il cumulo diagonale Pan Euro mediterraneo sono state soddisfatte e se si è applicato il cumulo con uno dei Paesi del Mediterraneo. La ragione di ciò è che la rete degli Accordi di Libero Scambio con i Partner del Mediterraneo non è completa così è assolutamente necessario risalire ai Paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario della base del cumulo.

PUNTI DA RICORDARE: quando si rilascia il certificato di circolazione EUR-MED si deve compilare la casella 7:

> Nei casi in cui il prodotto ha acquisito il suo carattere originario sulla base del cumulo, si devono elencare i nomi dei Paesi dai quali hanno avuto origine i materiali.
>
> Nei casi in cui il prodotto originario è completamente ottenuto o quando i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione sono stati sufficientemente trasformati, bisogna spuntare la casella 'nessun cumulo applicato'.

Le annotazioni nella casella 7 'Cumulo applicato con …' e 'nessun cumulo applicato' devono essere fatte in inglese.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 18

Certificati di circolazione EUR 1 o EUR-MED rilasciati a posteriori

1. Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 9), si può rilasciare in via eccezionale un certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED successivamente all'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce se:

(a) all'atto dell'esportazione non fosse stato rilasciato per errore, omissione involontaria o per circostanze particolari;

ovvero

(b) si dimostra con soddisfazione delle autorità doganali che è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED che però non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 9), all'atto dell'esportazione si può rilasciare un certificato di circolazione EUR-MED successivamente all'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce e per i quali è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR 1, sempreché si dimostri, con soddisfazione delle autorità doganali, che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 5).

3. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore deve indicare nella sua richiesta il luogo e la data di esportazione dei prodotti ai quali il certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED fa riferimento, indicando i motivi della sua richiesta.

4. Le autorità doganali possono rilasciare un certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED a posteriori solo dopo essersi accertate della corrispondenza delle informazioni fornite nella richiesta dell'esportatore con quelle della relativa pratica.

5. Sui certificati di circolazione EUR 1 o EUR-MED rilasciati a posteriori si deve annotare la seguente dicitura in inglese :

"'ISSUED RETROSPECTIVELY' ("'RILASCIATI A POSTERIORI')

Sui certificati di circolazione EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2, si deve annotare la seguente dicitura in inglese:

'ISSUED RETROSPECTIVELY ('RILASCIATO A POSTERIORI) (EUR 1 originale n. ……[data e luogo del rilascio]'

6. La dicitura di cui al paragrafo 5 deve essere inserita nella casella 7 del certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED.

NOTE ESPLICATIVE:

Articolo 18 – Motivi tecnici

Si può rigettare un certificato EUR 1 o EUR-MED per "motivi tecnici" perché non è stato redatto nella forma prescritta. Si tratta di casi che possono dar luogo alla successiva

presentazione di un certificato annotato a posteriori e comprendono, ad esempio, quanto segue:

- il certificato di circolazione EUR1 o EUR-MED è stato redatto in una forma diversa da quella prescritta (ad esempio, manca il fondo arabescato, si differenzia notevolmente dal modello per dimensioni o colore, manca il numero seriale, non è stampato in una delle lingue ufficiali prescritte);
- Una delle caselle obbligatorie (ad esempio la casella 4 sull'EUR 1 o sull'EUR-MED) non è stata compilata;
- Non è stato apposto il timbro e la firma sul certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED (ossia nella casella 11);
- L'avallo sul certificato di circolazione EUR. 1 e EUR-MED è fatto da un'autorità non autorizzata;
- Il timbro utilizzato è di un tipo nuovo che non è stato ancora notificato;
- Il certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED presentato è una copia o una fotocopia e non l'originale;
- L'annotazione nella casella 2 o 5 si riferisce ad un Paese non previsto dall'Accordo (ad esempio Ucraina o Cuba) ovvero ad un Paese con il quale non è possibile applicare il cumulo

Azione da adottare:

Il documento dovrebbe essere contrassegnato come'DOCUMENTO NON ACCETTATO' munito dei motivi ed essere restituito all'importatore per consentirgli di ottenere un nuovo documento rilasciato a posteriori. Le autorità doganali, tuttavia, possono conservare una fotocopia del documento respinto ai fini della verifica a posteriori ovvero se hanno fondati motivi per sospettare una frode.

COMMENTI:

Come menzionato nella spiegazione all'articolo 17, esistono casi in cui la dogana può rilasciare un certificato EUR 1 o EUR-MED successivamente all'esportazione. Il richiedente deve soddisfare la dogana sulla veridicità dei motivi per la richiesta del rilascio di un certificato successivamente all'esportazione. A corredo della richiesta di certificato si devono fornire le informazioni relative alla data e al luogo di esportazione che devono corrispondere a quelle inserite nella relativa pratica della dogana.

Il rilascio a posteriori dei certificati EUR 1 o EUR-MED è possibile solo in talune circostanze. Una di queste riguarda il caso in cui la dogana di un Paese importatore respinga il certificato originario per "motivi tecnici". **Per** darvi un'idea di cosa si **possa** considerare come motivi tecnici si forniscono qui alcuni esempi:

Esempi:

a) Una delle caselle che i richiedenti sono tenuti a compilare non è stata compilata;

b) sul certificato EUR 1 o EUR-MED non appare la firma o il timbro della dogana;

c) l’EUR 1 o EUR-MED è una copia o una fotocopia e non l’originale;

d) il modello su cui si è redatto l’EUR1 o EUR-MED non è conforme alle specifiche precise previste dall’Allegato III del Protocollo.

Nel caso di rigetto all’importazione dell’EUR 1 o EUR-MED per motivi tecnici da parte della dogana lo si dovrebbe contrassegnare con "DOCUMENTO NON ACCETTATO" indicandone anche i motivi. Si dovrebbe quindi restituire il certificato all’importatore per consentirgli di ottenere il rilascio di un nuovo documento a posteriori. La dogana del Paese di importazione può decidere di conservare una fotocopia del documento respinto ai fini della verifica a posteriori.

Nota: Un nuovo certificato rilasciato a posteriori non può sostituire un certificato respinto perché non conforme alle norme di origine.

Un altro motivo per il rilascio a posteriori dei certificati di circolazione riguarda le "circostanze eccezionali". Si tratta di un termine vago che si utilizza per descrivere circostanze impreviste o straordinarie. È pertanto impossibile descrivere minuziosamente tutti questi casi, ma spetta alle autorità doganali decidere se considerare un determinato caso come eccezionale.

È anche possibile rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR-MED sulla base del certificato di circolazione EUR 1 ma solo se sono state soddisfatte le condizioni per l’utilizzo del certificato EUR-MED, ossia il prodotto in questione dispone dei requisiti per il cumulo Pan Euro mediterraneo, diagonale.

L’annotazione 'rilasciato a posteriori' deve essere in inglese.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 19

Rilascio di un duplicato di certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED

1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che lo hanno rilasciato un duplicato redatto sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.

2. Il duplicato così rilasciato deve riportare la seguente dicitura in inglese:

'DUPLICATE' (DUPLICATO)

3. La dicitura di cui al paragrafo 2 è inserita nella casella 7 del duplicato di certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED.

4. Il duplicato, che deve recare la data del rilascio del certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED originale sarà valido a decorrere da tale data.

COMMENTI:

In tali casi qualora il certificato di circolazione EUR1 o EUR-MED sia stato smarrito o distrutto, l'operatore può richiedere alle autorità doganali dello Stato di esportazione il rilascio di un duplicato. **Il duplicato è l'esatta copia dell'originale** e deve pertanto contemplare la stessa merce e riprodurre il certificato originale in ogni suo dettaglio. Il duplicato ha lo stesso periodo di validità del certificato originale. Il duplicato deve sempre recare l'annotazione "DUPLICATE" nella casella 7. Questa dicitura deve essere in lingua inglese. Bisogna tenere a mente che prima di richiedere un certificate EUR 1 o EUR-MED alla dogana si deve essere in grado di soddisfarla sul fatto che le informazioni fornite loro siano corrette e possano essere documentate.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Svizzera, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR 1 o EUR-MED al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Svizzera. I certificati di circolazione EUR 1 o EUR-MED sostitutivi, sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono stati posti i prodotti.

COMMENTI:

Quando le spedizioni giungono in un Paese partner queste potrebbero essere suddivise in partite più piccole per lo sdoganamento presso i diversi uffici doganali presenti in quel Paese. In tali casi i certificati di circolazione sostitutivi, rilasciati sulla base del certificato EUR 1 o EUR-MED che accompagnavano la spedizione originaria, devono scortare ciascuna delle partite più piccole. Le disposizioni dell'articolo 20 consentono il rilascio dei certificati sostitutivi EUR 1 o EUR-MED, tuttavia, la spedizione deve rimanere sotto il controllo dell'ufficio doganale che avrà rilasciato i documenti sostitutivi.

Le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto quando le spedizioni vengono suddivise ed inviate altrove nella Comunità oppure verso altre destinazioni nel territorio di una Parte contraente. Se i prodotti o parte di essi vengono spediti da una Parte contraente ad un'altra deve essere rilasciato un nuovo certificato ai sensi di quanto disposto dall'Articolo 17.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 21

Contabilità separata

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati, le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "separazione contabile".

2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati 'originari' coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che esse considerano appropriate.

4. Il metodo è registrato e mantenuto conformemente ai principi contabili generalmente accettati applicabili nel Paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente Protocollo.

NOTA ESPLICATIVA:

Articolo 21 – Condizioni per l'utilizzo della "contabilità separata" per la gestione delle scorte di materiale utilizzate nella produzione

1. L'autorizzazione all'utilizzo della contabilità separata per la gestione delle scorte di materiali utilizzate nella produzione viene concessa a qualunque produttore ne faccia richiesta scritta alle autorità doganali e che soddisfi tutte le condizioni che presiedono alla concessione dell'autorizzazione.

2. Il richiedente deve dimostrare una reale necessità di far ricorso al sistema di contabilità separata sulla base di costi eccessivi o per scarsa praticità nel tenere scorte di materiali fisicamente separate secondo l'origine .

3. I materiali originari e non originari devono essere dello stesso tipo ed avere la stessa qualità commerciale nonché possedere le stesse caratteristiche tecniche e fisiche. Non deve essere possibile poter distinguere i materiali gli uni dagli altri dal punto di vista dell'origine una volta che questi sono incorporati nel prodotto finito .

4. L'utilizzo del sistema di contabilità separata non determinerà un aumento dei prodotti che acquisiscono il carattere originario, cosa che si sarebbe verificata se i materiali utilizzati nella produzione fossero stati fisicamente separati .

5. Il sistema di contabilità deve:

- Mantenere una chiara distinzione tra le quantità di materiali originari e non originari acquisiti, indicando le date in cui quei materiali sono stati immagazzinati e, laddove necessario, i valori di quei materiali.
- Indicare la quantità di:
  - (a) Materiali originari e non originari utilizzati e, laddove necessario, il valore totale di quei materiali;
  - (b) Prodotti finiti
  - (c) Prodotti finiti forniti a tutti i clienti, individuando separatamente,
    - (i) Forniture a clienti che richiedono la prova dell'origine preferenziale (incluse le vendite a coloro che richiedono prove diverse da quella dell' origine), e
    - (ii) forniture a clienti che non facciano richiesta di tali prove;
- consentire di dimostrare, sia al momento della produzione che al momento del rilascio di qualunque prova dell'origine (o altra prova del carattere originario), che le scorte di materiali originari si sono ritenute disponibili, secondo i conti, in quantità sufficienti a sostegno della dichiarazione del carattere originario.

6.1 Il bilancio delle scorte, menzionato nel paragrafo 5 ultimo capoverso, si riferisce sia ai materiali originari che a quelli non originari registrati nella contabilità. Il bilancio delle scorte resta in passivo per tutti i prodotti finiti sia che essi siano o meno scortati dalla dichiarazione di origine preferenziale.

6.2 Se i prodotti vengono forniti senza dichiarazione di origine preferenziale, resta in passivo soltanto il bilancio delle scorte di materiali non originari fino a che resta disponibile un bilancio di tali materiali a sostegno di quell'azione. Laddove non si presenti questo caso, resta in passivo il bilancio dei materiali originari.

6.3 Il momento in cui viene determinata l'origine (i.e. tempo di produzione o data di rilascio della prova dell'origine o altra dichiarazione di origine) è concordato tra il produttore e le autorità doganali nonché registrato nell'autorizzazione concessa dalle autorità doganali stesse.

7 Al momento in cui viene presentata la domanda per l'uso del sistema di contabilità separata, l'autorità doganale verifica i registri del produttore al fine di determinare il bilancio di apertura di materiali originari e non originari che si ritiene possano essere immagazzinati

8. Il produttore deve:

- assumere la piena responsabilità sulle modalità di utilizzo dell'autorizzazione e rispondere delle conseguenze derivanti da dichiarazioni di origine scorrette nonché di altri usi impropri dell'autorizzazione;
- essere pronto a presentare, su richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti, i registri e i conti relativi a qualsiasi periodo.

9. L'autorità doganale non concede l'autorizzazione al produttore che non offra tutte le garanzie che l'autorità doganale stessa ritiene necessarie per il corretto funzionamento del sistema di contabilità separata.

10. L'autorità doganale ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione concessa. Tale revoca si rende necessaria quando il produttore non soddisfi più le condizioni richieste o quando non offra più specifiche garanzie. In tal caso, l'autorità doganale deve annullare le prove dell'origine o altri documenti che giustificano l'origine in quanto impropriamente rilasciati.

COMMENTI:

Adesso, capita molto spesso che i produttori debbano procurarsi le materie prime sia da fonti originarie che non originarie per mantenere il passo con le esigenze dei consumatori. Pertanto, per garantire che sui materiali non originari vengano pagati i dazi o le tasse di effetto equivalente è possibile ricorrere all'uso della cosiddetta "contabilità separata"purché il produttore sia autorizzato a farlo dall'Autorità doganale.

Un operatore che faccia richiesta dell'autorizzazione all'utilizzo del sistema di contabilità separata deve innanzitutto essere in grado di dimostrare che la separazione fisica dei materiali sarebbe di per sé poco pratica impegnativa dal punto di vista dei costi.

La condizione primaria legata a questo sistema di contabilità è che, per un determinato periodo, deve risultare evidente che il numero di prodotti originari sarebbe lo stesso se i materiali o prodotti originari e non originari fossero stati fisicamente separati. In altre parole, la quantità di prodotti originari risultante dall'uso di materiali o prodotti originari e non originari deve essere identica, a prescindere dal tipo di separazione utilizzata.

Deve altresì essere impossibile operare una distinzione tra i materiali originari e quelli non originari, una volta che questi siano stati incorporati nel prodotto finito. Il sistema di contabilità deve essere in grado di mantenere una netta distinzione tra le quantità di materiali originari e non originari acquisite ed indicare le date in cui tali quantità sono state immagazzinate. Potrebbe rivelarsi opportuno indicare i valori dei materiali, sia originari che non originari. Deve anche essere possibile individuare le quantità di prodotti finiti fabbricati utilizzando materiali originari e non originari nonché le quantità di prodotti forniti agli operatori che abbiano fatto richiesta o meno della prova dell'origine.

Questo Articolo intende favorire quei produttori che non sono nella posizione di separare fisicamente i prodotti originari e non originari nonché minimizzare l'onere finanziario di cui dovrebbero farsi carico i produttori qualora utilizzassero la separazione fisica

Tuttavia, soltanto gli operatori autorizzati dall'Autorità doganale potranno avvalersi della contabilità separata e le condizioni per la concessione di detta autorizzazione saranno stabilite dalla autorità doganale stessa.

Tuttavia, l'autorità doganale ha anche la facoltà di revocare un'autorizzazione qualora il produttore non soddisfi più le condizioni poste dall'autorizzazione o non offra più le specifiche garanzie in essa contenute. La dogana annulla qualunque prova di origine impropriamente rilasciata e risultante da una scorretta applicazione del sistema di contabilità separata.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED

1. La dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), può essere compilata:

(a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23,

oppure

(b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 euro.

2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 3, una dichiarazione su fattura può essere compilata nei seguenti casi:

-se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Svizzera o di uno degli altri Paesi previsti dagli articoli 3(1) e 4(1) con i quali è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3(2) e 4(2), e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo;

-se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3(2) e 4(2) con i quali è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo, purché sia stato rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED nel Paese di origine.

3. La dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Svizzera o di uno degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali è applicabile il cumulo, e se soddisfano i requisiti del presente Protocollo e:

- il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3(2) e 4(2), oppure

- i prodotti possono essere utilizzati come materiali nel contesto del cumulo per la fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione in uno dei Paesi di cui agli articoli 3(2) e 4(2), oppure

-i prodotti possono essere riesportati dal Paese di destinazione-verso uno degli altri Paesi di cui agli articoli 3(2) e 4(2).

4. La dichiarazione su fattura EUR-MED conterrà una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

- se l'origine è stata ottenuta applicando il cumulo con materiali originari di uno o più Paesi di cui agli Articoli 3 e 4:

'CUMULATION APPLIED WITH ……'(nome del Paese/Paesi)

- se l'origine è stata ottenuta senza applicazione del cumulo con materiali originari di uno o più Paesi di cui agli Articoli 3 e 4:

'NO CUMULATION APPLIED''

5. L'esportatore che compila la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell' autorità doganale del Paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente Protocollo.

6. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED dovrà essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura negli allegati IV a e b, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro ed in stampatello.

7. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del Paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

8. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel Paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

L'Articolo 22 paragrafi 2 e 3 nei protocolli sull'origine concordati con il *Marocco, l'Algeria, la Tunisia, l'Egitto, la Cisgiordania e la striscia di Gaza, la Giordania, Israele, il Libano la Siria e le Isole* Faroe è leggermente diverso e recita come segue:

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della "Parte contraente" o di uno degli altri Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo.2.

Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 3, la dichiarazione su fattura può essere compilata nei seguenti casi:

- se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o della Giordania senza applicazione del cumulo con materiali originari di uno degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4, e se soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo;

- se i prodotti in question possono essere considerati originari di uno degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4, e se soddisfano altri requisiti del presente Protocollo, purché un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED sia stato rilasciato nel Paese di origine.

3 La dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, della Giordaniao di uno degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali è applicabile il cumulo e se soddisfano i requisiti del presente Protocollo e:

- il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 ,o

- i prodotti possono essere utilizzati come materiali nel contesto del cumulo per la fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione in uno degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4, o

- i prodotti possono essere riesportati dal Paese di destinazione verso uno degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4.

NOTA ESPLICATIVA:

Articolo 22 – Applicazione pratica delle disposizioni concernenti la dichiarazione su fattura e la dichiarazione su fattura EUR-MED

Vengono applicate le seguenti istruzioni:

(a) La formulazione della dichiarazione su fattura e della dichiarazione su fattura EUR-MED deve essere conforme a quella indicata nell'Allegato IVa o nell'Allegato IVb al Protocollo.

Se i prodotti coperti dalla dichiarazione su fattura o dalla dichiarazione su fattura EUR-MED sono originari di più Paesi o territori, devono essere inseriti nella formulazione della dichiarazione su fattura i nomi o le abbreviazioni ufficiali di tutti i Paesi interessati[1] oppure deve esserne fatto specifico riferimento sulla fattura.

[1] I codici ISO-Alpha-2 e -3 per ciascuno dei paesi sono i seguenti:

- Andorra	AD	AND
- Algeria	DZ	DZA
- Bulgaria	BG	BGR
- Egitto	EG	EGY
- Isole Faroe	FO	FRO
- Islanda	IS	ISL
- Israele	IL	ISR

Nella fattura o documento equivalente, il nome o l'abbreviazione ufficiale di ciascun Paese verrà riportato per ciascun articolo presente in fattura;

(b) L'indicazione di prodotti non originari, pertanto di prodotti non coperti da dichiarazione su fattura o da dichiarazione su fattura EUR-MED, non deve essere riportata sulla dichiarazione stessa. Tuttavia, tale indicazione dovrebbe, chiaramente, apparire sulla fattura al fine di evitare malintesi.

(c) Dichiarazioni riportate su fatture fotocopiate sono accettate purché su tali dichiarazioni sia apposta la firma dell'esportatore così come stabilito anche per l'originale. Gli esportatori autorizzati aventi la facoltà di non firmare le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni su fattura EUR-MED possono non apporre la firma nel caso in cui si trattasse di dichiarazioni su fatture fotocopiate.

(d) E' accettabile la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED riportata sul retro della fattura stessa.

(e) La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED può essere riportata su un foglio separato purché lo stesso faccia ovviamente parte della fattura. Non può essere utilizzato un modulo complementare.

(f) E' consentito riportare una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED su un'etichetta da attaccare alla fattura purché sia certo che la stessa sia stato apposta dall'esportatore. Per esempio, la firma o il timbro dell'esportatore dovrebbero coprire sia l'etichetta che la fattura.

Articolo 22 – Valore base per il rilascio e l'accettazione di dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED compilate da qualsiasi esportatore.

Il prezzo franco fabbrica può essere utilizzato come valore base per decidere quando la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED può essere utilizzata al posto del certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED con riferimento al valore limite stabilito nell'Articolo 22.1 (b). Se il prezzo franco fabbrica è utilizzato come valore base, il Paese d'importazione accetterà dichiarazioni su fattura e dichiarazioni su fattura EUR-MED compilate ai sensi di quanto disposto nel suddetto articolo.

Laddove non esiste il prezzo franco fabbrica, in quanto la partita di merce è fornita gratuitamente, sarà considerato come base del valore limite il valore in dogana, stabilito dalle autorità doganali del Paese d'importazione.

- Giordania	JO	JOR
- Libano	LB	LBN
- Marocco	MA	MAR
- Norvegia	NO	NOR
- Romania	RO	ROM
- San Marino	SM	SMR
- Svizzera	CH	CHE
- Siria	SY	SYR
- Tunisia	TN	TUN
- Turchia	TR	TUR
- Cisgiordania e striscia di Gaza	PS	PSE

Non esiste alcun codice ISO-Alpha per la Comunità ma: EEC, EC, CEE o CE sono accettati.

COMMENTI

Anche se tutte le spedizioni che possono essere oggetto di un trattamento preferenziale devono essere accompagnate da una prova dell'origine, è possibile, in determinate circostanze, disporre di una prova dell'origine diversa dall'EUR 1 o dall'EUR-MED.

In alternativa ad un certificato EUR 1 o EUR-MED rilasciato per ciascuna spedizione può essere compilata una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED o da (1) un esportatore autorizzato ad effettuare qualsiasi spedizione, a prescindere dal valore della stessa, o (2) da qualsiasi esportatore purché il valore della spedizione in questione non superi i 6.000 euro. Nel determinare il valore delle spedizioni al fine di stabilire se compilare o meno una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED, si dovrebbe fare riferimento al prezzo franco fabbrica come disposto dall'articolo 1(f) e dalla Nota Esplicativa allo stesso articolo.

Questo Articolo intende semplificare la procedura per i produttori che esportano regolarmente i propri manufatti nei Paesi accordatari nell'ambito della zona, in quanto consente loro di non richiedere all'autorità doganale il certificato EUR 1 o EUR-MED per ciascuna spedizione. Tuttavia, prima di essere autorizzato al rilascio di dichiarazioni su fattura o di dichiarazioni su fattura EUR-MED l'esportatore autorizzato deve conformarsi a determinate norme e soddisfare certe condizioni stabilite dall'autorità doganale del Paese di appartenenza. L'Articolo 23 si occupa di quest'aspetto.

Per stabilire se una spedizione può beneficiare della concessione per le spedizioni aventi un valore uguale o inferiore a 6,000 euro si fa riferimento alla valuta con la quale la fattura è stata redatta. Quando la fattura viene compilata in una valuta che non sia l'euro sarà il tasso di cambio di quella valuta a determinare se la spedizione può o meno beneficiare della concessione. Si prega di fare riferimento alla spiegazione dell'Articolo 31 riportata nel presente manuale.

Con riferimento alla dichiarazione su fattura o alla dichiarazione su fattura EUR-MED, il testo che devono usare gli esportatori autorizzati è il seguente:

"L'esportatore dei prodotti scortati da questo documento (autorizzazione doganale No...) dichiara che, ad eccezione di dove diversamente indicato, questi prodotti sono di origine preferenziale ……..

o

"L'esportatore dei prodotti scortati da questo documento (autorizzazione doganale No...) dichiara che, ad eccezione di dove diversamente indicato, questi prodotti sono di origine preferenziale ...

- cumulo applicato con ……..(indicazione del Paese/Paesi)
- nessun cumulo applicato

"

Negli allegati IVa o IVb a ciascun Protocollo il testo in parola è riprodotto in tutte le lingue di lavoro della Comunità nonché nelle lingue dei Paesi che hanno aderito a quel Protocollo.

Tuttavia, nell'Appendice 3 del presente Manuale si trova il testo in tutte le lingue di lavoro della Comunità ed in tutte le lingue ufficiali dei Paesi accordatari che aderiscono al sistema di cumulo Pan Euro mediterraneo

Il testo deve essere redatto in qualsiasi lingua di lavoro della Comunità o in una qualsiasi delle altre lingue indicate nell'Accordo del proprio partner commerciale. Pertanto, si prega di controllare sempre l'Allegato IVa o l'Allegato IVb al Protocollo al fine di verificare quali lingue sono valide. Tuttavia, se viene rilasciata una dichiarazione su fattura EUR-MED le dichiarazioni 'Cumulation applied with…' e 'No cumulation applied' - anche per i certificati di origine– devono rimanere in inglese.

L'esportatore che compili una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED deve altresì fornire all'autorità doganale del Paese esportatore, nel caso questa ne facesse richiesta, tutta la documentazione di supporto che possa dimostrare che l'origine dichiarata è veritiera. Come in tutti i casi che riguardano l'origine, la dogana deve essere in grado di constatare se l'origine dichiarata sia corretta.

La dichiarazione stessa deve essere compilata ai sensi dell'Articolo 22(6). Il mancato rispetto di detto Articolo potrebbe comportare l'insorgere di difficoltà e la mancata accettazione della dichiarazione stessa.

DOMANDA:

1. COME DEVE ESSERE COMPILATA UNA DICHIARAZIONE SU FATTURA O UNA DICHIARAZIONE SU FATTURA EUR-MED ?

Quando si compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED devono essere tenuti a mente i seguenti punti:

a)Il testo della dichiarazione deve corrispondere a quello redatto nell'allegato IVa o Vb al Protocollo;

b)Per le spedizioni costituite da prodotti originari di più di un Paese facente parte della zona di cumulo Pan Euro mediterranea, devono essere riportate nel testo della dichiarazione su fattura o della dichiarazione su fattura EUR-MED i nomi o le abbreviazioni ufficiali dei Paesi interessati oppure deve essere inserito un riferimento ad una specifica indicazione sulla fattura. (Per una lista delle abbreviazioni vedere la risposta alla Domanda 3 nella spiegazione dell'articolo 17 e la nota esplicativa relativa allo stesso articolo);

c)Il nome o l'abbreviazione ufficiale di ciascuno dei Paesi interessati devono essere inseriti sulla fattura per ciascun articolo elencato in essa;

d)Le dichiarazioni possono essere fatte sulle fotocopie delle fatture purché portino la firma dell'esportatore, così come richiesto sulle fatture in originale. Gli esportatori autorizzati ai quali è stato concesso di non firmare in originale le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni su fattura-EUR-MED non sono tenuti a firmare tali dichiarazioni riportate su fatture fotocopiate;

e)Una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata sul retro di una fattura;

f) Una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata su un foglio separato dalla fattura purché tale foglio sia comunque parte della stessa;

g)Se un esportatore compila la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED su un'etichetta che viene successivamente incollata sulla fattura stessa deve essere certo che l'etichetta sia stata apposta dall'esportatore, pertanto, lo stesso deve apporre il suo timbro o la sua firma in modo tale da coprire sia l'etichetta che la fattura;

h) Una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED compilata su una bolletta di consegna o su altro documento commerciale deve indicare l'esportatore;

i)Una dichiarazione su fattura EUR-MED deve riportare la dichiarazione: 'Cumulation applied with …. (nome del Paese/Paesi)' o 'No cumulation applied'.

2. QUANDO DEVE ESSERE COMPILATA UNA DICHIARAZIONE SU FATTURA E QUANDO UNA DICHIARAZIONE SU FATTURA EUR-MED?

Vedere Domanda 4 all'articolo 17 di questo Manuale.

PUNTI DA RICORDARE: Quando viene rilasciata una dichiarazione su fattura EUR-MED deve essere riportata la dichiarazione necessaria:

> Nei casi in cui il prodotto ottenuto assume il carattere originario sulla base del cumulo, devono essere elencati nel testo della dichiarazione i nomi dei Paesi dai quali hanno avuto origine i materiali utilizzati.
>
> Quando il prodotto originario è interamente ottenuto o quando i materiali non originari utilizzati nella produzione siano stati oggetto di lavorazioni sufficienti, deve essere cancellata la riga 'Cumulation applied with' e deve rimanere la riga 'No cumulation applied'

Le annotazioni 'Cumulation applied with …' e 'No cumulation applied' devono essere scritte in inglese.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 23

Esportatore autorizzato

1. *L'autorità doganale del Paese esportatore può autorizzare qualsiasi esportatore, da ora in avanti denominato 'esportatore autorizzato', che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente Accordo, alla compilazione delle dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED a prescindere dal valore dei prodotti interessati. L'esportatore che ha richiesto tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti nonché adempiere agli altri requisiti del presente Protocollo.*

2. *Le autorità doganali possono concedere lo status di esportatore autorizzato sulla base di condizioni che ritengono appropriate.*

3. *L'autorità doganale attribuisce all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato nel corpo della dichiarazione su fattura o della dichiarazione su fattura EUR-MED.*

4. *L'autorità doganale deve controllare l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.*

5. *L'autorità doganale ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione in parola. Tale revoca è attuata quando l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, quando non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o quando fa un uso scorretto dell'autorizzazione stessa.*

NOTA ESPLICATIVA:

Articolo 23 – Esportatore autorizzato

Il termine "esportatore" può riferirsi a persone o imprese che esportano dal territorio di una delle parti contraenti, a prescindere se si tratti o meno di produttori od operatori, purché rispettino tutte le altre disposizioni del presente Protocollo. Ai funzionari addetti allo sdoganamento può non essere concesso lo status di esportatore autorizzato nel significato attribuitogli dal presente Protocollo.

Lo status di esportatore autorizzato può essere concesso solo dopo che un esportatore ne abbia fatta richiesta scritta. All'esame di una tale richiesta, l'autorità doganale dovrebbe dare rilevanza ai seguenti punti:

- Se l'esportatore esporta regolarmente: nella fattispecie piuttosto che concentrarsi su un determinato numero di spedizioni o su un particolare importo, l'autorità doganale dovrebbe verificare la regolarità con cui tali operazioni vengono eseguite dall'operatore;

- Se l'esportatore si trova, in qualsiasi momento, nella condizione di fornire le prove sull'origine della merce da esportare. A questo riguardo è necessario tenere presente se l'esportatore conosca o meno le norme sull'origine e sia in possesso di tutti i documenti che provino l'origine. Nel caso di produttori, le autorità doganali devono accertarsi che la contabilità di magazzino delle imprese consenta l'individuazione dell'origine della merce e, nel caso di nuove imprese, che il sistema adottato permetta tale individuazione. Per

quanto riguarda gli operatori commerciali, si dovrebbe dare maggiore rilievo ai flussi di commercio usuali degli stessi;

- Se alla luce dei registri di esportazione, l'esportatore sia in grado di fornire soddisfacenti garanzie circa il carattere originario dei prodotti e sia abile nell'adempiere agli obblighi che ne derivano.

Una volta emessa l'autorizzazione, gli esportatori devono:

- impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED soltanto per merci per le quali sono in possesso di elementi di prova e contabilità al momento del rilascio;
- assumere le proprie responsabilità relativamente al modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata, con particolare riferimento alle dichiarazioni sull'origine compilate in maniera scorretta o ad altri usi impropri dell'autorizzazione;
- assumere le proprie responsabilità nell'accertarsi se, nell'ambito dell'impresa, la persona responsabile della compilazione delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED conosca e comprenda le norme sull'origine;
- impegnarsi a conservare tutte le prove documentali che giustificano l'origine per un periodo di almeno tre anni dalla data di compilazione della dichiarazione o della dichiarazione su fattura ;
- impegnarsi a produrre le prove dell'origine presso l'autorità doganale, in qualsiasi momento la stessa ne faccia richiesta, e consentire che la dogana effettui i controlli di competenza in qualsiasi momento.

L'autorità doganale deve effettuare regolari controlli sugli esportatori autorizzati. Tali controlli devono garantire l'uso corretto e continuo dell'autorizzazione e devono essere eseguiti ad intervalli determinati, se possibile, sulla base dei criteri dell'analisi dei rischi.

L'autorità doganale deve altresì notificare alla Commissione della Comunità Europea il sistema di numerazione nazionale utilizzato nella designazione degli esportatori autorizzati. La Commissione, a sua volta, è tenuta a passare l'informazione alle autorità doganali degli altri Paesi.

COMMENTI:

L'esportatore è la persona o l'impresa titolare della merce o che abbia il diritto legale di disporre di essa. L'esportatore non deve necessariamente essere il produttore della merce.

L'esportatore autorizzato è un esportatore che ha soddisfatto alcune condizioni imposte dall'autorità doganale e al quale la stessa autorità ha concesso alcuni diritti, con riferimento alle prove dell'origine che lo stesso è in grado di produrre. Al fine di ottenere questo status l'esportatore deve presentare una domanda scritta all'autorità doganale conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale.

Un esportatore autorizzato potrà ottenere tale status soltanto quando l'autorità doganale riterrà di averne verificato l'idoneità. Al fine di determinare se l'esportatore sia o meno idoneo la dogana può stabilire qualsiasi condizione essa ritenga appropriata e l'esportatore dovrà rispettare tali condizioni. L'esportatore deve altresì assumersi degli impegni come richiesto nel paragrafo 1 del presente Articolo. Si prega di rammentare che le condizioni imposte in un Paese accordatario possono differire da quelle imposte in un altro.

Quando un esportatore viene autorizzato dalla Dogana, questa gli attribuisce un numero di autorizzazione che l'esportatore deve riportare sul corpo della dichiarazione su fattura. Le autorità doganali dei Paesi accordatari sono obbligati ad informare la Commissione Europea del sistema di numerazione nazionale utilizzato per designare gli esportatori autorizzati. La Commissione a sua volta deve passare l'informazione a tutti gli altri Paesi accordatari.

Inoltre, la dogana è tenuta a controllare l'utilizzo dell'autorizzazione e, qualora l'esportatore autorizzato utilizzi impropriamente o abusi di tale autorizzazione, la dogana può revocarla.

Un'altra ragione che potrebbe portare alla revoca è l'incapacità, da parte dell'esportatore, di offrire le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente Articolo

DOMANDA:

1. QUALI SONO GLI OBBLIGHI CHE INCOMBONO SU UN ESPORTARE AUTORIZZATO?

Un esportatore autorizzato deve aver soddisfatto i requisiti di idoneità richiesti dall'autorità doganale prima che gli venga concesso tale status. Tuttavia, perché possa considerarsi un esportatore autorizzato l'operatore deve impegnarsi nel rispetto dei seguenti obblighi:

a) Un esportatore autorizzato può rilasciare una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED soltanto relativamente a merci per le quali possiede le necessarie prove dell'origine o gli elementi di contabilità richiesti al momento del rilascio;

b) Egli deve assumersi piena responsabilità nell'uso appropriato dell'autorizzazione, incluso un impiego scorretto della stessa;

c) L'esportatore autorizzato deve accertarsi che la persona responsabile, nell'ambito dell'impresa, per la compilazione della dichiarazione su fattura o della dichiarazione su fattura EUR-MED conosca e comprenda la normativa sull'origine;

d) L'esportatore deve conservare le prove documentali dell'origine per un periodo di **almeno tre anni** dalla data di compilazione della dichiarazione;

e) L'esportatore autorizzato deve produrre le prove dell'origine in qualsiasi momento l'autorità doganale ne faccia richiesta nonché consentire che la stessa ffettui i controlli di competenza..

(TORNA ALL'INDICE)

2. COME PUO' UN ESPORTATORE OTTENERE LO STATUS DI "ESPORTATORE AUTORIZZATO"?

Un esportatore che voglia ottenere lo status di "esportatore autorizzato" deve presentare una richiesta scritta alla dogana. Questa ha l'obbligo, ai sensi del presente Articolo, di ottenere garanzie soddisfacenti da parte dell'esportatore prima di concedere tale status. Tra i criteri utilizzati per determinare l'idoneità riportiamo i seguenti:

a) L'esportatore deve esportare regolarmente il tipo di merce per la quale viene richiesta l'autorizzazione e deve dimostrare di aver svolto, anche in passato, una cospicua attività di esportazione;

b) L'esportatore richiedente deve essere in grado di fornire garanzie soddisfacenti relativamente al carattere originario della merce nonché conformarsi agli obblighi che ne derivano;

c) Alla luce dei registri relativi alle esportazioni precedenti, il richiedente deve essere in grado di fornire le prove dell'origine della merce esportata;

d) Nel caso in cui l'esportatore sia anche produttore, l'autorità doganale deve ricevere soddisfacenti garanzie sulla contabilità di magazzino delle imprese che deve pertanto consentire l'identificazione dell'origine delle merci

e) Nel caso di operatori/esportatori, l'autorità doganale esaminerà i flussi di commercio usuali degli stessi al fine di decidere se attribuire o meno lo status di esportatore autorizzato.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 24

Validità della prova dell'origine

1. *La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel Paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del Paese d'importazione.*

2. *Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del Paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.*

3. *Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del Paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.*

OSSERVAZIONI:

Le prove documentali dell'origine hanno una validità di quattro mesi e possono essere rappresentate sia da un EUR 1 or un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED. La validità ha inizio dal giorno di rilascio o di compilazione e le prove documentali debbono essere presentate entro i quattro mesi di relativa validità.

Tuttavia, l'articolo 24 consente alle autorità doganali del Paese di importazione di accettare una prova dell'origine successivamente alla scadenza del periodo di validità in talune circostanze.

Esse possono accettare una prova dell'origine tardiva laddove le circostanze di tale presentazione tradiva siano considerate eccezionali (comma 2). Con circostanze eccezionali in questo contesto si intende:

> Circostanze che sono al di fuori del controllo dell'operatore o relativo rappresentante, che si verificano raramente e che non compromettono la capacità delle autorità doganali di verificare l'origine delle merci.

Una prova dell'origine tardiva può essere accettata anche laddove i prodotti siano stati presentati alla dogana del Paese di importazione precedentemente alla scadenza del documento (comma 3). Il termine "presentato" nel presente contesto significa che l'importatore ha presentato le merci alla dogana e ha indicato che si tratta di merci preferenziali.

La regola del periodo di validità fa parte delle procedure di controllo che garantiscono che solo le merci che soddisfano le regole dell'origine beneficiano del trattamento tariffario preferenziale. E' importante che se si devono sollevare delle questioni circa la reale origine delle merci si proceda tempestivamente ad avviare i relativi accertamenti. Pertanto, la regola impone agli importatori l'obbligo di presentare la prova dell'origine entro quattro mesi dalla

data di rilascio della stessa al fine di agevolare il soddisfacimento della suddetta esigenza di controllo. L'accettazione di una prova dell'origine tardiva avviene a discrezione della dogana del Paese di importazione. Tale discrezione non è illimitata e viene esercitata nel dovuto rispetto del suddetto requisito del controllo.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 25

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del Paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

NOTA ESPLICATIVA:

Articolo 16 (e 25) – Presentazione della prova dell'origine nel caso di trasmissione elettronica della dichiarazione d'importazione

Nei casi in cui le dichiarazioni d'importazione siano trasmesse per via elettronica alle autorità doganali del Paese d'importazione, spetta alle suddette autorità decidere, nell'ambito delle disposizioni della legislazione doganale applicabili nello stato di importazione, quando e in che misura vengono effettivamente presentati i documenti comprovanti lo status dell'origine.

OSSERVAZIONI:

Il presente articolo conferisce alle autorità doganali del Paese di importazione il diritto di richiedere la traduzione della prova dell'origine dall'importatore. Il metodo di presentazione delle prove dell'origine è determinato dalle procedure del Paese di importazione. Nel caso di esportatori autorizzati che non sono tenuti a fornire la firma originale, non è necessario presentare l'originale della fattura che contiene la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 26

Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

NOTA ESPLICATIVA:

Articolo 26 – Importazione con spedizioni scaglionate

Un importatore che desidera beneficiare delle disposizioni del presente articolo deve informare l'esportatore, precedentemente all'esportazione della prima spedizione parziale, che è richiesta un'unica prova dell'origine per il prodotto completo.

E' possibile che ogni spedizione sia costituita soltanto di prodotti originari. Ove tali tranche siano accompagnate dalle prove dell'origine, le prove dell'origine separate vengono accettate dalle autorità doganali del Paese di importazione per le spedizioni interessate in luogo di un'unica prova dell'origine per il prodotto completo.

OSSERVAZIONI:

L'articolo 26 conferisce agli importatori il diritto di richiedere l'autorizzazione alle autorità doganali di importare con spedizioni scaglionate taluni articoli di grandi dimensioni. Le separate spedizioni sono quindi coperte da un'unica prova dell'origine che va presentata all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale. Ciò semplifica le procedure eliminando la necessità di richiedere una prova dell'origine per ogni spedizione.

La presente disposizione riguarda prevalentemente impianti e macchinari che per loro stessa natura sarebbe difficile inviare con una sola spedizione. Le autorità doganali del Paese di importazione hanno il diritto di aderire alla richiesta, fatta salva qualsiasi condizione ritengano di imporre, ovvero di respingerla. Nel primo caso l'importatore sarà tenuto a presentare un'unica prova dell'origine all'atto dell'importazione della prima spedizione tranche.

Un importatore che desidera importare merce con spedizioni scaglionate deve informare l'esportatore precedentemente all'esportazione della prima spedizione che è richiesta un'unica prova dell'origine per il prodotto completo.

Se ogni spedizione è costituita solamente di prodotti originari saranno accettate dalla dogana del Paese di importazione prove dell'origine separate.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

1. *Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.*

2. *Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.*

3. *Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.*

OSSERVAZIONI:

E' consentito l'ingresso senza la prova dell'origine alle piccole spedizioni inviate per via postale da un soggetto privato ad altro soggetto privato. Tuttavia, tale concessione è limitata strettamente ai piccoli colli il cui valore non supera i 500 euro. Analoga concessione si applica al bagaglio personale dei viaggiatori il cui valore non supera i 1.200 euro. Le disposizioni in materia di piccoli colli non si applicano ai prodotti inviati da ditte di vendita per corrispondenza.

L'obiettivo della presente concessione è rappresentato dalla semplificazione della dimostrazione dello stato originario delle merci in questione nel settore privato. Tuttavia, essa può essere applicata solo se:

1) i prodotti non sono importati per via commerciale;

2) sono stati dichiarati conformi al protocollo;

3) non sussistono dubbi sulla veridicità della dichiarazione.

Tutte e tre le condizioni devono essere soddisfatte.

Le autorità doganali del Paese di importazione devono essere soddisfatte che tali importazioni siano per uso personale dei destinatari o delle relative famiglie. Il numero e la natura di tali piccole importazioni verranno valutati al fine di determinarne la natura commerciale o meno.

Per ulteriori informazioni riguardanti l'euro si prega di fare riferimento alla spiegazione relativa all'articolo 31.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 5, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED ovvero da una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Svizzera o di uno degli altri Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

(a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

(b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Svizzera, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

(c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Svizzera, rilasciati o compilati nella Comunità o in Svizzera, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

(d) certificati di circolazione EUR 1 o EUR-MED ovvero dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Svizzera in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri Paesi di cui agli artt. 3 e 4, in conformità di norme di origine identiche alle norme del presente protocollo.

(e) adeguate prove relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuate al di fuori Comunità o dalla Svizzera in applicazione dell'art. 12, che dimostrino che sono stati soddisfatti i requisiti previsti da tale articolo.

COMMENTI:

Quando si presenta una richiesta di un certificato di circolazione EUR 1 or EUR-MED ovvero si compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED l'esportatore deve essere pronto, in ogni momento, a fornire alla dogana qualsivoglia informazione supplementare venga richiesta da questa. Il tipo di documentazione supplementare in questione dovrebbe aiutare la dogana a confermare lo status di origine preferenziale delle merci a cui si riferisce la richiesta di EUR 1 or EUR-MED. Nel presente articolo sono descritti degli esempi. Pertanto, gli esportatori devono ricordare che all'atto della richiesta di rilascio di una prova dell'origine devono anche essere in grado di supportare detta richiesta con le prove valide al fine di dimostrare la correttezza delle informazioni contenute nella propria domanda.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 29

Conservazione della prova dell'origine e dei documenti giustificativi

1. *L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.*

2. *L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura ovvero una dichiarazione su fattura EUR-MED deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 5.*

3. *Le autorità doganali del Paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.*

4. *Le autorità doganali del Paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR 1 ed EUR-MED e le dichiarazioni su fattura e EUR-MED e le dichiarazioni su fattura loro presentati.*

OSSERVAZIONI:

Per qualsivoglia ragione potrebbe essere talvolta necessario fare riferimento alla documentazione di accompagnamento di una spedizione all'atto dell'importazione. Pertanto, per un periodo di tre anni sia l'esportatore che le autorità doganali sono tenute a conservare i documenti relativi alle esportazioni, cioè le richieste di certificate EUR 1 o EUR-MED e i certificati medesimi, le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni su fattura EUR-MED, ecc. Sebbene per ragioni commerciali i certificati EUR 1 o EUR-MED hanno un termine di validità di 4 mesi, debbono essere comunque conservati per tre anni in caso di richieste di controllo a posteriori.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

1. *L'individuazione di lievi discrepanze tra le dichiarazioni rese nelle prove dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale ai fini dell'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non rendono nulla ipso facto la prova dell'origine se si stabilisce che il documento in questione corrisponde effettivamente ai beni presentati.*

2. *In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.*

OSSERVAZIONI:

Il presente articolo disciplina situazioni in cui vi siano errori lievi nelle prove dell'origine ovvero emergano leggere discrepanze tra la dichiarazione contenuta nella prova dell'origine e i documenti presentati ai fini dell'importazione. **In questo contesto dagli "errori" sono escluse le informazioni deliberatamente false.**

Le prove dell'origine non vengono automaticamente respinte qualora vi si individuino errori purché la dogana del Paese di importazione sia soddisfatta che dette prove dell'origine si riferiscano e corrispondano alle merci che scortano. Tuttavia, **spetta alla dogana del Paese di importazione, decidere** se gli errori siano o meno sufficientemente gravi per respingere le prove dell'origine.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 31
Importi espressi in euro

1. *Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, della Svizzera e dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei Paesi interessati.*

2. *Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal Paese in questione.*

3. *Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi a tutti i Paesi interessati.*

4. *Un Paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. Un Paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.*

5. *Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato misto su richiesta della Comunità o della Svizzera. Nel procedere a detta revisione, il comitato misto tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.*

OSSERVAZIONI:

Le spedizioni di un determinato valore poco elevato possono essere scortate da una prova dell'origine semplificata. Detto valore è espresso in euro. L'art. 31 prevede un meccanismo per la conversione del valore nelle divise degli Stati membri al di fuori della cosiddetta "zona euro" e nelle monete nazionali dei Paesi partner.

Al fine di fornire stabilità nell'applicazione di questa misura di agevolazione commerciale, la conversione ha luogo su base annuale e si stabilisce di mantenere in certe circostanze un equivalente nella valuta nazionale.

Un esportatore giudica se ha diritto di ricorrere alla procedura semplificata per una data spedizione facendo riferimento al controvalore nella moneta nazionale in cui redige la fattura dell'importo in euro in questione. Ne consegue, pertanto, che il Paese di importazione deve riconoscere tale importo e non convertire il valore della spedizione nella propria divisa allo scopo di giudicare l'eventuale diritto della spedizione a beneficiare della procedura semplificata.

(TORNA ALL'INDICE)

Titolo VI

Misure di cooperazione amministrativa

Ai fini del corretto funzionamento del sistema del cumulo delle regole dell'origine realizzato dai protocolli, è indispensabile un elevato livello di cooperazione amministrativa tra le autorità doganali dei Paesi presenti nel sistema. La presente sezione del protocollo riguarda il livello di cooperazione attesa tra le autorità doganali quando interessate ai fini del controllo delle prove dell'origine.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 32

Assistenza reciproca

1. *Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 e EUR-MED, e gli indirizzi delle autorità doganali responsabili del controllo di tali certificati, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED.*

2. *Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Svizzera si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR 1 e EUR-MED, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.*

OSSERVAZIONI:

Al fine di garantire la corretta gestione e il buon funzionamento del sistema del cumulo Pan Euro mediterranea delle regole dell'origine, le amministrazioni doganali dei Paesi partecipanti hanno acconsentito a fornirsi assistenza e cooperazione su base reciproca. L'art. 32 stabilisce gli obblighi delle amministrazioni doganali dei Paesi partner al riguardo.

Una della aree ovviamente soggette a irregolarità è costituita dal rilascio delle prove dell'origine. Al fine di ridurre le opportunità di rilascio di documenti falsi, le parti contraenti hanno concordato di fornirsi su base reciproca le impronte dei timbri impiegati dalle autorità per autenticare le prove dell'origine.

Le autorità doganali competenti delle parti contraenti sono anche obbligate a fornirsi mutua assistenza nel controllo dell'autenticità dei certificati EUR 1 o EUR-MED, e dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED e di eventuali informazioni contenute in detti documenti. Le verifiche vengono effettuate qualora la dogana del Paese d'importazione richieda formalmente alla dogana del Paese esportatore di verificare le prove dell'origine.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 33

Controllo delle prove dell'origine

1. *Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.*

2. *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del Paese di esportazione il certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED e la fattura, se presentata, la dichiarazione su fattura e la dichiarazione su fattura EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.*

3. *Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.*

4. *Qualora le autorità doganali del Paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.*

5. *I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, della Svizzera o di uno degli altri Paesi di cui all'articolo 4, e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.*

6. *Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.*

NOTE ESPLICATIVE:

Articolo 33 – Rifiuto del trattamento preferenziale senza verifica

Il presente articolo riguarda i casi in cui la prova dell'origine è considerata inapplicabile, tra l'altro, per le seguenti ragioni:

- le merci a cui si riferisce il certificato di circolazione EUR. 1 ovvero EUR-MED non hanno diritto ad ottenere il trattamento preferenziale;
- la casella di descrizione delle merci (Casella 8 dell'EUR 1 o EUR-MED) non è compilata o si riferisce a merci diverse da quelle presentate;

- la prova dell'origine è stata rilasciata da un Paese che non appartiene al sistema preferenziale anche se le merci sono originarie di un Paese che vi appartiene (es. EUR 1 o EUR-MED rilasciato in Ucraina per prodotti originari della Siria) ovvero la prova dell'origine è stata rilasciata da un Paese con cui non è applicabile il cumulo (es.EUR 1 o EUR-MED rilasciato in Siria per beni esportati in Norvegia quando non esiste l'accordo di libero scambio tra i due Paesi);
- una delle caselle obbligatorie del certificato di circolazione EUR. 1 o EUR-MED reca tracce di cancellazioni o alterazioni non autenticate (es. le caselle che descrivono le merci o indicano il numero di colli, il Paese di destinazione o il Paese di origine).
- i termini indicati sul certificato di circolazione EUR. 1 o EUR-MED sono scaduti per ragioni diverse da quelle di cui ai regolamenti (es. circostanze eccezionali), salvo laddove le merci siano state presentate prima dello spirare dei termini;
- la prova dell'origine viene prodotta successivamente per le merci inizialmente importate in maniera fraudolenta;
- la casella 4 del certificato di circolazione EUR. 1 o EUR-MED riporta un Paese non parte contraente di un accordo in virtù del quale si richiede i trattamento preferenziale;
- la casella 4 del certificato di circolazione EUR. 1 o EUR-MED riporta un Paese con cui non è applicabile il cumulo (es. EUR 1 o EUR-MED rilasciato nella CE per prodotti originari delle Feroe importati in Marocco quando non esiste accordo di libero scambio tra Marocco e le Feroe).

Azioni da intraprendere:

La prova dell'origine dovrebbe essere definita 'INAPPLICABILE' e trattenuta dalle autorità doganali a cui è stata presentata al fine di prevenire ulteriori tentativi di farne uso.

Laddove opportuno, le autorità doganali del Paese di importazione comunicano immediatamente alle autorità doganali del Paese di esportazione il rifiuto.

Articolo 33 – Termini per la verifica delle prove dell'origine

Nessun Paese ha l'obbligo di rispondere a una richiesta di verifica a posteriori come previsto nell'art. 33, ricevuta oltre i tre anni successivi alla data di rilascio del certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED ovvero alla data di compilazione della dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED.

Articolo 33 – Ragionevole dubbio

I seguenti casi, a titolo di esempio, rientrano nella presente categoria:

- il documento non è stato firmato dall'esportatore (eccetto le dichiarazioni sulla base di fatture o documenti commerciali redatte da esportatori autorizzati laddove sia prevista una tale possibilità);
- il certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED non è stato firmato o datato dall'autorità che lo rilascia;
- i contrassegni sulle merci o sulla confezione ovvero gli documenti di accompagnamento si riferiscono a un'origine diversa da quella indicata sul certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED;
- i dati inseriti nel certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED indicano che vi è stata una lavorazione non sufficiente a conferire l'origine;

- il timbro impiegato per convalidare il documento non corrisponde a quello notificato.

Azioni da intraprendere:

Il documento viene inviato alle autorità che lo hanno rilasciato per il controllo a posteriori con l'indicazione delle ragioni alla base della richiesta di controllo. In attesa dei risultati del controllo stesso, vengono effettuati tutti i passi opportuni ritenuti necessari dalle autorità doganali al fine di assicurare i pagamenti di tutti i dazi applicabili.

OSSERVAZIONI:

Come conseguenza dell'obbligo delle autorità doganali dei Paesi parti contraenti di fornire mutua assistenza nella gestione delle regole dell'origine, l'art. 33 stabilisce le aspettative da parte delle autorità doganali e le modalità con cui queste dovrebbero condurre le verifiche.

Come spiegato nelle osservazioni relative al precedente articolo, le autorità doganali del Paese di importazione possono richiedere alle autorità doganali del Paese di esportazione la verifica dell'autenticità delle prove dell'origine e dello status originario dei prodotti in questione. Le ragioni alla base di detta richiesta di verifica potrebbero derivare da dubbi circa la vera origine delle merci, ovvero, nel caso di beni scortati da un EUR1 o EUR-MED, dubbi relativi al timbro utilizzato per autenticare il documento. Verifiche su base casuale sono altresì consentite ai sensi del presente articolo.

In attesa dei risultati della richiesta di verifica, le dogane del Paese di importazione possono decidere di sospendere la concessione del trattamento tariffario preferenziale a favore delle merci sottoposte a controllo nonché di eventuali ulteriori spedizioni di beni analoghi dallo stesso esportatore. Tuttavia, le dogane concederanno offriranno la possibilità di sdoganare le merci fatta salva qualsivoglia misura precauzionale ritenuta necessaria come ad esempio richiedere all'importatore un deposito pari all'intero ammontare del dazio dovuto sulle merci ovvero un impegno al pagamento del dazio garantito da un istituto bancario.

Se nei casi di ragionevole dubbio non si riceve entro dieci mesi un riscontro alla richiesta di verifica,ovvero esso non contiene informazioni sufficienti per verificare che il certificato è autentico o l'origine dichiarata è corretta, la dogana rifiuterà di concedere il trattamento preferenziale.

Le autorità doganali possono rifiutare di concedere il trattamento preferenziale senza richiedere la verifica delle prove presentate. Tra le ragioni di una tale iniziativa vi sono i seguenti esempi:

a) le merci a cui si riferisce la prova dell'origine non hanno diritto al regime preferenziale;

b) la casella di descrizione delle merci non è stata compilata;

c) le merci descritte nella prova dell'origine non corrispondono a quelle presentate;

d) la prova dell'origine è stata presentata dopo la scadenza del relativo periodo di validità e non vi sono ragioni che ne giustifichino l'accettazione in via di eccezione;

e) la prova dell'origine presenta cancellazioni di parole ovvero è stata alterata;

f) è stato menzionato alla casella 4 del certificato EUR 1 o EUR-MED un Paese non parte contraente dell'accordo ovvero un Paese con cui il cumulo non è applicabile.

Gli esempi riportati sopra sono meramente indicativi delle ragioni alla base del rifiuto dell'origine. Non si tratta di un elenco esaustivo.

QUESITO:

QUALI SONO I "RAGIONEVOLI DUBBI"?

E’ impossibile fornire un elenco definitivo di ciò che può definirsi "ragionevoli dubbi" di cui all’art. 33 paragrafo1. Tuttavia, gli esempi che seguono possono fornire un’idea di quanto inteso con tale termine:

a) la dichiarazione su fattura ovvero la dichiarazione su fattura EUR-MED può essere priva della firma dell’esportatore;

b) il certificato EUR 1 o EUR-MED può non essere stato firmato o datato dalle autorità doganali che lo rilasciano;

c) il timbro impiegato per convalidare il documento può non corrispondere alla relativa impronta del timbro notificata alla Commissione e, tramite quest’ultima, agli altri Paesi partner;

d) il contrassegno sulla confezione può non corrispondere all’origine dichiarata sulla prova dell’origine presentata.

Le autorità del Paese di importazione invieranno il documento alle autorità del Paese di esportazione che lo hanno rilasciato motivando la richiesta di verifica. In attesa dei risultati del controllo, la dogana del Paese di importazione assumerà le iniziative che riterrà opportune al fine di assicurare il pagamento degli eventuali diritti dovuti.

(TORNA ALL'INDICE)

Articolo 34
Dirimere le controversie

Le controversie che sorgono in relazione alle procedure di verifica di cui all'Articolo 33 e che non possono essere appianate fra le autorità doganali che richiedono una verifica e le autorità doganali responsabili di effettuare tale verifica, oppure che pongono un quesito circa l'interpretazione del presente Protocollo, devono essere presentate al Comitato misto.

In tutti i casi, l'appianamento delle controversie fra l'importatore e le autorità doganali del Paese importatore deve avvenire secondo la legislazione di detto Paese.

SPIEGAZIONE:

Inevitabilmente, in un sistema complesso come quello esistente fra la Comunità ed i suoi partner, sorgeranno controversie interpretative. Le controversie che dovessero sorgere fra la dogana del Paese importatore e quella del Paese esportatore possono essere sottoposte al Comitato di associazione o al Comitato misto, a seconda dei casi, per la risoluzione. Le controversie inerenti le procedure di verifica possono anch'esse essere sottoposte al Comitato di associazione o al Comitato misto.

Articolo 35
Sanzioni

Le sanzioni devono essere comminate alla persona che redige o che provoca la redazione di un documento contenente informazioni inesatte al fine di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

SPIEGAZIONE:

Qualora un esportatore o qualsiasi altra persona (per es. un fornitore) fornisca deliberatamente documentazione falsa quale prova che la propria merce ha diritto a beneficiare dell'origine preferenziale e, sulla base di tali informazioni false, gli fosse rilasciato un certificato di circolazione EUR1 o EUR-MED, egli si esporrebbe ad essere legalmente perseguito e passibile di una sanzione stabilita dal tribunale.

Ancora una volta, si ricorda agli esportatori di accertarsi della veridicità delle informazioni che presentano alla dogana a sostegno di una domanda di certificato di circolazione.

Articolo 36

Zone franche

1. La Comunità e la Svizzera adottano tutti i provvedimenti necessari ad assicurare che i prodotti scambiati con prova di origine, che nel corso del trasporto utilizzano una zona franca situata nel proprio territorio, non siano sostituiti con altra merce e non siano sottoposti a manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate a prevenirne il deterioramento.

2. In virtù di una deroga al disposto del paragrafo 1, qualora i prodotti originari della Comunità o della Svizzera siano importati in una zona franca con prova di origine e siano sottoposti a lavorazione o trasformazione, le autorità interessate emettono un nuovo certificato di circolazione EUR1 o EUR-MED su richiesta dell'esportatore, se la lavorazione o trasformazione effettuata è conforme alle disposizioni del presente Protocollo.

COMMENTI:

L'Articolo 36 tratta delle cosiddette "zone franche". Le zone franche sono le zone nelle quali la merce può essere introdotta, lavorata ed esportata senza dover essere sottoposta ai controlli doganali ordinari.

Nell'ambito del cumulo Pan Euro mediterraneo potrebbe essere necessario, durante il trasporto da esportatore a importatore, che la merce accompagnata da una prova di origine effettui una fermata in una zona franca. Se ciò si verifica, le autorità hanno l'obbligo di assicurare che la merce che lascia la zona franca sia la stessa merce che vi è stata introdotta. E' consentita ogni manipolazione che sia ritenuta necessaria per conservare la merce in buono stato.

Una zona franca resta parte del territorio nazionale. Se la merce viene inviata in una zona franca per la lavorazione o la trasformazione, l'esportatore può chiedere che le autorità doganali emettano un nuovo certificato EUR1 o EUR-MED. Se la lavorazione o trasformazione in questione è conforme alle disposizioni del Protocollo sulle regole di origine ed alla regola del no-drawback, le autorità doganali del Paese esportatore possono emettere, se del caso, un nuovo certificato di circolazione EUR1 o EUR-MED.

Titolo VII

Ceuta e Melilla

Il Titolo VII comprende due Articoli che riguardano la situazione speciale delle città spagnole autonome di Ceuta e Melilla.

Articolo 37

Applicazione del Protocollo

1. *Il termine 'Comunità' utilizzato nell'Articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.*

2. *I prodotti originari della Svizzera, quando importati a Ceuta e Melilla, godono, sotto tutti gli aspetti, del medesimo trattamento doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del Protocollo 2 dell'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. La Svizzera concede alle importazioni dei prodotti menzionati nell'Accordo ed originari di Ceuta e Melilla il medesimo trattamento doganale concesso ai prodotti importati da e originari della Comunità.*

3. *Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 relativo ai prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente Protocollo si applica mutatis mutandis, ferme restando le condizioni speciali di cui all'Articolo 38.*

SPIEGAZIONE:

Il termine "Comunità" nell'ambito del sistema del cumulo Pan Euro mediterraneo dell'origine non include le città spagnole autonome di Ceuta and Melilla. Tuttavia, ai sensi dei Protocolli, i prodotti originari di Ceuta e Melilla sono considerati come originari di un unico territorio e devono ricevere il medesimo trattamento dei prodotti originari della Comunità quando importati in un Paese partner. Analogamente, i prodotti originari di un Paese partner ricevono il trattamento preferenziale quando importati a Ceuta e Melilla.

Le disposizioni del presente Protocollo devono essere applicate mutatis mutandis per determinare il carattere originario negli scambi commerciali fra Ceuta e Melilla, da un lato, ed il relativo Paese partner, dall'altro, fatte salve le disposizioni speciali di cui all'Articolo 38.

Articolo 38

Condizioni speciali

1. A condizione che siano stati trasportati direttamente ai sensi del disposto dell'Articolo 13, i seguenti prodotti devono essere considerati:

(1) originari di Ceuta e Melilla:

(a) prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

(b) prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti diversi da quelli indicati in (a), a condizione che:

(i) detti prodotti siano stati sottoposti a lavorazione o trasformazione sufficiente ai sensi dell'Articolo 6;

oppure che

(ii) tali prodotti siano originari della Svizzera o della Comunità, a condizione che siano stati sottoposti a lavorazione o trasformazione che vada oltre le operazioni di cui all'Articolo 7.

(2) originari della Svizzera:

(a) prodotti interamente ottenuti in Svizzera;

(b) prodotti ottenuti in Svizzera nella cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti diversi da quelli indicate in (a), a condizione che:

(i) detti prodotti siano stati sottoposti a lavorazione o trasformazione sufficiente ai sensi dell'Articolo 6;

oppure che

(ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità, a condizione che siano stati sottoposti a lavorazione o trasformazione che vada oltre le operazioni di cui all'Articolo 7.

2. Ceuta e Melilla sono considerate come un unico territorio.

3. L'esportatore oppure il suo rappresentante autorizzato deve inserire 'Svizzera' e 'Ceuta e Melilla' nella casella 2 dei certificati di circolazione EUR 1 o EUR-MED oppure nelle dichiarazioni su fattura o nelle dichiarazioni su fattura EUR-MED. Inoltre, nel caso di prodotti originari di Ceuta e Melilla, tale indicazione deve essere inserita nella casella 4 dei certificati di circolazione EUR1 o EUR-MED oppure nelle dichiarazioni su fattura o nelle dichiarazioni su fattura EUR-MED.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente Protocollo a Ceuta e Melilla.

COMMENTI:

Il presente Articolo espone nel dettaglio i criteri relativi all'origine che devono essere osservati quando i prodotti originari di Ceuta and Melilla vengono esportati verso un altro Paese partner e viceversa. Tali prodotti devono altresì ottemperare alle disposizioni sul trasporto diretto di cui all'Articolo 13. L'inosservanza di tali disposizioni comporta automaticamente che i prodotti non possono ottenere il trattamento preferenziale.

I prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla devono essere considerati come ivi originari. I prodotti che non sono ottenuti interamente devono essere fabbricati a partire da

a) prodotti non originari che siano stati sottoposti a lavorazione o trasformazione sufficiente così come previsto dall'Articolo 6 oppure

b) prodotti originari della CE o del Paese partner dell'accordo, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti, a Ceuta e Melilla, a lavorazione o trasformazione che vada oltre le operazioni minime descritte nell'Articolo 7.

I medesimi criteri si applicano mutatis mutandis ai prodotti esportati verso Ceuta e Melilla da Paesi della zona del cumulo Pan Euro mediterraneo.

Sebbene geograficamente separate, Ceuta e Melilla sono considerate come un unico territorio ai fini del Protocollo.

Nel compilare i certificati di circolazione EUR1 o EUR-MED, "Ceuta e Melilla" ed il nome del Paese partner devono essere inseriti nella casella 2 e, nel caso di prodotti originari di Ceuta e Melilla, tale indicazione deve essere inserita anche nella casella 4.

Sebbene Ceuta e Melilla siano città autonome, le autorità doganali della Spagna sono responsabili dell'applicazione del Protocollo nel loro territorio.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Articolo 39

Emendamenti al Protocollo

Il Comitato misto può decidere di emendare le disposizioni del presente Protocollo.

SPIEGAZIONE:

Il presente Articolo guarda al futuro. Il sistema dell'origine preferenziale in vigore fra i Paesi di cui agli Articoli 3 e 4 è in continua progressione e sviluppo.

L'attuale sistema del cumulo Pan Euro mediterraneo dell'origine si riferisce al progetto lanciato dai Ministri del Commercio Euromed per estendere il sistema del cumulo[12] dell'origine Pan europeo a tutti i partner mediterranei (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Cisgiordania e Striscia di Gaza). Il progetto è volto a rinvigorire il capitolo commerciale del processo di Barcellona.

Tale sistema è stato anche esteso alle Isole Faeroe.

E' certo che il futuro porterà ulteriori sviluppi e forse altri Paesi entreranno a far parte del sistema mentre alcuni degli attuali partner diverranno Stati membri della Comunità. Indubbiamente, saranno altresì introdotti emendamenti per migliorare le attuali disposizioni ed agevolare il miglior funzionamento del sistema. Il Comitato misto o il Consiglio di associazione, a seconda dei casi, decideranno tali emendamenti.

[12] Il sistema del cumulo pan-europeo è stato istituito nel 1997 in base all'accordo EEA (1994) fra la CE, i paesi EFTA, i paesi CEEC e gli Stati baltici. Esso è stato poi ampliato alla Slovenia ed ai prodotti industriali originari della Turchia (1999). Di conseguenza, il sistema di cumulo pan-europeo è applicato fra la Comunità, gli Stati membri dell'Area Europea di Libero Scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), la Bulgaria, la Romania e la Turchia.

Articolo 40

Disposizione transitoria per merce in transito o deposito

Le disposizioni del presente Accordo possono essere applicate a prodotti che soddisfano le disposizioni del presente Protocollo e che, alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, sono in transito oppure nella Comunità o in Svizzera in regime di deposito temporaneo in depositi doganali oppure in zone franche, previa presentazione alle autorità doganali del Paese di importazione, entro quattro mesi da detta data, di un certificato di circolazione EUR1 o EUR-MED emesso retroattivamente dalle autorità doganali del pese di esportazione e corredato dei documenti comprovanti che la merce è stata trasportata direttamente, ai sensi del disposto dell'Articolo 13.

SPIEGAZIONE:

Questo Articolo è l'articolo finale del Protocollo. Il giorno in cui il Protocollo diviene applicabile, la merce in transito o deposito deve essere contemplata in disposizioni transitorie che le consentano di beneficiare del sistema del cumulo Pan Euro mediterraneo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

relativa al Principato di Andorra

1. *I prodotti originari del Principato di Andorra che rientrano nei Capitoli da 25 a 97 del Sistema armonizzato sono accettati dalla Svizzera come originari della Comunità ai sensi del presente Accordo.*
2. *Il Protocollo 3 si applica mutatis mutandis ai fini della definizione dello status originario dei prodotti summenzionati.*

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

relativa alla Repubblica di San Marino

1. *I prodotti originari della Repubblica di San Marino sono accettati dalla Svizzera come originari della Comunità ai sensi del presente Accordo.*
2. *Il Protocollo 3 si applica mutatis mutandis ai fini della definizione dello status originario dei prodotti summenzionati.*

SPIEGAZIONE:

Due dichiarazioni congiunte, una relativa ad Andorra e l'altra a San Marino, sono allegate al Protocollo sull'origine. Entrambi gli Stati hanno Unioni doganali con la Comunità europea.

I prodotti di cui ai Capitoli da 25 a 97 del SA originari di Andorra possono beneficiare del trattamento preferenziale all'importazione nel Paese partner dell'accordo interessato, alle medesime condizioni dei prodotti con origine CE purché, però, abbiano ottenuto l'origine conformemente alle disposizioni del Protocollo sull'origine.

I prodotti originari della Repubblica di San Marino possono beneficiare del trattamento preferenziale all'importazione nel Paese partner dell'accordo interessato alle medesime condizioni dei prodotti con origine CE purché, però, abbiano ottenuto l'origine conformemente alle disposizioni del Protocollo sull'origine.

APPENDICE 1

La presente appendice contiene un elenco delle Gazzette Ufficiali dell'Unione europea nelle quali è possibile trovare la pubblicazione degli Accordi fra la Comunità ed ogni Paese partner che attua il sistema del cumulo dell'origine di cui al presente Manuale.

Si fornisce qui una breve spiegazione al fine di chiarire la situazione relativamente ai protocolli pubblicati.

Il sistema del cumulo "Pan europeo" è stato introdotto nel 1997 ed è entrato in vigore in date differenti per alcuni Paesi. Dalla sua introduzione, sono stati apportati diversi emendamenti ai Protocolli. Una delle modifiche principali è stato l'inserimento della Turchia nel sistema a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Vi sono altresì stati emendamenti entrati in vigore il primo giorno del 2000 e del 2001.

Nel 2002 – 2004 sono stati unificati i Protocolli con i diversi Paesi partner.

Il Partenariato euro-mediterraneo è stato lanciato con una dichiarazione congiunta dei Ministri degli Esteri dell'Unione europea e dei Partner del Mediterraneo nel novembre 1995 a Barcellona, e per questo anche noto quindi come "Processo di Barcellona". Il suo obiettivo generale è fornire un quadro per intensificare il dialogo e rendere più completa la cooperazione nel Mediterraneo.

I partner hanno concordato una strategia volta alla creazione di una zona di pace, stabilità e prosperità condivisa mediante l'istituzione graduale del libero scambio fra l'Ue ed i suoi partner del Mediterraneo e fra gli stessi partner entro il 2010.

Il primo passo verso la creazione di tale zona di libero scambio è la conclusione di una serie completa di Accordi di associazione euro-mediterranei, volti a garantire preferenze commerciali reciproche, fra l'Ue ed i suoi partner del Mediterraneo. Tali Accordi, conclusi negli anni '70, sostituiscono gli Accordi di cooperazione che hanno comportato preferenze unilaterali. Dal 1998 ad oggi, sono entrati in vigore gli Accordi di associazione euro-mediterranei con Algeria, Tunisia, Marocco, Israele, Giordania, Libano, Autorità palestinese, Siria ed Egitto.

E' stato creato un sistema di cumulo dell'origine fra tutti i Paesi del Mediterraneo, la Comunità, i Paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), Romania, Bulgaria, Isole Faeroe, Andorra, San Marino e Turchia (cumulo Pan Euro mediterraneo). Il protocollo "Pan Euro mediterraneo" sulle regole di origine è stato elaborato nell'ambito di un gruppo di lavoro con tutti i Paesi partner interessati. Tale protocollo è stato ratificato nel corso della riunione Euro-Med ministeriale del commercio tenutasi a Palermo il 7 luglio 2003.

Il cumulo Pan Euro mediterraneo può essere applicato fra tre Paesi della zona non appena sono attuati gli Accordi di libero scambio (FTA) contenenti regole sull'origine identiche fra i Paesi. Il sistema può pertanto essere applicato fra un gruppo limitato di Paesi, senza che debba essere completata l'intera rete di FTA (cosiddetta 'geometria variabile').

E' opportuno ricordare che, al fine di informare le autorità doganali e gli operatori economici sui Paesi fra i quali è applicabile il cumulo, i Paesi partner devono notificarsi l'un l'altro, per

il tramite della Commissione europea, la conclusione degli accordi di libero scambio contenenti il Protocollo Pan Euro med sull'origine.

Al ricevimento della notifica dell'entrata in vigore di un nuovo Accordo di libero scambio o di un Protocollo Pan Euro mediterraneo sulle regole di origine fra due o più Paesi partner, la Commissione pubblicherà un avviso della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Protocolli sull'origine fra la Comunità europea ed i Paesi che partecipano al partenariato euro-mediterraneo

Protocollo sull'origine fra la CE e	date delle Decisioni e di entrata in vigore dei Protocollli	Gazzette Ufficiali (Serie L)
SEE	18.11.2005 / 1.11.2005	GUUE L 321 del 1.12.2005
Algeria		
Bulgaria		
Egitto	17.02.2006 / 1.03.2006	GUUE L 73 del 13.03.2006
Isole Faer oer	10.11.2005 / 1.12.2005	GUUE L 110 del 24.04.2006
Islanda	22.12.2005 / 1.1.2006	GUUE L 131 del 18.05.2006
Israele	22.12.2005 / 1.1.2006	GUUE L 20 del 24.01.2006
Giordania	15.06.2006 / 1.07.2006	GUUE L 209 del 31.07.2006
Libano		
Marocco	18.11.2005 / 1.12.2005	GUUE L 336 del 21.12.2005
Norvegia	16.12.2005 / 1.1.2006	GUUE L 117 del 2.05.2006
Romania		
Svizzera	15.12.2005 / 1.1.2006	GUUE L 45 del 15.02.2006
Siria		
Tunisia	28.07.2006 / 1.8.2006	GUUE L 260 del 21.09.2006
Turchia	26.07.2006 / 27.07.2006 (1)	GUUE L 265 del 26.09.2006
Cisgiordania e Striscia di Gaza		

(1) per i soli prodotti ricompresi nell'unione doganale (agricoli trasformati ed industriali esclusi gli ex CECA)

APPENDICE 2

Versione inglese delle espressioni da utilizzarsi relativamente alle prove di origine e versioni linguistiche per redigere le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni su fattura EUR-MED

L'Appendice 2, per agevolare gli utenti del presente Manuale, espone la versione inglese dei termini e delle espressioni che devono essere utilizzati in talune situazioni relative alle prove di origine e tutte le versioni linguistiche che devono essere utilizzate nella redazione delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED.

I cinque termini o espressioni indicati nella presente appendice riguardano la situazione seguente.

1. Indicazione dei Paesi con i quali è stato applicato il cumulo o indicazione del fatto che non è stato applicato alcun cumulo (si vedano Artt. 17 (6) e 22(4))

2. **Certificati di circolazione EUR 1 o EUR-MED emessi retroattivamente** (si veda Articolo 18 (5))

3. **Duplicati di certificati di circolazione EUR 1 o EUR-MED** (si veda Articolo 19 (2))

4. **Quando un certificato di circolazione è rigettato per ragioni tecniche** (si veda nota esplicativa dell'Articolo 18)

5. **Casi in cui una prova di origine è considerata inapplicabile** (si veda Articolo 33, nota esplicativa: "Rifiuto del trattamento preferenziale senza verifica")

6. **Redazione di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED** (si veda Articolo 22, nota esplicativa: "Applicazione pratica delle disposizioni relative alla dichiarazione su fattura o alla dichiarazione su fattura EUR-MED")

Ogni protocollo sull'origine conterrà tali termini ed espressioni in inglese (per i primi cinque punti) ed in tutte le lingue di lavoro della Comunità e nella lingua dei Paesi interessati dal Protocollo (per il quinto punto).

1. Dichiarazioni relative al cumulo (Artt.17 (6) e 22 (4))

'CUMULATION APPLIED WITH'

'NO CUMULATION APPLIED'

2. Certificati di circolazione EUR 1 o EUR-MED emessi retroattivamente EUR 1 o EUR-MED (Articolo 18(5))

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

3. Duplicati di certificati di circolazione EUR 1 o EUR-MED (Articolo 19(2))

"DUPLICATE"

4. Quando un certificato di circolazione è rigettato per ragioni tecniche (nota esplicativa dell'Articolo 18)

"DOCUMENTO NON ACCETTATO"

5. Casi in cui una prova di origine è considerato inapplicabile (Articolo 33, nota esplicativa: "Rifiuto del trattamento preferenziale senza verifica")

"INAPPLICABILE"

6. Testo della dichiarazione su fattura o della dichiarazione su fattura EUR-MED

Dichiarazione su fattura (Allegato IVa)

Arabic version

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم .....(1)) بإستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من .....(2).

Catalan version (AD)

L'exportador dels productes inclosos en el present document (Autorització duanera N°…), declara que, llevat s'indiqui el contrari, aquestos productes gaudeixen d'un origen preferencial .....

Bulgarian version (BG)

??????????? ?? ????????, ??????? ?? ????????? ???????? (?????????? ?????????? ????? ...), ?????????, ????? ??? ?? ? ???? ??????? ??????????, ?? ???? ???????? ?? ?? .... ????????????? ????????.

Czech version (CZ)

Vývozce výrobku uvedených v tomto dokumentu (císlo povolení ...) prohlašuje, že krome zretelne oznacených, mají tyto výrobky preferencní puvod v ....

German version (DE)

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...) ,' der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind.

Danish version (DK)

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ....

Estonian version (EE)

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus Nr. ...) deklareerib, et need tooted on ... sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Spanish version (ES)

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ....

Faeroese version

Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. . . . ([1])) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur . . . ([2]).

Finnish version (FI)

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ...) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita.

French version (FR)

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n°...), déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... .

English version (GB)

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin.

Greek version (GR)

? e?a?? ??a? t? ? p???? ?t?? p?? ?a??pt??ta? ap? t? pa??? ????af ? (?de?a te?? ?e?? ?p?a??. ....) d??? ?e??t?, e?t?? e?? d??? ?eta?saf ? ? ???? ?, ta p???? ?ta a?t? e??a?p??t?µ?s?a??? ?ata????? .....

Hebrew version

היצואן של הטובין המכוסים במסמך זה (אישור מכס מס'.....[1]) מצהיר כי מקורם של הטובין ה..... [2] הללו מועדף, מלבד אם צויין אחרת במפורש.

Hungarian version (HU)

A jelen okmányban szereplo áruk exportore (vámfelhatalmazási szám: ……) kijelentem, hogy eltéro jelzés hiányában az áruk kedvezményes …… származásúak.

Icelandic version (IS)

Útflytjandi framleidsluvara sem skjal Tetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ...), lýsir Því yfir ad vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getid, af ....- fridindauppruna .

Italian version (IT)

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ....

Lithuanian version (LT)

Šiame dokumente išvardintu prekiu eksportuotojas (muitines liudijimo Nr ...) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... preferencines kilmes prekes.

Latvian version (LV)

Eksportetajs produktiem, kuri ietverti šaja dokumenta (muitas pilnvara Nr. ... deklare, ka, iznemot tur, kur ir citadi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocibu izcelsme no ....

Maltese version

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali ….

Dutch version (NL)

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn.

Norwegian version (NO)

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ...)erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har .... preferanseopprinnelse .

Polish version (PL)

Eksporter produktów objetych tym dokumentem (upowaznienie wladz celnych nr ...) deklaruje, ze z wyjatkiem gdzie jest to wyraznie okreslone, produkty te maja ... preferencyjne pochodzenie.

Portuguese version (PT)

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° ...), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ....

Romanian version (RO)

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizatia vamala nr. ...) declara ca, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferentiala ... .

Swedish version (SE)

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung.

Slovenian version (SI)

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št .....)izjavlja, da, razen ce ni drugace jasno navedeno, ima to blago preferencialno .... poreklo.

Slovak version (SK)

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...) vyhlasuje, že okrem zretel'ne oznacených, majú tieto výrobky preferencný pôvod v ...

Turkish version (TR)

Isbu belge (gümrük onay No:…..) kapsamindaki maddelerin ihracatçisi aksi açikça belirtilmedikçe, bu maddelerin …. menseli ve tercihli maddeler oldugunu beyan eder.

Dichiarazione su fattura EUR-MED (Annex IVb)

Arabic version

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم .....(1)) بإستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من .....(2).

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
- no cumulation applied

Catalan version (AD)

L'exportador dels productes inclosos en el present document (Autorització duanera N°…), declara que, llevat s'indiqui el contrari, aquestos productes gaudeixen d'un origen preferencial .....

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Bulgarian version (BG)

??????????? ?? ????????, ??????? ?? ????????? ???????? (?????????? ?????????? ????? ...), ????????, ????? ??? ?? ? ???? ??????? ??????????, ?? ???? ???????? ?? ?? .... ????????????? ????????.

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Czech version (CZ)

Vývozce výrobku uvedených v tomto dokumentu (císlo povolení ...) prohlašuje, že krome zretelne oznacených, mají tyto výrobky preferencní puvod v ....

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

German version (DE)

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...) ,' der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind.

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Danish version (DK)

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ....

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Estonian version (EE)

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus Nr. ...) deklareerib, et need tooted on... sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Spanish version (ES)

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ....

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Faeroese version

Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. . . .) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur . . . .

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
- no cumulation applied

Finnish version (FI)

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ...) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita.

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

French version (FR)

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n°...), déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... .

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

English version (GB)

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin.

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Greek version (GR)

? e?a?? ??a? t? ? p???????t?? p?? ?a??pt??ta? ap? t? pa??? ????af ? (?de?a te?? ?e?? ?p?a??. ....) d??? ?e??t?, e?t?? e?? d??? ?eta?saf ? ? ???? ?, ta p?????ta a?t? e??a?p??t?µ?s?a??? ?ata?? ??? .....

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Hebrew version

היצואן של הטובין המכוסים במסמך זה (אישור מכס מס'.....[1]) מצהיר כי מקורם של הטובין ה.....[2] הללו מועדף, מלבד אם צויין אחרת במפורש.

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)
- no cumulation applied

Hungarian version (HU)

A jelen okmányban szereplo áruk exportore (vámfelhatalmazási szám: ……) kijelentem, hogy eltéro jelzés hiányában az áruk kedvezményes …… származásúak.

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Icelandic version (IS)

Útflytjandi framleidsluvara sem skjal Tetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ...), lýsir Því yfir ad vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getid, af ....-fridindauppruna .

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Italian version (IT)

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ....

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Lithuanian version (LT)

Šiame dokumente išvardintu prekiu eksportuotojas (muitines liudijimo Nr ...) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... preferencines kilmes prekes.

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Latvian version (LV)

Eksportetajs produktiem, kuri ietverti šaja dokumenta (muitas pilnvara Nr. ... deklare, ka, iznemot tur, kur ir citadi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocibu izcelsme no ....

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Maltese version

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali ….

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Dutch version (NL)

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn.

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Norwegian version (NO)

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ...)erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har .... preferanseopprinnelse .

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Polish version (PL)

Eksporter produktów objetych tym dokumentem (upowaznienie wladz celnych nr ...) deklaruje, ze z wyjatkiem gdzie jest to wyraznie okreslone, produkty te maja ... preferencyjne pochodzenie.

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Portuguese version (PT)

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° ...), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ....

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Romanian version (RO)

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizatia vamala nr. ...) declara ca, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferentiala ... .

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Swedish version (SE)

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung.

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Slovenian version (SI)

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št .....)izjavlja, da, razen ce ni drugace jasno navedeno, ima to blago preferencialno .... poreklo.

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Slovak version (SK)

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...) vyhlasuje, že okrem zretel'ne oznacených, majú tieto výrobky preferencný pôvod v ...

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied

Turkish version (TR)

Isbu belge (gümrük onay No:…..) kapsamindaki maddelerin ihracatçisi aksi açikça belirtilmedikçe, bu maddelerin …. menseli ve tercihli maddeler oldugunu beyan eder.

- cumulation applied with …….(name of the country / countries)
- no cumulation applied